

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 marzo 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA BELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 «Tutela sanitaria delle attività sportive» come modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 38 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1996, n. 39.

Partecipazione della Regione alla Società per azioni per le aree del Ponente genovese Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 40.

Riapertura dei termini previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni «Riordino e programmazione dei servizi della Regione Liguria» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 41.

Proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 in materia di protezione delle bellezze naturali Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1996, n. 42.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 recante «Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1996, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1982, n. 35 «Tariffe minime dei trasporti pubblici locali» e alla legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8 «Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità dei titoli di viaggio e relative norme di applicazione» Pag. 7

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1996, n. 21.

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 22.

Modifica dell'art. 43 (Tributi regionali per il diritto allo studio) della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 23.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo», integrato dalla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 46 Pag. 18

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 22.

Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 30.

Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari Pag. 23

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 78.

Art. 33 legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 - Approvazione ed attuazione bilanci preventivi Aziende diritto allo studio universitarie di L'Aquila, Chieti e Teramo per l'esercizio 1996. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 79.

Rifinanziamento della L.R. 5 settembre 1991, n. 59 relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 4 e riferiti al recepimento del P.R.P. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 80.

Rifinanziamento della L.R. 39/95 - Provvedimenti concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto organizzativo delle aziende autonome di soggiorno e turismo. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 81.

Rifacimento della legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91 concernente interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al Progetto Erasmus Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 82.

Modifiche ed integrazione alla L.R. 20 settembre 1988, n. 84 - Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del teatro stabile (T.S.A.) e dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 83.

Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali Pag. 27

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1996, n. 74.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 «Disciplina relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e diagnostiche nell'ambiente ospedaliero» Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 1996, n. 3.

Regolamento regionale per il Servizio di cassa economica. Pag. 29

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 52.

Modifica alla legge regionale 1° agosto 1988, n. 27 - Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'Artigianato nella Regione Basilicata Pag. 33

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1996, n. 34.

Autorizzazione di maggiore spesa per l'anno 1996 per la liquidazione di indennità dovute in dipendenza di interventi espropriativi di pubblica utilità Pag. 33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 38.

Finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Integrazione della L.R. 1° dicembre 1979, n. 45. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 aprile 1994, n. 15, «Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico» Pag. 35

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 40.

Modifica della L.R. 8 luglio 1996, n. 23 «Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica» Pag. 35

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1996, n. 39.

Disciplina autorità dei bacini regionali Pag. 35

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 agosto 1996, n. 0294/Pres.

Regolamento d'esecuzione per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, recante «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori». Approvazione Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 settembre 1996, n. 0333/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi in attuazione del Programma operativo regionale 1994-1999 relativo al Regolamento (CEE) n. 866/90, concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione Pag. 40

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 febbraio 1996, n. 9.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46, concernente la soppressione di taluni organi collegiali nel settore ambientale Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1996, n. 11.

Regolamento di esecuzione concernente «Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante» Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1996, n. 12.

Modifica del profilo professionale dello spazzacamino. Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13.

Regolamento concernente le biblioteche pubbliche. . . Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 aprile 1996, n. 14.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19 Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1996, n. 15.

Soppressione di taluni organi collegiali e rideterminazione della composizione della commissione provinciale dell'artigianato nonché disposizioni sulla composizione di taluni collegi di revisori dei conti Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 aprile 1996, n. 16.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 agosto 1995, n. 35, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. Pag. 48

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 «Tutela sanitaria delle attività sportive» come modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 38.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 3

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46, (tutela sanitaria delle attività sportive), come modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Funzioni della Regione*). — La Regione nella materia oggetto della presente legge:

a) esercita le funzioni programmatiche e di indirizzo e coordinamento previste dal titolo III della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993);

b) promuove l'aggiornamento professionale del personale delle aziende sanitarie in collaborazione con l'Università, la Federazione regionale degli Ordini dei Medici e la Federazione medico sportiva italiana;

c) provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità a seguito di ricorso avverso i giudizi di non idoneità per la pratica di attività sportivo-agonistiche di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera f) della presente legge;

d) istituisce un osservatorio epidemiologico regionale delle condizioni fisiopatologiche che attengono alla pratica sportiva con particolare riferimento alle patologie che, precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questa conseguono.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma nonché per l'esame di problemi di carattere scientifico, educativo, tecnico-organizzativo connessi all'attività motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attività sportive, la Regione può avvalersi dell'apporto dell'Università degli Studi di Genova sulla base di specifici protocolli di intesa».

Art. 2.

Inserimento di nuovo articolo

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 46/1984 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Soggetti competenti agli accertamenti e alle certificazioni*). — Gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive aventi finalità agonistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche sono eseguiti, di norma:

a) nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Unità Sanitarie Locali;

b) presso centri privati autorizzati e accreditati dalle Unità Sanitarie Locali;

c) da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 4

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Compiti delle Unità Sanitarie Locali*). — Le Unità Sanitarie Locali provvedono agli interventi indicati all'articolo 1 mediante i propri servizi.

Agli accertamenti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), h), i), l), provvedono i medici dipendenti o convenzionati, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con l'Unità Sanitaria Locale, specialisti nella specifica branca relativa all'accertamento richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, per i prelievi di sostanze biologiche.

La certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale in cui l'atleta risiede ovvero quella in cui l'atleta è domiciliato per motivate ragioni di tesseramento sportivo. In questo secondo caso l'Unità Sanitaria Locale è tenuta a trasmettere copia del certificato alla Unità Sanitaria Locale di residenza dell'atleta.

Sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, altresì, le strutture pubbliche e private accreditate ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino del Servizio Sanitario Nazionale) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 5

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Presidi privati di medicina dello sport*). — Possono essere autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso presidi sanitari non accreditati o ambulatori medici privati, autorizzati ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma.

L'accertamento di idoneità all'attività sportiva agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all'interno di un unico presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico autorizzato. Lo specialista è tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell'elenco di cui al quarto comma.

Il presidio sanitario ovvero l'ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati con deliberazione della Giunta regionale in riferimento ai requisiti generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono analoga attività.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco dei medici autorizzati a svolgere l'attività certificatoria, precisando la sede operativa presso cui possono operare e il codice identificativo dello specialista. La Giunta regionale determina, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) le modalità di rilascio all'interessato della certificazione di idoneità nonché le modalità con le quali la certificazione è comunicata e tenuta a disposizione delle Unità Sanitarie Locali al fine di integrare l'attività specialistica privata con le funzioni proprie del Servizio Sanitario Nazionale.

Il venir meno dei requisiti di cui al primo e terzo comma ovvero l'inosservanza di quanto disposto ai sensi del quarto comma comporta, previa diffida, la cancellazione dello specialista dall'elenco dei medici autorizzati a svolgere l'attività certificatoria.

Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei Medici, determina le tariffe per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 8

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Tutela delle attività sportivo-agonistiche*). — La qualificazione agonistica nei confronti di chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti, a norma dell'articolo 1, secondo comma, del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33 (finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile).

L'età ed il sesso per accedere alle singole attività sportivo-agonistiche nonché gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 18 febbraio 1982.

Il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è demandato esclusivamente al medico specialista in medicina dello sport ovvero al medico in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (tutela sanitaria delle attività sportive).

Per quanto riguarda la scheda di valutazione medico-sportiva, il certificato di idoneità, la sua validità ed efficacia, la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del D.M. Sanità 18 febbraio 1982.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati, risulti la non idoneità alla attività agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed alla competente Unità Sanitaria Locale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio di non idoneità l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato, può proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all'articolo 10.

Qualora durante il periodo di validità del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere, a giudizio del medico curante, l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportivo-agonistica, l'interessato è tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell'attività interrotta agli specifici accertamenti sanitari. A tal fine l'interessato è tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualità di atleta ed a comunicare alla società sportiva di appartenenza l'eventuale richiesta di accertamenti sanitari.

La Giunta regionale definisce le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo, strettamente personale; ad uso medico sportivo, sul quale il medico certificante l'idoneità all'attività sportiva agonistica annota:

- a) le generalità dell'atleta;
- b) lo sport praticato;
- c) la società sportiva di appartenenza;
- d) la data della visita di idoneità;
- e) l'esito finale della visita;
- f) altre indicazioni ritenute utili».

Art. 6.

Modificazione dell'articolo 9

1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«I prelievi di sostanze biologiche possono essere effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall'Unità Sanitaria Locale e, in mancanza, da altro personale medico appartenente all'area dipartimentale "Prevenzione", in sostituzione delle figure mediche indicate all'articolo 5 primo comma della legge 1099/1971».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Comitato di controllo per la medicina dello sport*). — È istituito il Comitato di controllo per la medicina dello sport composto da:

- a) un dirigente regionale che lo presiede e un funzionario regionale o del S.S.R. competenti in materia di medicina dello sport;
- b) un rappresentante designato dall'ordine dei medici del capoluogo regionale;
- c) un rappresentante designato, su base regionale, dalla F.M.S.I.;
- d) un rappresentante designato, su base regionale, dal C.O.N.I.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

I componenti del Comitato non possono essere iscritti all'elenco dei medici autorizzati a svolgere l'attività certificatoria di cui al quarto comma dell'articolo 5.

Il Comitato, in aderenza alle direttive regionali, svolge compiti di verifica, vigilanza e controllo di qualità sulle prestazioni e sulle attività effettuate dai medici specialisti in medicina dello sport ai fini del rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica. Il Comitato verifica, altresì, annualmente la corretta applicazione della presente legge, formulando osservazioni per eventuali modifiche.

Il Comitato dura in carica tre anni e le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20)».

Art. 8.

Modificazione dell'articolo 16

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente:

«Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio di previsione regionale».

Art. 9.

Norme finali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

- a) provvede all'istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono;
- b) determina i requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1984 come modificata dalla presente legge;
- c) determina le tariffe per il rilascio della certificazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica;
- d) determina le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo;
- e) nomina i componenti e definisce le modalità di funzionamento del Comitato di controllo per la medicina dello sport.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 12 e 15 della legge regionale n. 46/1984 sono abrogati.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 settembre 1996

MORI

96R0861

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1996, n. 39.

Partecipazione della Regione alla Società per azioni per le aree del Ponente genovese.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 19 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e natura giuridica

1. La Regione partecipa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, unitamente al Comune di Genova e alla Provincia di Genova, alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico diretta a promuovere, coordinare ed attuare iniziative di rilancio produttivo e occupazionale nelle aree del Ponente genovese di cui ai distretti n. 3 (Voltri), n. 4 (Sestri Ponente) e n. 5 (Valpolcevera) del vigente Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure, dismesse o, comunque, aventi destinazione produttiva.

2. In particolare, la società promuove l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, attraverso la progettazione e l'attuazione di interventi di bonifica, anche di natura ambientale, di urbanizzazione di tali aree e di recupero dei fabbricati, con lo scopo di favorire l'insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti.

Art. 2.

Soci

1. I soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 promuovono la partecipazione alla società di altri enti pubblici o privati, istituti finanziari, associazioni rappresentative di categorie economiche, consorzi tra gli enti e gli organismi predetti, in grado di contribuire utilmente alle finalità della società.

Art. 3.

Costituzione della società

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi alla costituzione della società, sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari a lire 1.750.000.000.

2. Lo statuto della società è approvato dal Consiglio regionale.

3. Negli organi sociali deve essere assicurata una rappresentanza della Regione proporzionale alla partecipazione azionaria.

Art. 4.

Finanziamenti

1. La società può essere destinataria di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 5.

Interventi

1. La società opera su immobili propri, o conferiti a qualsiasi titolo dai soci, o ricevuti in concessione dallo Stato e da altri enti pubblici, o ad essa affidati dai proprietari sulla base di specifici contratti.

2. La società immette sul mercato gli immobili bonificati e recuperati a favore dei soggetti interessati alla localizzazione.

Art. 6.

Snellimento delle procedure urbanistiche e autorizzative

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nelle ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale del Comune di Genova o il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure prevedano l'obbligo di strumento urbanistico attuativo di approvazione comunale, si può procedere tramite concessione edilizia convenzionata, previa approvazione di uno schema di assetto urbanistico redatto ai sensi delle disposizioni del Piano Territoriale predetto esteso a tutta l'area assoggettata a strumento urbanistico attuativo.

2. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 il Comune di Genova promuove la costituzione di una conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti degli uffici comunali competenti e i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o degli enti tenuti al rilascio di pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 7.

Destinazioni

1. Nelle aree interessate agli interventi di cui alla presente legge, destinate dallo strumento urbanistico generale del Comune di Genova a zona D, ad alta, media e bassa densità, o ad impianti tecnologici, possono essere localizzati nuovi insediamenti industriali, artigianali, tecnologici, anche in deroga alle pertinenti prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

Art. 8.

Accordo di programma

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 e fino al 30 giugno 1999 anche quando essi comportino varianti alle previsioni degli strumenti urbanistici o dei piani territoriali di livello sovracomunale, vigenti o adottati, può essere promossa la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) secondo la procedura prevista dal presente articolo.

2. La stipulazione dell'accordo di programma è promossa dal Sindaco di Genova; la stipulazione può essere promossa anche su iniziativa della società che a tal fine rivolge apposita istanza al Sindaco.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

4. L'accordo di programma è approvato con atto formale dal Sindaco; l'approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. L'accordo di programma deve contenere un piano previsionale sulla fattibilità giuridica, tecnica, economico-finanziaria e socio-economica delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.

6. Qualora l'accordo di programma comporti le varianti di cui al comma 1:

a) deve essere dimostrata la coerenza del relativo progetto con le finalità proprie dei piani che si intendono variare, fermo restando l'obbligo, in caso di accertata incompatibilità e incongruenza, di specificare i provvedimenti parziali o generali da adottarsi a salvaguardia delle previsioni di ciascun piano fino alla sua revisione, in modo da assicurare la necessaria ricomposizione dell'assetto territoriale della zona interessata dall'accordo di programma;

b) deve essere verificata la completa adeguatezza delle infrastrutture esistenti o comunque previste dal progetto in modo da assicurare che gli interventi progettati si inseriscano in un contesto urbanistico ed ambientale idoneo ad ospitare le future attività che verranno ad insediarsi;

c) gli atti presentati nel corso della prima seduta della conferenza unitamente al relativo verbale devono essere depositati, a cura del Comune di Genova, a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale, ai fini della eventuale presentazione, entro lo stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

d) le osservazioni devono essere presentate al Comune di Genova, il quale, entro quindici giorni, le istruisce e le sottopone alla decisione della conferenza in sede deliberante.

7. Nell'ipotesi in cui l'accordo di programma comporti soltanto varianti allo strumento urbanistico generale, l'approvazione da parte del Sindaco è subordinata all'acquisizione dell'assenso del Consiglio comunale, da rendersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio alla sua iscrizione al relativo ordine del giorno.

8. L'accordo di programma qualora comporti anche varianti ai piani territoriali di livello sovracomunale:

a) è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa acquisizione dell'assenso del Consiglio regionale da acquisirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio all'iscrizione al relativo ordine del giorno;

b) è sottoscritto dal Sindaco previa acquisizione dell'assenso di cui al comma 7.

9. La società partecipa alla conferenza e può sottoscrivere l'accordo ai soli fini dell'assunzione delle obbligazioni di sua competenza per l'attuazione degli interventi.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996.

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 settembre 1996

MORI

96R0862

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 40.

Riapertura dei termini previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni «Riordino e programmazione dei servizi della Regione Liguria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni transitorie per strutture residenziali socio-assistenziali

1. Per l'anno 1996 il termine per la presentazione delle domande di contributi di cui all'articolo 58 comma 2 per le spese in conto capitale previste all'articolo 62 e all'articolo 63 comma 2 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 è riaperto sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai progetti finalizzati all'adeguamento delle strutture residenziali già funzionanti per l'ottenimento della relativa autorizzazione in deroga.

La Giunta regionale determina le modalità da adottarsi per la presentazione delle richieste di contributo ed i relativi criteri di assegnazione.

Art. 2.

Disposizioni transitorie in materia di contributi per attività distrettuali

1. Ai comuni di Baiardo, Ceriana e Ospedaletti, che, pur avendo formalmente aderito all'organizzazione distrettuale, non si sono riuniti in distretto sociale per cause estranee ai detti comuni, sono comunque concessi contributi per interventi relativi alle attività distrettuali per l'anno 1995 e 1996.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1996

MORI

96R0863

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 41.

Proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 in materia di protezione delle bellezze naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'articolo 7 comma 4 della legge regionale 20/1991

1. Il termine di cui all'articolo 7 comma 4 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 «Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali»), è prorogato di due anni.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1996

MORI

96R0864

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1996, n. 42.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 recante «Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 51

1. Il comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5, è sostituito dal seguente:

«9. In sede di trasferimento la Giunta regionale terrà conto delle eventuali modifiche intervenute nella tabella A a seguito di concorsi interni o del concorso di cui all'articolo 59 comma 5. Per il personale trasferito gli effetti relativi alle procedure concorsuali di cui al presente comma decorrono dal 29 dicembre 1994 per il personale nominato nella V qualifica funzionale e dal 1° febbraio 1995 per il personale nominato nella VII qualifica funzionale».

Art. 2.

Sostituzione della tabella A

1. La tabella A allegata alla legge regionale n. 52/1993, già sostituita dall'articolo 2 della legge regionale n. 5/1996, è sostituita dalla seguente:

(Omissis).

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 settembre 1996

MORI

96R0865

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1996, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1982, n. 35 «Tariffe minime dei trasporti pubblici locali» e alla legge regionale 25 febbraio 1984, n. 8 «Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità dei titoli di viaggio e relative norme di applicazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1982, N. 35 (TARIFFE MINIME DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI)

Art. 1.

Sostituzione del terzo comma dell'articolo 3

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35 (tariffe minime dei trasporti pubblici locali) è sostituito dal seguente:

«Le tariffe preferenziali si applicano agli utenti che utilizzano titoli di viaggio nominativi a numero di corse predeterminato o di libera circolazione. Esse sono articolate in modo da prevedere sconti progressivamente crescenti rispetto alla corrispondente tariffa ordinaria in relazione all'utilizzazione annua dei servizi di trasporto ed alle distanze».

Art. 2.

Sostituzione del quarto comma dell'articolo 11

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 è sostituito dal seguente:

«Al fine del computo dei ricavi presunti del traffico le aziende di trasporto pubblico locale trasmettono, ai sensi del primo comma dell'articolo 8, l'utilizzazione media annua dei titoli di viaggio nominativi di libera circolazione».

Art. 3.

Sostituzione del sesto comma dell'articolo 11

1. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 è sostituito dal seguente:

«Gli studenti di ogni ordine e grado possono acquistare titoli di viaggio di libera circolazione per i trasporti urbani il cui prezzo minimo è fissato in un importo non inferiore alla corrispondente tariffa per i trasporti interurbani relativa al primo scaglione chilometrico».

Art. 4.

Inserimento di comma all'articolo 11

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 è inserito il seguente:

«Il costo di emissione della tessera di riconoscimento, di cui alla lettera a) dell'articolo 9, e di eventuali tessere necessarie alla fruizione di tariffe preferenziali, può essere determinato dalle aziende nella misura massima dell'importo di venti corse di tariffa ordinaria, come definita al primo comma, da corrispondere con modalità stabilite dalle aziende stesse».

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 11 bis

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. — Le modalità di utilizzo del sistema delle tariffe preferenziali, definite dalle singole aziende ai sensi della presente legge, si applicano a partire dalla data della loro attuazione. I titoli di viaggio già emessi entro tale data sono utilizzati per il tempo e secondo le modalità in vigore alla data di emissione».

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 1988, N. 8 (SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEI VIAGGIATORI PER MANCANZA O PER IRREGOLARITÀ DI TITOLO DI VIAGGIO E RELATIVE NORME DI APPLICAZIONE) COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1990, N. 10 E DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1991, N. 44.

Art. 6.

Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8 (sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione), come modificata dalla legge regionale 6 marzo 1990, n. 10 e dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere a) e b) per i trasporti urbani e dell'articolo 1 comma 3 lettere a) e b) per i trasporti interurbani, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi tre giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro tre giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale».

Art. 7.

Inserimento di comma all'articolo 3

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«1-bis. L'effettuazione del pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, di cui al comma 1, può avvenire:

a) presso la sede dell'ente o dell'azienda esercente il servizio;

b) tramite conto corrente postale, vaglia postale o versamento su conto corrente bancario, i cui estremi dovranno essere comunicati contestualmente alla copia del processo verbale rilasciata o notificata al trasgressore o agli altri soggetti indicati all'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati), e con specifica indicazione della causale del versamento e del numero di processo verbale a cui il versamento si riferisce».

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 settembre 1996

MORI

96R0866

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1996, n. 21.

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 11, 20 e 47, primo comma, dello Statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», definiscono i principi ed i criteri di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale, e, secondo i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, nonché del principio di contrattualizzazione, disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza del Consiglio regionale.

2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono:

a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo presidente, nonché degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza;

b) migliorare l'efficienza delle strutture organizzative dell'amministrazione consiliare cui sono demandate attività di gestione, nonché di supporto alle funzioni legislative, amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri, del Consiglio regionale e degli organi interni dello stesso;

c) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo consiliare;

d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti consiliari, garantendo a tutti pari opportunità;

e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'attività amministrativa;

f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione consiliare riducendo l'area della regolamentazione legislativa;

g) migliorare la produzione legislativa e normativa della Regione, con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle disposizioni normative;

h) ampliare l'efficacia dell'informazione e comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio regionale, nonché l'acquisizione delle conoscenze, concernenti la società e le istituzioni, rilevanti per l'esercizio delle funzioni della Regione.

Art. 2.

Competenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale

1. Al fine di distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo presidente da quelli propri dei dirigenti, competono allo stesso ufficio di presidenza:

a) la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;

c) l'approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali relative all'articolazione delle corrispondenti direzioni generali;

d) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;

e) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Consiglio regionale e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti incaricati;

f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni generali, ove costituite;

g) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non siano espressamente posti in capo ai dirigenti.

Art. 3.

Competenze della dirigenza del Consiglio regionale

1. Compete alla dirigenza supportare l'ufficio di presidenza, il suo presidente e gli altri organi consiliari, nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi, nonché assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1.

2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:

a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa, nonché le relazioni con le organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale;

c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;

d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, all'ufficio di presidenza, al suo presidente, agli organi interni del consiglio regionale ed alle rispettive presidenze, nonché ai dirigenti sovraordinati;

e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonché la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

Art. 4.

Responsabilità della dirigenza

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:

a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione consiliare;

b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all'ufficio di presidenza e al suo presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni;

c) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;

d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di parità e promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne;

e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

f) della trasparenza e della semplificazione dell'attività e delle procedure amministrative interne al Consiglio regionale;

g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;

h) dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.

2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'ufficio di presidenza e del suo presidente.

3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche, ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai dirigenti sovraordinati e questi ai rispettivi direttori generali, e i direttori generali all'ufficio di presidenza, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. L'ufficio di presidenza si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.

Art. 5.

Codice etico, incarichi e incompatibilità

1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;

b) pieno adempimento dei propri compiti;

c) imparzialità;

d) trasparenza.

2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al presidente del Consiglio regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente del Consiglio regionale.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dall'ufficio di presidenza, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.

Art. 6.

Assegnazione di quote di bilancio

1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale e comunque entro i successivi sessanta giorni, l'ufficio di presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

2. L'ufficio di presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa di una specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa.

3. In attesa della modifica del regolamento contabile del Consiglio regionale, le assegnazioni delle quote di cui al comma 2 sono determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli e degli articoli di relativa pertinenza, con riferimento al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 7.

Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro

1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, l'organizzazione consiliare è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:

a) provvedimenti e atti di organizzazione dell'ufficio di presidenza e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione consiliare;

b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.

2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro. A tal fine l'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta, secondo le disposizioni della presente legge, tutte le misure necessarie ed opportune.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 8.

Criteri generali di organizzazione

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si ispira ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell'organo consiliare.

2. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:

a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo;

b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, di cui all'art. 10.

3. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.

Art. 9.

La struttura organizzativa del Consiglio regionale

1. La struttura organizzativa si articola in:

a) direzioni generali: sono unità organizzative complesse ed articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione amministrativa;

b) unità di supporto specialistico (staff): sono unità organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi, non dipendenti funzionalmente dalle direzioni generali;

c) servizi: sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;

d) uffici: sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi;

e) unità operative organiche: sono unità organizzative elementari, vengono costituite quanto ciò risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee o permanenti.

2. L'ufficio di presidenza, con specifici provvedimenti presi con votazione unanime dei componenti assegnati, definisce principi, criteri e modalità di organizzazione delle strutture dell'amministrazione consiliare e per l'istituzione delle direzioni generali, che comunque non possono superare il numero di tre, definendone le funzioni e le corrispondenti attività. Qualora le proposte approvate dall'ufficio di presidenza non ottengano l'unanimità, i provvedimenti devono essere adottati dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.

3. L'ufficio di presidenza con specifico provvedimento definisce l'articolazione, nonché i limiti numerici dei servizi, degli uffici, delle unità di supporto specialistico e delle unità operative organiche compresi nell'ambito di ciascuna direzione generale.

4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

5. Le unità di supporto specialistico sono istituite con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

6. Gli uffici e le unità operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, sentiti i dirigenti dei servizi interessati.

7. La definizione delle competenze ed aree di attività delle strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

Art. 10.

Strutture di progetto

1. Le strutture di progetto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) sono unità organizzative istituite con provvedimento dell'ufficio di presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati di interfunzionalità, unicità e temporaneità.

2. Il provvedimento con il quale l'ufficio di presidenza istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
- b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
- c) il termine di completamento del progetto, che è stabilito nel termine di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale;
- d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di condivisione delle risorse;
- f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto;
- g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti;
- h) la direzione generale cui fa riferimento;
- i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 21.

3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non può essere superiore al 10% degli incarichi di dirigenza attribuiti.

Art. 11.

Posizioni dirigenziali e loro graduazione

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di personale ed organizzazione.

3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, l'ufficio di presidenza provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.

4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro sessanta giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9.

6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali è definito dall'ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e comunque non può superare le quaranta unità.

Art. 12.

Competenze e poteri dei direttori generali

1. I direttori generali, nell'ambito dell'autonomia dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo dell'ufficio di presidenza:

a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione dei progetti e degli atti di competenza dell'ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale;

b) propongono all'ufficio di presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;

c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

d) nominano i responsabili delle unità operative organiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), sulla base di criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza;

e) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese le valutazioni delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 22;

f) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definiti, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previo esame con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'assemblea regionale e dei suoi organi interni, nonché dell'eventuale utenza esterna;

g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;

h) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;

i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;

l) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi;

m) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate.

2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

3. Con lo stesso provvedimento di avocazione l'ufficio di presidenza individua il direttore generale competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

Art. 13.

Competenze e poteri dei dirigenti

1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale o con il dirigente di livello sovraordinato:

a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle attività cui sono preposti, all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;

b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttività delle unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'attività svolta;

e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilità, alla formazione, all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valuta-

zione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze come specificato al comma 1, sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione, rispettivamente del dirigente sovraordinato e dal direttore generale competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

Art. 14.

Attività di controllo interno

1. L'ufficio di presidenza si avvale di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare:

- a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;
- b) della corretta gestione delle risorse assegnate;
- c) dell'imparzialità e dell'efficienza dei procedimenti di competenza.

2. Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera d).

3. L'attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione dell'ufficio di presidenza. Il comitato risponde direttamente al presidente del Consiglio e all'ufficio di presidenza.

4. Il comitato è composto da un dirigente regionale e da due membri esterni all'amministrazione, individuati tra professionisti particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di gestione e attività ispettiva. La composizione del comitato e la nomina del suo presidente sono disposte con deliberazione dell'ufficio di presidenza; il comitato è costituito con decreto del presidente del Consiglio regionale, di assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il comitato dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente confermabile fino al termine della stessa.

6. Lo stesso provvedimento di costituzione del comitato individua la struttura organizzativa di supporto e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi sia con attribuzione permanente che temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile.

7. Il comitato può chiedere all'ufficio di presidenza di poter disporre di consulenze specializzate per esigenze particolari specificatamente motivate.

8. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.

9. Al termine di ogni intervento il comitato rassegna all'ufficio di presidenza una relazione sui risultati dell'attività di controllo ed esprime le proprie valutazioni in merito.

10. L'ufficio di presidenza trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 22 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.

11. La commissione competente può chiedere annualmente all'ufficio di presidenza una relazione sull'attività di controllo interno.

Art. 15.

Semplificazione dell'attività amministrativa

1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti.

2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'amministrazione regionale, ciascun direttore generale può indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti di competenza di diverse strutture amministrative.

3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.

4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture consiliari e nei rapporti con l'esterno.

5. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

Art. 16.

Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa

1. Il Consiglio regionale garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle attività svolte, agli atti assunti e allo stato di avanzamento dei procedimenti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché per la cura di tutte le funzioni attinenti alla comunicazione, l'ufficio di presidenza istituisce una apposita struttura.

3. All'interno della struttura di cui al comma 2 è istituito il settore stampa che cura principalmente i rapporti del Consiglio regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione.

4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai giornalisti professionisti e pubblicisti cui è conferito l'incarico di collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

Art. 17.

Qualifica dirigenziale

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:

- a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
- b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
- c) funzioni ispettive;
- d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.

3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:

- a) strutture permanenti:
 - a1) direttori generali;
 - a2) dirigenti di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff);
 - a3) dirigenti di servizio;
 - a4) dirigenti di ufficio;
- b) strutture temporanee:
 - b1) direttore di progetto;
 - b2) dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.

4. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa di un progetto è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.

5. È istituito l'albo dei dirigenti del Consiglio regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'albo. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'albo.

Art. 18.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
 - a) per concorso per titoli ed esami;
 - b) per corso-concorso.

Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.

2. Con deliberazione-quadro adottata dall'ufficio di presidenza vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici, in analogia con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10, concernente «Revisione dell'ordinamento del personale regionale».

3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:

- a) il possesso del diploma di laurea;
- b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.

Art. 19.

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:

- a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
- b) dei risultati conseguiti in precedenza;
- c) dei curricula professionali.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio e di dirigente d'ufficio sono proposti dal direttore generale competente, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.

3. Alle strutture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 è preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali ovvero tra persone esterne all'amministrazione regionale; in ogni caso l'incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.

4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione generale. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dal comma 6 dell'art. 21, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto; in ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico o con la contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa di tre componenti l'ufficio di presidenza.

5. L'incarico di direttore generale può essere attribuito a persone esterne all'amministrazione regionale che siano in possesso del diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla posizione da ricoprire; l'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione per un periodo di cinque anni.

6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento dell'ufficio di presidenza.

7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

8. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro del Consiglio o della Giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle U.S.S.L. e di membro del parlamento.

10. Fermo restando il vincolo numerico dell'art. 11, comma 6, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15% delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

Art. 20.

Mobilità dei dirigenti

1. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

2. L'ufficio di presidenza, in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico-specialistico, può avvalersi, dopo aver esperimento i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici. Tale fattispecie non è applicabile per l'incarico di direttore generale.

3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente.

Art. 21.

Trattamento economico

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale.

2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

- a) retribuzione di qualifica;
- b) retribuzione di posizione;
- c) retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'art. 11 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dalla presente legge.

4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dall'ufficio di presidenza sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le risorse aggiuntive e trova capienza in uno specifico capitolo del bilancio della Regione da istituirsi nell'ambito concernente le spese del Consiglio regionale. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle varie strutture.

5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al dirigente sovraordinato una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel corso dell'anno precedente ed altresì concorda gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.

6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione consiliare e i singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile tra il 10% e il 60%.

7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico di cui al comma 3 dell'art. 17, lettera a), punto a2 e lettera b), punto b1 viene attribuito per analogia, con le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico può essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non superiore a n. 4 unità. I suddetti incarichi sono svolti nell'ambito delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale, rinnovabile. Tale conferimento a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale, ciascun dirigente è tenuto a depositare presso la presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.

9. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

10. Le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Sistema di valutazione

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 21, comma 2, lettera c).

2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:

a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'ufficio di presidenza;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;

c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.

3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse, nonché dei risultati e valutazioni di cui all'art. 14, comma 10.

4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dall'ufficio di presidenza composto da tre membri, di cui un direttore generale e due specialisti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale; scelti secondo criteri adottati con apposito provvedimento dello stesso ufficio di presidenza. Lo stesso provvedimento individua il presidente e stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione, che comunque non può essere superiore alla durata della legislatura nella quale è stato affidato l'incarico.

6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.

7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.

8. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali può comportare l'adozione di adeguati provvedimenti da parte dell'ufficio di presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione del risultato, fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti, ivi compresa la risoluzione anticipata del contratto.

9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 8, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

Art. 23.

Formazione ed aggiornamento dei dirigenti

1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.

2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall'ufficio di presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando specifici contratti.

3. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.

4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti interessati.

Art. 24.

Sostituzione dei dirigenti

1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento l'ufficio di presidenza stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale non pensionabile e l'entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.

2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 «Tutela delle lavoratrici madri» durante il periodo di astensione obbligatoria, la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

Art. 25.

Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti

1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:

- al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle disposizioni vigenti;
- per recesso del dirigente;
- per recesso dell'amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico.

TITOLO IV

NORME CONCERNENTI LE SEGRETERIE DEI COMPONENTI L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 26.

Segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il presidente, i vice presidenti e i consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di presidenza.

4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:

	Dir.	8° q.f.	7° q.f.	6° q.f.	5° q.f.	Tot.
a) presidente	1	1	1	1	1	5
b) vice presidente	1	—	1	1	—	3
c) cons. segretari	1	—	—	1	—	2

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna qualifica inserita nella tabella, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne le qualifiche dirigenziali si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio.

6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria ed in ogni caso è escluso qualsiasi onere aggiuntivo per l'amministrazione.

7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Il conferimento dell'incarico di responsabile o componente delle segreterie a impiegati regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Ai fini dell'applicazione del pre-

sente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dagli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.

8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'ufficio di presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.

10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'ufficio di presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'ufficio di presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.

11. Il personale delle segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.

12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

Art. 27.

Segreterie dei gruppi consiliari

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'art. 14 dello Statuto della regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare sono determinate dall'ufficio di presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.

3. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 2 di pertinenza di ciascun gruppo, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascun gruppo, si fa riferimento alla tabella che segue:

Gruppi	Tot.	Dir.	8°	7°	6°	5°
di 1 cons.	2	1	—	1	—	—
da 2 a 3	5	1	1	1	1	1
da 4 a 9	6	1	2	1	1	1
da 10 a 19	12	1	4	2	3	2
oltre 20	16	2	5	3	3	3

4. L'importo di cui al comma 3 è determinato sulla base del costo di ciascuna qualifica inserita nella tabella, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne le qualifiche dirigenziali si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio.

5. Allo stanziamento di cui al comma 2 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria ed in ogni caso è escluso qualsiasi onere aggiuntivo per l'amministrazione.

6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il conferimento dell'incarico di responsabile o componente delle segreterie a impiegati regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Ai fini dell'applicazione del pre-

sente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dagli enti ed aziende dipendenti dalla regione, si considera dipendente dal medesimo ente.

7. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

8. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire.

9. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 6 e 7 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'ufficio di presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale.

10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui al comma 3, non utilizzate per l'acquisizione di personale, possono essere destinate dai gruppi per contratti di consulenza professionale.

11. Il personale delle segreterie dei gruppi non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.

12. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 3 fa riferimento ad una qualifica funzionale dirigenziale e ad una qualifica funzionale 7ª per il presidente del gruppo e ad una qualifica funzionale 8ª e ad una qualifica funzionale 7ª per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una qualifica funzionale 6ª ed una qualifica funzionale 5ª.

13. I contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

14. Sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato A della presente legge.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE, FINALI, DI MODIFICAZIONE E DI ABROGAZIONE

Art. 28.

Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza

1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico è determinato ai sensi dell'art. 11, comma 6, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo appartenente alla 7ª e 8ª qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente dei sottoindicati requisiti:

a) diploma di laurea e cinque anni di anzianità in 7ª e 8ª qualifica funzionale cumulativamente;

b) diploma di maturità e nove anni di anzianità in 8ª qualifica funzionale.

2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonché le materie oggetto delle prove.

3. Le procedure di cui all'art. 19, comma 10, sono attivate dopo l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.

4. Per i concorsi di accesso alla dirigenza, già banditi alla data di approvazione della presente legge, la durata dei relativi corsi è ridotta a due mesi, per un numero di ore settimanali non inferiore a dieci.

Art. 29.

Prima attivazione della struttura organizzativa

1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni generali di cui all'art. 9, comma 2, l'ufficio di presidenza provvede:

a) a conferire l'incarico di direttore generale;

b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture organizzative e dei relativi organici.

2. Il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale così come disciplinata dalla vigente normativa, conserva «ad personam» le rispettive qualifiche fino all'adozione, da parte dell'ufficio di presidenza, dei provvedimenti di attribuzione della nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 17.

3. A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti nella struttura organizzativa, i dirigenti della prima e seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica.

4. I dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 11.

5. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 11 la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 9 anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 è sostituito dal seguente:

«1. La contrattazione decentrata è finalizzata al contemperamento tra l'interesse degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche degli organi della Regione».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 è sostituito dal seguente:

«2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui al titolo III del decreto legislativo n. 29/1993».

3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 è sostituito dal seguente:

«3. La stipulazione dei contratti collettivi decentrati è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993».

4. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dagli artt. 6; 9, comma 3; 11, comma 5; 19, comma 10, le funzioni attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al suo presidente sono attribuite, rispettivamente, all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e al suo presidente».

Art. 31.

Norme finali ed abrogazioni

1. Le funzioni amministrative già di competenza delle strutture organizzative istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti, fino alla approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti attuativi della presente legge.

2. Sono abrogate le norme di cui all'allegato B) della presente legge, nonché i riferimenti a servizi, uffici e altre strutture organizzative del Consiglio regionale contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni alle suddette unità organizzative.

3. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate e della rideterminazione dei contingenti di organico successiva alla rilevazione dei carichi di lavoro.

4. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso le segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza, si applicano fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di cui alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 «Ordinamento dei servizi e degli uffici del Consiglio regionale» e successive modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza in servizio alla stessa data si applicano le disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 e successive modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso; i relativi costi fanno comunque carico alle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'art. 26.

5. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso le segreterie dei gruppi consiliari, si applicano fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari» e successive modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei gruppi consiliari in servizio alla stessa data si applicano le disposizioni della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 e successive modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso; i relativi costi fanno comunque carico alle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'art. 27.

6. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti interno e contabile del Consiglio regionale, le funzioni attribuite a strutture organizzative ed ai relativi responsabili dai citati regolamenti interno e contabile sono demandate dalle strutture organizzative ed ai dirigenti da individuarsi con i provvedimenti di cui all'art. 9, commi 4, 5 e 6.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle spese previste dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dell'obiettivo 1.1.1. «Consiglio regionale» dello Stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

Art. 33.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 settembre 1996

FORMIGONI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 29 agosto 1996, prot. n. 20202/3105).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 22.

Modifica dell'art. 43 (Tributi regionali per il diritto allo studio) della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33

1. L'art. 43 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. (Tributi regionali per il diritto allo studio). — 1. I proventi di cui al primo comma dell'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 concernente "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" costituiscono tributo proprio della Regione Lombardia.

2. Parimenti costituisce tributo proprio della Regione la tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita a decorrere dall'anno accademico 1996/97, ai sensi del ventesimo comma dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato a decorrere dall'anno accademico 1996/97 in lire 170.000 e può essere variato in relazione all'anno accademico con la legge di bilancio.

3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e non statali, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio universitario.

4. Al fine della semplificazione delle procedure amministrative e contabili di cui al precedente comma, gli studenti versano la tassa regionale in un'unica soluzione alle università e agli istituti superiori predetti aventi le sedi operanti nella Regione Lombardia, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione previa riscossione del tributo in nome e per conto della Regione Lombardia.

5. Con deliberazione della Giunta regionale vengono approvate, previo parere della competente commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dall'assegnazione formale, entro il 30 settembre 1996, convenzioni di durata quinquennale con le singole università ed istituti superiori, secondo lo schema-tipo allegato A alla presente legge, per disciplinare le modalità operative più efficaci ed efficienti dei rapporti inerenti il tributo proprio della Regione e le procedure relative agli esoneri di cui al successivo comma.

6. Gli studenti che saranno risultati vincitori nel concorso per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore nonché tutti coloro che saranno risultati idonei nelle graduatorie per il conseguimento di tali benefici in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito sono esonerati dal pagamento della tassa regionale ovvero l'importo della tassa regionale eventualmente pagata sarà posto in detrazione sulle tasse universitarie dell'anno successivo o rimborsato, su richiesta, al conseguimento della laurea.

7. Quanti rientrano nella fascia di reddito più bassa prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 23 della presente legge, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

8. Quanti rientrano nelle fasce di reddito seconda e terza, in ordine crescente, previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 23 della presente legge, sono esonerati parzialmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo.

9. I requisiti di merito per la concessione degli esoneri di cui ai commi 7 e 8 sono esclusivamente i seguenti:

a) per il primo anno, l'aver conseguito all'esame di maturità una votazione non inferiore a 44/60 o il conseguimento del punteggio medio di 7/10 nelle materie del terzo e quarto anno di corso;

b) per gli anni successivi al primo, l'aver superato un numero di esami pari alla metà di quelli previsti dal corso di laurea per gli anni precedenti.

10. Gli studenti che ritengano di aver diritto all'esonero totale o parziale devono autocertificarne i requisiti al momento della domanda di iscrizione; ove al controllo risulti un'attribuzione a fascia non spettante, lo studente è assoggettato ad una soprattassa pari al doppio dell'importo della tassa regionale, oltre alla differenza fra quanto versato ed il dovuto.

11. Per quanto riguarda gli anni accademici precedenti, sono fatte salve le disposizioni statali e regionali relative alle quote delle tasse universitarie di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e al contributo suppletivo di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, quali tributi propri delle regioni per gli anni accademici 1995/96 e precedenti.

12. La tassa di cui al comma 1 è fissata in lire 100.000 a decorrere dal 1994. I successivi adeguamenti saranno disposti con legge di variazione delle tasse di concessioni regionali.

13. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.

14. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

15. Coloro che pur avendo i requisiti per l'esonero abbiano pagato la tassa regionale e non siano stati rimborsati dalle università o dagli istituti superiori possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare al presidente della Giunta regionale tramite la competente struttura tributaria. L'istanza può essere inoltrata mediante il servizio postale in plico raccomandato, ed in tal caso farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accertante.

16. I proventi derivanti dalla riscossione dei tributi di cui ai precedenti commi sono impiegati per le finalità della presente legge».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, al titolo 1, categoria 1, il capitolo 1.1.4234 «Entrate derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario».

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito, per memoria, il capitolo 3.1.6.1.4235 «Contributi agli ISU per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari».

Art. 3.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 13 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 settembre 1996, prot. n. 21102/3139).

(Omissis).

96R0808

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 23.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo», integrato dalla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 46.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47, inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 46, è sostituito dal seguente:

«8-bis. Per l'attuazione delle azioni di livello regionale, possono essere disposte aperture di credito o accreditamento di somme a favore dei responsabili delle unità organizzative decentrate e degli uffici economici della Regione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 577 «Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa»».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 13 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 settembre 1996, prot. n. 22402/3138).

96R0809

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 22.

Criteria relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 20 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Albo regionale degli enti ausiliari

1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e l'azione svolta dagli organismi del privato-sociale configurati quali enti ausiliari previsti dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove perciò lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. A tal fine istituisce, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 309/1990, l'Albo regionale degli enti ausiliari che, senza fini di lucro, operano con una o più sedi operative ubicate nel territorio regionale per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti.

3. Ogni singola sede operativa, intesa come organizzazione di personale, beni e attrezzature finalizzate allo svolgimento di una o più fasi dei programmi suddetti, deve essere iscritta all'Albo ancorché facente capo a un unico Ente ausiliario.

4. Le sedi operative possono essere:

a) residenziali quando svolgono i programmi di cui al comma 2 con ospitalità e attività disimpegnate nel corso dell'intera giornata;

b) semi-residenziali quando l'ospitalità e le attività sono svolte per almeno otto ore al giorno e per non meno di cinque giorni alla settimana;

c) territoriali ovvero operanti con modalità diverse da quelle residenziali o semi-residenziali, con prevalenza di interventi a carattere preventivo, accoglienza, autoaiuto, ascolto, orientamento, reinserimento sociale, intra ed extra-moenia, all'interno di progetti definiti e coordinati, d'intesa col SERT competente territorialmente.

Art. 2.

Commissione permanente sulle tossicodipendenze

1. Per permettere una più stretta integrazione fra operatori e servizi pubblici e operatori e servizi del privato-sociale e per dotare la Regione Puglia di un organo consultivo nella elaborazione delle politiche concernenti le tossicodipendenze e le altre tematiche a esse correlate, viene istituita una Commissione paritetica permanente presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato.

2. Fanno parte di tale Commissione n. 6 esperti di parte pubblica, di cui uno esperto in igiene pubblica, cinque operanti nei SERT, ovvero uno per ambito provinciale e n. 6 esperti in rappresentanza degli enti ausiliari. I componenti di parte pubblica sono nominati dall'Assessore alla sanità. Per l'elezione dei componenti del privato-sociale l'Assessore regionale alla sanità convoca, con raccomandata AR, almeno dieci giorni prima della data fissata, l'Assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti ausiliari iscritti all'Albo; l'Assemblea elegge i sei operatori del privato-sociale sulla base delle preferenze espresse dai presenti, essendo esclusa la partecipazione mediante delega.

3. La Commissione si riunisce almeno trimestralmente, convocata dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità individuato dal Coordinatore del Settore, il quale garantisce anche i supporti tecnici e logistici per il funzionamento della Commissione.

4. La Commissione svolge funzioni consultive; essa deve essere obbligatoriamente sentita in fase preliminare in ordine alla programmazione e alla verifica di atti e attività della Regione concernenti le materie oggetto della presente legge. Alla Commissione e ai singoli suoi componenti deve pervenire, in via preventiva e in forma gratuita, la documentazione necessaria per il migliore espletamento delle sue funzioni.

5. La Commissione, entro un mese dalla data del suo insediamento, si doterà di un proprio regolamento interno, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. La Commissione dura in carica due anni; i suoi componenti possono essere rinnovati. Ai lavori della Commissione possono partecipare anche esperti esterni di volta in volta individuati e invitati per assicurare i necessari apporti tecnici; la proficua partecipazione ai lavori della Commissione, su richiesta della stessa, da parte di funzionari della Regione e delle Unità sanitarie locali costituisce compito d'istituto.

6. La Commissione costituisce, inoltre, sportello informativo per i soggetti interessati o coinvolti dalle materie oggetto della presente legge, assicurando la circolarità delle informazioni.

Art. 3.

Requisiti soggettivi

1. Sono iscritti all'Albo degli enti ausiliari pugliesi i soggetti che, senza fini di lucro, gestiscono strutture per la prevenzione, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e che siano dotati:

a) di personalità giuridica di diritto pubblico o privato;

b) della qualità di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile;

c) della qualità di organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;

d) della qualità di cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti nei rispettivi registri o albi, ove istituiti.

3. Fatte salve le associazioni riconosciute, ai fini esclusivi della presente legge e della iscrizione all'Albo di cui all'art. 1, un'associazione è considerata riconoscibile in presenza delle seguenti condizioni:

a) che la costituzione dell'associazione risulti in forma pubblica;

b) che esistano accordi associativi relativi all'organizzazione adottati in forma pubblica;

c) che le risorse dell'associazione risultino congrue in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge con riferimento agli specifici programmi da realizzare;

d) che le norme organizzative siano tali da garantire il funzionamento dell'ente in relazione allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione;

e) che esistano norme che stabiliscono le condizioni per l'ammissione di nuovi associati.

Art. 4.

Requisiti strutturali

1. Il soggetto che richiede l'iscrizione è tenuto a dimostrare il possesso delle prescritte licenze, concessioni o autorizzazioni, salvo che non documenti che la pratica relativa è stata inoltrata ed è in via di espletamento; in questo caso, l'ente richiedente è iscritto con riserva ed è fatto carico al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dare urgente corso, d'intesa altresì con altri referenti, istituzionali e non, alle procedure specifiche e ai provvedimenti finalizzati ad adeguare gli strumenti urbanistici esistenti in modo da rendere compatibili gli interventi socio-assistenziali di cui alla presente legge con la vigente normativa in materia di insediamenti produttivi, di

tutela del suolo e del paesaggio, con conseguente puntuale e tempestiva notificazione all'ente richiedente e all'Assessore regionale alla sanità in tal senso il Sindaco attiverà accordi di programma e intese ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e altra normativa.

2. Le sedi operative possono essere ubicate sia in aree urbane, di insediamento abitativo, che in aree rurali e a insediamento artigianale.

3. In ogni sede residenziale, nelle more della delibera di Consiglio regionale di cui al comma 9, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:

- a) camera da letto con massimo otto posti e una superficie minima di 4 mq. per ospite;
- b) servizi igienici: WC e lavabi: uno per ogni quattro ospiti; docce: una per ogni otto ospiti;
- c) locali per pranzo e soggiorno: minimo 2 mq. per ogni ospite;
- d) locali per cucine e dispensa: complessivamente minimo 1 mq. per ogni ospite;
- e) locali per operatori: minimo 10 mq. complessivi;
- f) locali e spazi per attività socio-ricreative ed ergoterapeutiche: complessivamente 10 mq. per ogni ospite.

4. Per le sedi semiresidenziali gli spazi di cui al comma 3 esclusi quelli di cui alla lettera a), vanno garantiti con un fattore di correzione in riduzione del dieci per cento.

5. Le sedi operative territoriali devono assicurare un numero di locali e di servizi igienico-sanitari adeguato e coerente con il progetto di intervento, definito ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c).

6. Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico. In particolare, la qualità e quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi devono permettere una buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità.

7. L'Ente locale e la USL territorialmente competente concorderanno, per quanto di competenza, con l'ente ausiliario gli interventi, le procedure e gli impegni finanziari integrati per la soluzione dei problemi di carattere logistico e di adeguamento strutturale tesi al perseguimento delle comuni finalità di prevenzione o socio-assistenziali.

8. La capacità ricettiva delle sedi operative a carattere residenziale non può essere superiore a trenta unità, consentendosi, per le sedi operative con capacità superiore, solo l'organizzazione di un altro modulo comunque non superiore a trenta unità. Le sedi operative esistenti dovranno adeguarsi alle indicazioni predette entro il termine massimo di due anni.

9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta — che all'uopo si avvale della Commissione di cui all'art. 2 — entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi e i criteri in ordine ai requisiti strutturali minimi inderogabili non sottoponibili a riserva e per l'uniforme applicazione sull'intero territorio regionale dell'art. 3, comma 6, dell'atto d'intesa Stato-Regioni (D.M. sanità 19 febbraio 1993, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993).

Art. 5.

Requisiti funzionali

1. L'attività degli enti ausiliari deve essere svolta in conformità al progetto e al regolamento interno di ciascuna sede operativa tenendo conto delle indicazioni programmatiche della Regione.

2. Il progetto di intervento, in relazione alle finalità proprie della sede operativa, deve ispirarsi ai seguenti criteri e obiettivi:

- a) rispettare i fondamentali diritti della persona ed escludere nelle diverse fasi dell'intervento ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;
- b) promuovere il raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturità e di autonomia;
- c) descrivere la metodologia degli interventi con riferimento ai principi informativi dell'attività degli operatori, alla definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento del progetto stesso, alla descrizione degli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti, alle modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature;

d) indicare se e come sono previsti interventi inerenti i minori, i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o agli arresti domiciliari o altre tipologie di soggetti che necessitano di una diversificazione e specificità all'interno del progetto.

3. Il regolamento interno deve prevedere espressamente:

- a) la garanzia che gli utenti, prima dell'ammissione, siano informati sugli obiettivi del progetto, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto e diano il proprio assenso. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso è convalidato da chi esercita la potestà parentale;
- b) le modalità di ammissione, di fruizione del servizio e di ammissione;
- c) le regole di convivenza, anche con riguardo alle norme comportamentali e all'educazione e tutela della salute;
- d) le prestazioni e i servizi forniti agli utenti, specificando quelli ricompresi nelle rette rivenienti dalle USL e per i quali è sancito il divieto di richiedere anticipazioni o contributi finanziari agli utenti o alle loro famiglie;
- e) le attività educative e riabilitative regolarmente svolte.

4. Tutte le sedi operative devono inoltre:

- a) utilizzare modalità di registrazione dei dati inerenti le diverse prestazioni nonché una cartella personale degli utenti i cui dati devono essere coperti dal segreto professionale;
- b) provvedere alla copertura assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli utenti e dagli operatori secondo le normative vigenti;
- c) garantire, con il coinvolgimento responsabile e partecipato degli utenti, una efficace organizzazione delle attività connesse al progetto di intervento (pulizia dei locali, cucina, lavanderia, prestazioni lavorative, hobbies, ecc.). Tale organizzazione deve essere garantita anche nelle strutture semiresidenziali, in relazione con i tempi di apertura e con gli specifici interventi effettuati, nonché nelle strutture territoriali.

Art. 6.

Personale

1. Ogni struttura deve possedere personale adeguato, in numero e qualità, alla tipologia dell'intervento praticato.

2. Il personale operante in ogni struttura deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato, ove richiesto, dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.

3. Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area pedagogico-riabilitativa o all'area terapeutico-riabilitativa, il personale deve essere costituito secondo le disposizioni previste dall'art. 5, commi 3 e 4, del D.M. sanità 19 febbraio 1993, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993, e successive modificazioni.

4. La continuità della presenza assistenziale deve essere assicurata nell'intero arco delle ventiquattro ore, giornaliera nelle strutture residenziali, avvalendosi anche dell'apporto di altri operatori dipendenti, volontari o obiettori, adeguatamente formati. Per ogni modulo operativo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.M. sanità 19 febbraio 1993, nelle ore diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea di almeno due operatori, dei quali almeno uno in possesso delle qualifiche professionali sopra citate. Quando si tratti di comunità semiresidenziale, deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore.

5. Ai fini della presente legge, il termine «personale» esprime l'indicazione numerica delle persone, con le relative funzioni, occorrenti per soddisfare le esigenze comuni al funzionamento ordinario e continuativo della struttura, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che venga data ai singoli rapporti di prestazione lavorativa.

6. Per le strutture territoriali l'ente ausiliario si avvale delle prestazioni di figure professionali specifiche che risultino necessarie per la realizzazione del proprio programma di intervento.

7. L'ente ausiliario e il SERT territorialmente competente devono assicurare programmi comuni di aggiornamento e formazione per gli operatori pubblici e del privato sociale individuando aree formative integrate. A tal proposito la USL competente assicurerà l'accesso a finanziamenti propri.

Art. 7.

Responsabile e referenti di sede operativa

1. In ogni sede operativa deve essere individuato, con atto formale, un responsabile della struttura, il quale può, a sua volta, indicare dei referenti per singole aree di intervento, secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. sanità 19 febbraio 1993.

Art. 8.

Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale e per l'apertura di nuove sedi

1. La domanda di iscrizione all'Albo regionale, redatta in triplice copia e indirizzata all'Assessorato regionale alla sanità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. La domanda deve essere consegnata al SERT competente territorialmente, che ne restituirà copia, con data di ricezione, all'ente ausiliario e provvederà a trasmettere l'originale al Presidente della Giunta regionale dopo aver espletato l'attività istruttoria di cui all'art. 9 della presente legge.

2. Alla domanda va allegata la documentazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. sanità 19 febbraio 1993 e successive modificazioni.

3. Alla domanda deve, inoltre, essere allegata una relazione informativa dalla quale risultino:

a) l'indicazione del responsabile legale dell'ente, dell'associazione, dell'organizzazione di volontariato o della cooperativa e del responsabile della/e sede/i operativa/e;

b) il numero e la tipologia dell'utenza;

c) l'indicazione della/e sede/i operativa/e in cui viene svolta l'attività;

d) la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare presso la/e sede/i operativa/e;

e) i programmi relativi alle attività che si intendono svolgere;

f) l'elenco del personale che si intende utilizzare, con l'indicazione delle rispettive professionalità;

g) eventuali previsioni di interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d);

h) l'elenco delle prestazioni fornite.

4. Alla domanda devono altresì essere allegati:

a) i documenti dai quali risulti il possesso dei requisiti strutturali;

b) il regolamento interno dell'ente e della/e sede/i operativa/e;

c) i modelli di rilevazione dei dati inerenti l'intervento specifico dell'ente e la cartella personale dell'utente.

5. Per l'apertura di nuove sedi operative deve essere presentata, con le modalità di cui al comma 1 domanda corredata di una relazione comprendente tutti gli elementi di cui al comma 3 nonché i documenti di cui al comma 4, lettera a), e, solo in quanto diversi da quelli delle altre sedi operative, quelli di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma.

Art. 9.

Attività istruttoria

1. L'attività istruttoria per l'iscrizione all'Albo regionale è espletata dal SERT territorialmente competente in relazione alla sede operativa in collaborazione col Servizio igiene pubblica, medicina legale e sicurezza del lavoro e si esplica mediante esame della domanda e della documentazione, visita alla struttura, colloqui con il richiedente l'iscrizione.

2. L'attività istruttoria concerne la verifica dei requisiti prescritti dagli articoli da 3 a 6 della presente legge e può comportare la richiesta di integrazione della documentazione già prodotta quando ciò sia indispensabile per la valutazione di detti requisiti.

3. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale determina le modalità per il coordinamento dell'attività istruttoria del Servizio per le tossicodipendenze con quella degli altri Servizi della stessa Unità sanitaria locale.

4. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la trasmette in originale all'Assessore regionale alla sanità corredata delle risultanze istruttorie. Il termine è sospeso quando sia necessario acquisire documentazione integrativa ai sensi del comma 2 e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono all'Unità sanitaria locale i documenti o i dati richiesti.

Art. 10.

Iscrizione all'Albo

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'art. 8, esamina le risultanze istruttorie da parte degli uffici competenti ovvero dei funzionari regionali preposti ai settori e agli uffici competenti individuati, coordinati dall'Assessore alla sanità, nel caso in cui risultino accertati i requisiti di cui alla presente legge, dispone l'iscrizione della sede operativa dell'ente richiedente all'Albo regionale e ne dà comunicazione alla USL e al Comune competenti territorialmente nonché all'ente ausiliario; nel caso in cui i requisiti prescritti non risultino sufficienti, l'Assessore alla sanità rigetta l'iscrizione con provvedimento motivato.

2. Il termine di cui al comma 2 è sospeso quando l'Assessore alla sanità ritenga necessario richiedere una integrazione della documentazione finalizzata alla valutazione dei requisiti prescritti e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono i documenti o i dati richiesti.

3. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

4. Nel caso in cui sia disposta l'iscrizione, l'atto relativo è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. In qualsiasi fase del provvedimento l'Assessore regionale alla Sanità può avvalersi della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 11.

Formazione

1. La Regione, gli enti locali, le USL e gli enti ausiliari, direttamente o per il tramite di altri organismi o enti, pubblici o privati, nell'ambito delle rispettive competenze e con le modalità prescritte dalle norme vigenti, assicurano la formazione permanente e sistemica di tutto il personale degli enti ausiliari pubblici e del privato sociale, nell'ottica dell'integrazione delle risorse professionali e del lavoro di rete sul territorio.

2. In attuazione dell'art. 127, comma 3, del D.P.R. 309/1990, l'Assessore regionale alla sanità, acquisito il parere obbligatorio della Commissione di cui all'art. 2, predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di formazione per l'anno successivo, articolandolo sull'intero territorio regionale in modo coordinato e comunque coerente con il quadro normativo e programmatico, definendone la relativa spesa.

Art. 12.

Rette

1. L'Assessore regionale alla sanità, entro il 31 ottobre di ogni anno, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 2, determina:

a) la misura ovvero il sistema di riferimento per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione, da parte delle sedi private e pubbliche, delle attività residenziali, semiresidenziali e territoriali, secondo parametri rivenienti dagli Accordi nazionali di cui all'art. 10 dello schema tipo di convenzione di cui al D.M. sanità 19 febbraio 1993, integrati e/o modificati sulla base delle tipologie di interventi e sedi, presenti sul territorio regionale;

b) le modalità e i tempi di corresponsione delle rette.

Art. 13.

Vigilanza

1. Le attività amministrative di vigilanza sugli enti ausiliari sono svolte dai Servizi delle USL di cui all'art. 9, comma 1, in conformità ai principi, agli scopi e alle disposizioni contenute nel D.P.R. 309/1990 e nella presente legge.

2. L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche almeno annuali e riguardanti tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l'iscrizione. Essa è finalizzata ad accertare:

a) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali si è dato luogo all'iscrizione;

b) il rispetto dei diritti degli utenti.

3. Delle risultanze della visita viene redatto verbale, anche in contraddittorio fra le parti, ove sussistente, nel quale vengono riportate le eventuali inosservanze e inadempienze riscontrate nonché le prescrizioni per rimuoverle e il termine per porle in essere; il responsabile della sede operativa fa constare dal verbale le sue osservazioni e/o controdeduzioni.

Art. 14.

Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale quando, anche a seguito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 13, venga accertato:

a) il venir meno di uno dei requisiti soggettivi dell'ente ausiliario previsti dall'art. 3 della presente legge;

b) il venir meno dei requisiti strutturali, funzionali e di personale la cui sussistenza determina il decreto di iscrizione;

c) la sussistenza di gravi e/o reiterate carenze di funzionamento ovvero persistenti violazioni di norme di legge o di regolamento che comportino rilevanti pregiudizi per gli utenti e/o per gli operatori.

2. L'Assessore regionale alla sanità, prima di disporre la cancellazione ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, può diffidare l'ente ausiliario a ripristinare le originarie condizioni ovvero a far cessare le violazioni, assegnando un termine congruo in relazione agli adempimenti da svolgere, comunque non superiore a trenta giorni, dandone contestuale informazione al Direttore generale della USL territorialmente competente perché, allo scadere del termine suddetto, venga tempestivamente verificata, in contraddittorio con il responsabile della sede operativa, l'ottenimento della diffida.

3. In caso di ente ausiliario dotato di più sedi operative, la cancellazione dall'Albo ai sensi del comma 1, lettere b) e c) è limitata alla/e sede/i inadempiente/i.

4. Il decreto di cancellazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e notificato al rappresentante legale dell'ente ausiliario, al Direttore generale della USL territorialmente competente e al Sindaco del Comune ove è ubicata la sede operativa.

5. Contro il decreto di cancellazione è ammesso ricorso agli Organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato espressamente dalla presente legge si fa riferimento al D.P.R. 309/1990, al D.M. sanità 19 febbraio 1993, così come successivamente integrati e modificati, nonché alla normativa nazionale e regionale richiamata dagli stessi atti normativi.

2. Per quanto non specificato diversamente nella presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Art. 16.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata l'efficacia dell'Albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il legale rappresentante degli enti iscritti all'Albo provvisorio devono indirizzare all'Assessorato regionale alla sanità, per il tramite del SERT nel cui territorio è ubicata ciascuna sede operativa, domanda di iscrizione all'Albo definitivo, redatta in triplice copia e con firma autenticata nei modi di legge, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'atto costitutivo o lo Statuto nonché gli atti o i documenti elencati ai commi 3 e 4 del precedente art. 8 non hanno subito variazioni o dalla quale risultino specificate tutte le variazioni intervenute. Una copia della domanda viene restituita all'ente ausiliario con la relativa data di ricezione; la seconda copia verrà inviata all'Assessorato regionale alla sanità unitamente agli atti conseguenti all'attività istruttoria; l'altra copia verrà conservata dal SERT insieme a detti atti.

3. L'attività istruttoria è espletata dal SERT secondo quanto prescritto all'art. 9 e con le specificazioni di cui al successivo comma 4, in modo che le relative operazioni siano concluse di norma entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. L'Assessore regionale alla sanità, avvalendosi della collaborazione della Commissione di cui all'art. 2 ed entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento, definisce gli schemi delle relazioni istruttorie, diversificate in base alle diverse tipologie di intervento, ai quali i SERT devono attenersi per garantire la necessaria uniformità di comportamento. Nelle more di tale definizione i SERT utilizzeranno i riferimenti contenuti negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge per una prima verifica dei requisiti ivi prescritti.

5. La Commissione di cui all'art. 2 è costituita, in sede di prima attuazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'elezione dei componenti in rappresentanza del privato sociale, l'Assessore o un suo delegato, non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con raccomandata A.R., da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata, convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti legali degli enti ausiliari iscritti all'Albo provvisorio.

6. L'Assessore regionale alla sanità, accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata consentita l'iscrizione all'Albo provvisorio, in base alla documentazione prodotta ai sensi dei commi 2 e 3, dispone, con proprio decreto, l'iscrizione dell'ente nell'Albo definitivo; nel caso in cui sia accertato il venir meno dei requisiti soggettivi, funzionali, strutturali e di personale, emana motivato decreto di diniego dell'iscrizione definitiva.

7. Per gli enti e le sedi operative iscritte all'Albo provvisorio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, tale iscrizione è mantenuta, con riserva, con riferimento e in attuazione dell'art. 3, comma 6, D.M. sanità 19 febbraio 1993 di approvazione dell'atto di intesa Stato-Regioni, anche in assenza di alcuni dei requisiti strutturali dei locali nell'intesa che, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo adeguamento dei locali sia portato a termine. Il termine viene fissato dalla Regione; trascorso inutilmente detto termine l'iscrizione si intende revocata.

8. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione all'Albo definitivo emesso ai sensi del comma 6 è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

9. In sede di prima applicazione della presente legge, in ordine di equipollenza dei titoli, si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) si intende equiparato al possesso delle qualifiche professionali di cui all'art. 5 dell'Atto d'intesa Stato-Regioni, D.M. sanità 19 febbraio 1993, il proficuo esercizio per almeno due anni in strutture pubbliche o private, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'attività di educatore o operatore in strutture di prevenzione, recupero e reinserimento sociale per tossicodipendenti. La relativa attestazione è rilasciata dal rappresentante legale delle strutture interessate, sotto la propria personale responsabilità, sulla base di documentazione curriculare individuale, allegando relazione del responsabile del SERT competente territorialmente in ordine alla verifica della documentazione prodotta e dei requisiti richiamati nella stessa. Nello specifico, viene riconosciuta la qualifica di educatore a chi ha titolo di studio almeno di scuola media superiore, qualifica di operatore e chi ha titolo di studio di scuola media inferiore, fermo restando quanto previsto in ordine all'esercizio dell'attività per due anni;

b) ai soggetti di cui alla lettera a) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano da meno di due anni la descritta attività lavorativa o convenzionata o volontaria il titolo equipollente di educatore o operatore verrà riconosciuto previa frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e riqualificazione di durata annuale, con superamento del relativo esame finale;

c) ai soggetti ex-tossicodipendenti che hanno positivamente ultimato il progetto riabilitativo ed espletato successivamente attività di educatore o operatore per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, giusta formale attestazione del responsabile della struttura, verranno riconosciuti i titoli equipollenti di educatore e operatore, in analogia a quanto previsto alla lettera a), in relazione al titolo di studio posseduto (scuola media superiore per educatore, scuola media inferiore per operatore); per gli stessi, in caso di attività espletata da meno di due anni si applica quanto previsto alla lettera b);

d) gli obiettori di coscienza possono essere inseriti nelle attività delle sedi operative in conformità al titolo di studio da essi posseduto e possono, inoltre, essere ammessi ai corsi di cui alla lettera b) computando, a tal fine, il tempo impiegato nell'espletamento del servizio sostitutivo civile;

e) i soggetti che dovranno frequentare i relativi corsi di aggiornamento e riqualificazione saranno considerati come «facenti funzione» di operatore qualificato fino all'ultimazione del corso e al conseguimento del titolo equipollente, ai fini della valutazione della consistenza organica di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. sanità 19 febbraio 1993;

f) i corsi, che saranno organizzati dalla Regione in tutte le Province attraverso le Università, la Scuola superiore di sicurezza e servizio sociale della Provincia di Bari e altri enti abilitati a organizzare corsi di formazione professionale, saranno articolati in periodi semestrali: il primo teorico-pratico per la formazione attitudinale di base, il secondo di formazione e aggiornamento specifico (specialistico) in settori individuati e diversificati secondo le figure professionali. Gli stessi corsi saranno attivati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con apposita delibera della Giunta regionale saranno definiti i rapporti e il concorso finanziario degli enti ausiliari che fruiranno delle attività di formazione per il proprio personale dipendente, convenzionato o volontario. La mancata attivazione dei corsi entro il suddetto termine comporterà il riconoscimento della qualifica di educatore o di operatore di comunità a soggetti che abbiano frequentato con esito positivo appositi corsi organizzati anche da enti ausiliari secondo programmi e modalità organizzative che dovranno ottenere il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 2, la quale dovrà esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei programmi; trascorso tale termine i programmi si intendono approvati. Nel caso, invece, che la Commissione esprima motivate osservazioni e prescrizioni sui programmi come sopra presentati, gli stessi enti dovranno conformarsi adeguatamente, pena la loro inammissibilità con il conseguente mancato riconoscimento dei corsi.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale alla sanità, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 2 e tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma 9, definisce le modalità di espletamento, a regime, della formazione del personale pre-service e in service nonché il periodo di prova del personale alla prima esperienza nel settore specifico.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Gli oneri connessi con l'attuazione della presente legge trovano copertura nel cap. 0741090 del bilancio di previsione 1996 e successivi «Trasferimento alle AUSL, Aziende ospedaliere e IRCCS pubblici del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 settembre 1996

DISTASO

96R0878

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 30.

Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 10 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 e dall'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del Veneto nel processo di integrazione europea intende assicurare:

- a) la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;
- b) una organica informazione sulle politiche regionali comunitarie;
- c) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea.

2. La presente legge disciplina altresì l'adempimento, da parte della Regione, degli obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato alla Unione europea, nonché le procedure da osservarsi in ambito regionale per l'attuazione degli interventi comunitari.

Art. 2.

Dipartimento per le relazioni comunitarie

1. È istituito nell'ambito della Segreteria generale della programmazione il Dipartimento per le relazioni comunitarie con sede in Bruxelles che opera in collaborazione con la cabina di regia regionale di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 102.

2. Il dipartimento svolge attività di collegamento fra la Regione e le istituzioni comunitarie sulle materie di competenza regionale nonché:

- a) favorisce la presenza e la partecipazione di rappresentanti della Regione negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;
- b) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della Regione sulle norme e i provvedimenti comunitari;
- c) realizza studi e approfondimenti sulle norme e i provvedimenti comunitari di interesse per la Regione;
- d) coordina le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche venete, gli enti locali, le associazioni e gli altri organismi rappresentativi di interessi collettivi e l'Unione europea relative alla presentazione di progetti, partecipazione a programmi e alle iniziative comunitarie.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica del dipartimento, nell'ambito dell'organico del personale regionale, i criteri e le modalità di funzionamento del dipartimento, nonché le condizioni per la nomina ed il trasferimento del relativo personale e il trattamento economico spettante allo stesso.

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. All'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunta la seguente lettera:

«a bis) dipartimento per le relazioni comunitarie».

Art. 4.

Istituzione presso il Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria

1. È istituita, nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura per l'informazione e lo studio delle problematiche comunitarie.

2. L'Ufficio di Presidenza ne organizza le funzioni e ne determina la dotazione organica nell'ambito dell'organico del personale regionale.

Art. 5.

Partecipazione al processo normativo

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, interviene nel processo normativo comunitario.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1 il Consiglio regionale formula osservazioni da presentare al Governo sui progetti di regolamento, di raccomandazione e di direttiva dell'Unione europea.

Art. 6.

Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari

1. La proposta generale relativa ai documenti unici di programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Veneto interessate dagli obiettivi 2 e 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 viene predisposta dalla Giunta regionale e sulla proposta, il Consiglio regionale approva una specifica risoluzione.

2. La Giunta regionale svolge l'attività di partenariato con lo Stato e l'Unione europea sulla base della risoluzione di cui al comma 1. La Giunta regionale provvede ad assicurare quanto necessario all'approvazione degli interventi previsti nella proposta di cui al comma 1, nonché a fornire all'autorità comunitaria i chiarimenti e le eventuali modifiche ed integrazioni richieste.

3. Gli atti definitivi conseguenti all'attività di partenariato sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta. Gli adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi consistenti nell'introduzione o nell'abolizione di assi o misure sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario.

4. Ogni anno in occasione della presentazione del bilancio di previsione la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure, compatibili con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni comunitarie e statali, per l'esame, in Commissione ed in Aula, degli atti di cui alla presente legge.

Art. 7.

Modalità di realizzazione degli interventi

1. Per i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali sia rilevante l'apporto degli enti locali, sia in funzione diretta che come riferimento alle iniziative presenti sul territorio, la Giunta regionale può attuare, in via convenzionale, particolari forme di coinvolgimento anche assegnando alle province compiti istruttori.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concernente le provvidenze comunitarie, può promuovere la conclusione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 800 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 84748 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996, e contemporanea istituzione del capitolo n. 3464 denominato «Spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Dipartimento per le relazioni comunitarie».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1996

GALAN

96R0828

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 78.

Art. 33, legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 - Approvazione ed allegazione bilanci preventivi Aziende diritto allo studio universitario di L'Aquila, Chieti e Teramo per l'esercizio 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 81/77, è disposta l'approvazione e l'allegazione, a quello regionale, dei bilanci per l'esercizio 1996 delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, con un finanziamento regionale di:

L. 4.500.000.000 sul cap. 41431;

L. 3.500.000.000 sul cap. 41511;

L. 500.000.000 sul cap. 42322,

per effetto delle leggi regionali 15 gennaio 1982, n. 13 e 6 dicembre 1994, n. 91.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1047

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 79.

Rifinanziamento della L.R. 5 settembre 1991, n. 59 relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 4 e riferiti al recepimento del P.R.P.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire, l'erogazione dei contributi per il recepimento del Piano Regionale Paesistico ai rimanenti Comuni aventi diritto, è rifinanziata, per l'anno 1996 la L.R. 5 settembre 1991, n. 59.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 550.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 15 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 15 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1048

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 80.

Rifinanziamento della L.R. 39/95 - Provvedimenti concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto organizzativo delle aziende autonome di soggiorno e turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario

1. Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma della L.R. 4 aprile 1995, n. 39 è assegnato alle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (A.A.A.S.T.) un ulteriore contributo straordinario di L. 2.000.000.000 (duemiliardi).

2. Il contributo straordinario viene ripartito tra le A.A.A.S.T. che abbiano documentato un disavanzo risultante dal conto consuntivo 1995, ovvero un deficit da finanziare nel Piano di estinzione delle passività, redatto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3 e reso esecutivo dalla Giunta regionale in sede di controllo.

3. Il contributo straordinario viene assegnato a ciascuna A.A.S.T. mediante riparto proporzionale rispetto ai disavanzi e/o deficit di cui al comma che precede ed è destinato esclusivamente al pagamento di passività sorte prima del 31 dicembre 1995 ed iscritte nel conto consuntivo o nel piano di estinzione.

4. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge in favore delle A.A.A.S.T. viene effettuata secondo le modalità previste all'art. 1, quarto comma, della L.R. 39/95. Il termine per la presentazione del rendiconto delle partite debitorie pregresse estinte, di cui allo stesso art. 1, quarto comma, L.R. 39/95 cit., viene prorogato fino al 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'ulteriore stanziamento di cui alla presente legge.

Art. 2.

Utilizzo dei canoni di locazione di cui all'art. 4 L.R. 16/92

1. I canoni di locazione, di cui all'art. 4 della L.R. 11 febbraio 1992, n. 16, relativi a semestralità pregresse e non utilizzati per l'ammortamento dei mutui di cui alla stessa legge regionale, sono destinati prioritariamente all'estinzione delle partite debitorie incluse nel Piano di estinzione delle passività, di cui all'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3, previa definizione di accordi transattivi coi creditori, ed, in subordine, alla copertura degli oneri di gestione.

Art. 3.

Compenso straordinario ai Commissari delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo

1. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione della presente legge e delle LL.RR. 16/92, 39/95 e 3/96, ai Commissari preposti alle A.A.A.S.T. è assegnato, in prededuzione sul

contributo di cui all'art. 1, un compenso straordinario che verrà determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della massa debitoria definita ed estinta.

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 4 L.R. 17 gennaio 1996, n. 3

1. Gli atti amministrativi da adottare, ai sensi delle norme contenute nel Capo VII del D.Lgs. 25 gennaio 1955, n. 77, richiamato dall'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3 sono:

riaccertamento straordinario dei residui attivi, dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio;

piano di estinzione delle passività;

rendiconto della liquidazione delle passività pregresse;

ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

2. Ai sensi dell'art. 88, comma 10, del richiamato D.Lgs. 77/95, l'organo di revisione contabile verifica la rispondenza tra piano di estinzione ed effettiva liquidazione delle pregresse passività.

3. Le funzioni di controllo sugli atti di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte dalla Giunta regionale, ai sensi della L.R. 19 marzo 1996, n. 18.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. I contributi oggetto della presente legge sono ripartiti e liquidati alle AA.AA.S.T. mediante delibera della Giunta regionale.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 2.000.000.000, si provvede ai sensi della legge regionale di contabilità, 29 dicembre 1977, n. 81, mediante prelievo dal fondo globale iscritto al Cap. 323000 - elenco n. 3 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996.

3. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell'esercizio finanziario 1996 è iscritto, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento di L. 2.000.000.000 sul pertinente Cap. 242444, denominato: «Interventi in favore delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 81.

Rifacimento della legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91 concernente interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al Progetto Erasmus.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 25 ottobre 1989, n. 91 concernente: «Interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al Progetto Erasmus» è autorizzata la spesa di L. 350.000.000.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 4 della L.R. 25 ottobre 1989, n. 91, sono corrisposti, nei limiti delle disponibilità finanziarie e con eventuale riduzione della quota mensile in proporzione al numero dei partecipanti, agli studenti universitari che attuano progetti Erasmus, nell'ambito del programma comunitario Socrates, riferiti all'anno accademico 1995/96.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 350.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996:

Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione L. 350.000.000;

Cap. 42412 che assume la seguente nuova denominazione «Interventi a favore degli studenti partecipanti al progetto ERASMUS» - in aumento L. 350.000.000.

La partita n. 20 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 82.

Modifiche ed integrazione alla L.R. 20 settembre 1988, n. 84 - Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del teatro stabile (T.S.A.) e dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la definitiva estinzione della situazione debitoria del Teatro Stabile Abruzzese, già Teatro Stabile di L'Aquila, a partire dall'esercizio 1997, il contributo annuo previsto all'art. 2 della L.R. n. 84 del 20 settembre 1988, è incrementato di un importo massimo di lire 600 milioni (seicentomilioni) per una durata non superiore a 15 anni. La erogazione di tali somme è subordinata alla presentazione, da parte del Teatro Stabile Abruzzese, della documentazione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 2 della suddetta L.R. n. 84/1988.

2. La somma determinata ai sensi dell'art. 2, lettere a) e b) della legge regionale 20 settembre 1988, n. 84, è incrementata di un massimo di lire 375.000.000 che il Teatro Stabile Abruzzese erogherà in favore dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (A.T.A.M.) su autorizzazione della Giunta regionale. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte dell'A.T.A.M. stessa di documentazione probante l'esistenza del debito da ripianare.

3. La fidejussione regionale di cui al terzo comma della richiamata L.R. 84/1988, è estesa alle rate del mutuo autorizzato con la presente legge regionale.

Art. 2.

1. All'onere di preammortamento derivante dalla stipula del mutuo previsto dal precedente articolo, ammontante a lire 300 milioni per il 1996, si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale - elenco n. 3 - quota parte della partita n. 3 denominata «Interventi a favore del Teatro della Regione».

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono inserite le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»: in diminuzione lire 300 milioni;

Cap. 62428 - che assume la seguente denominazione: «Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese»: in aumento lire 300 milioni.

3. Il contributo annuo di lire 600 milioni di cui all'art. 1 della presente legge è iscritto, a partire dall'esercizio 1997 sul corrispondente capitolo del pertinente bilancio.

4. Il contributo di cui al comma che precede è conservato fra le partite contabili per l'intera durata del mutuo stesso.

5. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale al settore 6 «Organizzazione della cultura e relative strutture».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 83.

Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in applicazione dei principi enunciati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di favorire le politiche rivolte a valorizzare l'autogoverno degli Enti locali operanti nel proprio territorio e una cultura tesa a creare spazi di autonomia e responsabilità, nel necessario coordinamento dei livelli istituzionali e degli obiettivi, incentiva la promozione delle Associazioni regionali delle Autonomie locali, fra le più rappresentative a livello nazionale.

Art. 2.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta regionale favorisce il coordinamento fra le Associazioni regionali, al fine di agevolare la loro unità di azione, erogando contributi per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle autonomie locali.

2. A tale scopo la Giunta regionale, previa convenzione, è autorizzata a mettere a disposizione delle Associazioni di cui all'art. 1 adeguati locali, in uso gratuito, dotati di strumenti informatici, nell'ambito del Settore Enti Locali della stessa Giunta.

Art. 3.

1. Le Associazioni di cui all'art. 1 si attivano perché gli Enti locali della Regione possano accedere, tempestivamente, alle informazioni e all'attività di consulenza e assistenza del Settore Enti Locali della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale promuove forme di collaborazione con le predette Associazioni, anche al fine della realizzazione di una Rivista regionale sui problemi delle Autonomie locali che sarà curata dal Settore Enti Locali della Giunta regionale - Servizio Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale - in collaborazione con il Servizio Stampa e Informazione della Giunta regionale.

Art. 4.

1. La Giunta regionale concede contributi alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, fra le più rappresentative a livello nazionale, che attivino progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e inerenti, prioritariamente, i seguenti settori di attività:

- 1) Innovazione amministrativa;
- 2) Informatica;
- 3) Riorganizzazione dei servizi pubblici locali;
- 4) Finanza e contabilità;
- 5) Comunicazione e informazione;
- 6) Personale e organizzazione.

2. La Regione concorre alla spesa globale prevista dal progetto per il 50%.

3. Il restante 50% sarà a carico dell'Associazione proponente che, a tale scopo, potrà ricevere contributi da soggetti pubblici e/o privati, con o senza finalità di lucro, fino al 25% della spesa globale del progetto.

Art. 5.

1. Le Associazioni che intendono usufruire di contributi per progetti finalizzati, ai sensi dell'art. 4, devono presentare domanda alla Regione Abruzzo ed inviarla al Settore Enti Locali della Giunta regionale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A della presente legge, deve contenere: 1) i dati utili per l'identificazione del soggetto proponente; 2) gli estremi sintetici del progetto; 3) la quantificazione della richiesta di contributo, specificando il costo globale preventivato e i tempi previsti per la realizzazione dello stesso; 4) la firma del legale rappresentante dell'Associazione proponente.

3. Alla domanda vanno altresì allegate:

a - n. 2 copie del progetto che dovrà contenere:

- 1) Finalità e contenuti;
- 2) Modalità e tempi per la realizzazione;
- 3) Evidenziazione dei costi;

b - n. 2 copie autentiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

c - n. 2 copie autentiche della deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Associazione dalla quale risulti l'approvazione del progetto e la sussistenza delle risorse finanziarie per la copertura della quota di oneri eccedenti il contributo regionale in relazione alla spesa preventivata, allegando, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, 3° comma, la documentazione comprovante l'impegno finanziario a carico di altri soggetti.

Art. 6.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Settore Enti Locali della Giunta regionale - Servizio Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale - esamina l'ammissibilità dei progetti in relazione agli elementi di cui all'art. 5, richiedendo, eventualmente, ai soggetti proponenti, chiarimenti e integrazioni di carattere formale.

Art. 7.

1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, approva i progetti e delibera il finanziamento di quelli ritenuti ammissibili sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) Progetti inerenti i settori di attività di cui all'art. 4 della presente legge;
- 2) Progetti presentati congiuntamente da più Associazioni regionali;
- 3) Progetti che favoriscono il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, con particolare riguardo a quelli tesi alla gestione associata di servizi; allo sviluppo dei comuni montani; alla fusione e alla Unione dei Comuni ovvero a forme di aggregazione fra le Autonomie locali.

Art. 8.

1. Il Servizio Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale - del Settore Enti Locali, entro il 15 giugno di ogni anno, notifica il provvedimento di concessione del finanziamento dei relativi progetti alle Associazioni proponenti.

2. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno, a loro volta, comunicare al Servizio suddetto entro i successivi 30 giorni la data d'inizio dell'attività finanziata.

3. I progetti approvati dovranno comunque essere realizzati entro i 12 mesi successivi alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Qualora i progetti di cui al comma precedente non fossero realizzati entro il termine previsto, la Giunta regionale revoca il finanziamento concesso, fatti salvi i casi di forza maggiore rimessi alla valutazione discrezionale della Giunta regionale.

5. Le Associazioni proponenti non possono presentare ulteriori progetti se non hanno compiutamente ultimato quelli in precedenza finanziati.

Art. 9.

1. L'erogazione dei contributi avviene con delibera di Giunta regionale con le seguenti modalità:

il 50% del contributo al momento dell'effettiva attivazione del progetto comunicata dall'Associazione beneficiaria al Settore Enti Locali - Giunta regionale - Servizio Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale;

il restante 50% del contributo, previa verifica contabile sull'intero contributo regionale operata dal Settore Enti Locali della Giunta regionale - Servizio Decentramento e Deleghe - Ufficio Autonomie locali e Finanza locale - sulla base della seguente documentazione:

- 1) Rendicontazione documentata del progetto;
- 2) Conto consuntivo di data non antecedente alla notifica della concessione del contributo regionale;
- 3) Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sull'attività svolta inerente il progetto finanziario.

2. L'Associazione beneficiaria del contributo deve trasmettere la suddetta documentazione, al Settore Enti Locali della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i progetti devono essere presentati, dalle Associazioni di cui all'art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; i termini per ciascuna fase del procedimento, di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente legge, non possono essere superiori a 30 giorni.

Art. 11.

La legge regionale 23 aprile 1979, n. 22, è abrogata.

Art. 12.

1. Per l'esercizio finanziario 1995 la presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sul pertinente capitolo 011523 denominato: «Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei poteri locali», il cui stanziamento sarà determinato dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

Il Commissario di Governo ha segnalato: «Errore materiale all'art. 12 comma 1, laddove il riferimento all'esercizio finanziario 1995 deve correttamente intendersi 1996».

Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

(Omissis)

96R1052

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1996, n. 74.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 «Disciplina relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e diagnostiche nell'ambiente ospedaliero».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Ai membri della Commissione consultiva regionale, compresi gli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire centomila.

2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 3/1987 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge previsti in lire diciotto milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 ottobre 1996

GHIGO

96R0867

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 1996, n. 3.

Regolamento regionale per il Servizio di cassa economale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità del regolamento e del Servizio cassa economale

1. Il presente regolamento ha per fine di stabilire i compiti e la disciplina del Servizio della cassa economale, in attuazione dell'articolo 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

2. Il Servizio di cassa economale ha quale compito di provvedere al pagamento delle spese secondo i limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo possibile esperire le procedure di rito, lo stesso deve avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento dei Settori e Servizi della Regione Piemonte.

Art. 2.

Cassa economale centrale

1. Presso il Settore Affari Amministrativi, così come previsto dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'Organizzazione degli Uffici della Regione Piemonte), opera una cassa economale centrale.

Art. 3.

Casse economali periferiche

1. Presso le Sezioni di quadrante del Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo) e presso la sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale operano casse economali periferiche.

Art. 4.

Affidamento della cassa economale centrale

1. La gestione della cassa economale centrale è affidata al responsabile del Servizio cassa economale.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, individua uno o più addetti, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, ai quali potrà essere delegato il potere di firma per atti specifici, quando ciò risulti necessario per ragioni organizzative dell'attività del Servizio cassa economale.

Art. 5.

Affidamento delle casse economali periferiche

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, individua i funzionari regionali e, per il caso di assenza ovvero impedimento di questi, i loro sostituti, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, titolari delle medesime funzioni, cui affidare la gestione delle casse economali periferiche, così come previste dall'articolo 3.

Art. 6.

Responsabilità

1. Gli affidatari delle casse economali sono personalmente responsabili delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico, e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

2. Gli affidatari sono tenuti a verificare la conformità dell'ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7.

Determinazione dell'ammontare dei fondi economali

1. L'ammontare dei fondi economali è determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, predisposta a cura del Settore Ragioneria.

Art. 8.

Deposito dei fondi economali

1. I fondi delle casse economali debbono essere depositati in appositi conti correnti bancari, intestati a «Fondo economale - Regione Piemonte», con l'indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

Art. 9.

Scritture contabili

1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse.

2. Il responsabile della cassa economale centrale dovrà altresì tenere un partitario dei «sospesi di cassa», nel quale registrare le anticipazioni effettuate.

3. A seguito di affidamento convenzionale del Servizio di Tesoreria regionale, la tenuta del giornale di cassa potrà essere affidata al medesimo tesoriere.

Art. 10.

Vigilanza sulle casse economali

1. Alla vigilanza sulle casse economali provvede il Settore Ragioneria della Regione Piemonte, tramite ispezioni e verifiche di cassa.

2. Le ispezioni saranno effettuate almeno semestralmente ed ogni qualvolta venga disposta dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore competente ovvero ad ogni sostituzione del funzionario responsabile della cassa. A conclusione dell'ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Capo II

COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

Art. 11.

Compiti

1. Con la cassa economale centrale si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di:

- a) spese d'ufficio;
- b) spese di rappresentanza;
- c) anticipazioni di cassa;
- d) anticipazioni disposte dalla Giunta regionale;
- e) spese per la formazione.

Art. 12.

Spese d'ufficio

1. In via esemplificativa ma non esaustiva, le spese d'ufficio di cui all'articolo 11, lettera a) sono:

a) le spese per acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli simili per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;

b) le spese relative a forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;

c) le spese relative al noleggio di automezzi, all'acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, alla manutenzione, alla riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, all'assicurazione obbligatoria degli automezzi regionali, nonché ai tributi ed alle altre spese relative al possesso, alla gestione ed all'alienazione degli stessi;

d) le spese relative a riparazioni, manutenzioni e trasporto di beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all'espletamento del lavoro d'ufficio, lavori di piccola manutenzione e riparazione dei locali e degli impianti;

e) spese per acquisto di libri, abbonamenti e giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;

f) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie;

g) spese postali, telegrafiche, telex, telefoniche, canoni radiofonici e televisivi, gas, acqua, energia elettrica, svincoli per trasporti ed oneri relativi;

h) spese per acquisti indifferibili di suppellettili ed attrezzature per ufficio;

i) spese per l'acquisto di valori bollati, registrazione di contratti, iscrizioni di carattere obbligatorio o di rappresentanza, pubblicazione di bandi di concorso ed avvisi di gara di appalto a mezzo di stampa;

l) spese connesse o conseguenti al rilascio di concessioni ovvero di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di sistemazione di immobili, oneri tributari in genere relativi al demanio ed al patrimonio regionali, agli accertamenti sanitari per il personale regionale;

m) spese per acquisto di buoni benzina a seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale;

n) spese derivanti dall'uso, da parte di dipendenti ovvero amministratori, dell'automezzo proprio nei casi in cui non è previsto il trattamento di missione ovvero la località di destinazione non è servita da mezzi pubblici: in tale evenienza la liquidazione avverrà con riferimento alla misura dell'indennità chilometrica in vigore al momento della missione;

o) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione ed al fine di evitare eventuali interessi di mora ovvero sovrattasse; successivamente il responsabile del Settore interessato dovrà presentare specifico rendiconto che sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale;

p) qualunque altra spesa comunque connessa, derivante ovvero conseguente a quelle previste dalle lettere che precedono.

2. Per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) ed h), il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni al netto degli oneri fiscali, con riferimento ad ognuna delle categorie di spese sopraspesificate.

3. Per le spese ricomprese entro le categorie di cui alle restanti lettere si potrà farvi fronte senza limiti di importo.

4. È, altresì, ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

Art. 13.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, di cui all'articolo 11, lettera b) sono quelle che attengono all'esercizio della funzione istituzionale della Giunta regionale e dei suoi membri e comunque con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'apparato amministrativo regionale. Esse sono ordinate dal Presidente della Giunta regionale ovvero da ognuno dei suoi componenti per mezzo di appositi buoni d'ordinazione, emessi dal Settore competente.

2. Esse debbono essere finalizzate all'intento di suscitare, nei confronti della Regione Piemonte, della sua attività e dei suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati regionali nazionali, ovvero internazionali.

3. Le suddette spese, ai fini della loro liquidazione, devono essere, a cura dell'amministratore regionale interessato, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché del numero e qualifica delle persone per le quali essa è stata sostenuta; esse debbono essere documentate con la presentazione di idonea fattura ovvero di atto equivalente, controfirmata dall'amministratore medesimo e vistata dal responsabile del Settore interessato e competente.

4. Per le somme di cui al presente articolo, il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni, I.V.A. esclusa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza.

5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:

a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente della Giunta regionale ovvero suoi componenti, con personalità o autorità estranee alla Regione;

b) addobbi di impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali, ovvero internazionali;

c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità;

d) cerimonie varie a cui partecipino personalità estranee alla Regione, quali la stampa degli inviti, l'affitto locali, gli addobbi e gli impianti vari, i servizi fotografici e gli eventuali rinfreschi;

e) doni simbolici quali targhe, medaglie libri, coppe, a personalità estranee alla Regione, in visita alla Regione oppure in caso di visita a personalità in Italia od all'estero dei rappresentanti o delegati regionali.

6. I giustificativi di cui al comma 3 sono da intendersi riservati e rientranti tra i casi di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutela della vita privata e della riservatezza dei diversi soggetti giuridici.

Art. 14.

Anticipazioni di cassa

1. Le anticipazioni, di cui all'articolo 11, lettera c), sono quelle relative a:

a) spese di missioni;

b) spese per l'acquisto di carburante e pedaggi autostradali;

c) spese relative ad errori materiali o di calcolo nella liquidazione dello stipendio ai dipendenti regionali;

d) spese per notifiche ed attività di difesa della Regione;

e) spese per la formazione.

Art. 15.

Anticipazioni per spese di missione

1. Con la cassa economale centrale si possono anticipare agli aventi diritto all'indennità di missione a carico della Regione Piemonte, amministratori e dipendenti di ruolo:

a) l'importo del biglietto di viaggio;

b) i due terzi della indennità giornaliera di missione;

c) l'importo presunto per il pernottamento;

d) l'importo presunto per spese di rappresentanza;

e) l'importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio di taxi ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico.

2. Le anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) ed e), sono comunicate ai responsabili dei servizi regionali competenti a liquidare le indennità di missione, i quali operano il recupero di tali somme e provvedono al rimborso alla cassa economale centrale.

3. Le presenti anticipazioni vengono registrate nel partitario «sospesi di cassa» di cui all'articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all'articolo 24.

4. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione di cui al comma 1, lettera d), viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa.

5. Nel caso in cui la missione si svolga al di fuori del territorio nazionale, la cassa economale potrà procedere, per i medesimi titoli ed importi, ad anticipare le presenti somme in valuta estera, mediante specifica disposizione alla Tesoreria. Il soggetto che usufruisce delle anticipazioni in valuta estera dovrà consegnare, alla Tesoreria, l'eventuale avanzo di valuta entro i tre giorni successivi al rientro nel territorio nazionale ovvero, se festivi, il primo giorno feriale successivo. La Tesoreria dovrà provvedere entro il giorno successivo al ricevimento, a convertire la valuta in lire italiane. Alla cassa economale dovrà essere consegnata la documentazione a giustificazione delle spese effettuate ed una dichiarazione, resa da parte del soggetto usufruente l'anticipazione, circa il giorno di rientro sul territorio dello Stato.

6. Nel rispetto dei termini di cui al comma 5 sia il soggetto in missione sia la cassa economale sono manlevati da ogni responsabilità ovvero richiesta di indennizzo da parte di chicchessia conseguente ad eventuali perdite dovute alle diverse ragioni di cambio. Nel caso in cui quest'ultima, al momento della cessione, sia più favorevole per la Regione, il maggior guadagno dovrà esserle totalmente corrisposto.

7. La Tesoreria è tenuta a presentare, al Servizio casse economale, entro il 30 di ogni mese, un dettagliato rendiconto delle operazioni effettuate in valuta estera.

8. È, altresì, ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. L'utilizzo della carta di credito è ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio sostenute dal personale inviato in missione in Italia ovvero all'estero.

Art. 16.

Spese per la formazione

1. Le spese relative alla formazione del personale dipendente ovvero degli amministratori che partecipano a corsi, convegni, seminari, congressi, nel territorio nazionale ovvero all'estero sono:

a) l'importo per spese di viaggio;

b) l'importo delle somme destinate all'iscrizione ai corsi, convegni, seminari, congressi e l'acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a dette manifestazioni, fissando che si potrà procedere alle anticipazioni della presente lettera soltanto dopo che sia stata adottata formale deliberazione da parte della Giunta regionale con la quale sia stata autorizzata la partecipazione alla manifestazione segnalata e sia stato deciso di avvalersi della disposizione della presente lettera;

c) l'importo presunto per spese di vitto e di pernottamento.

Art. 17.

Anticipazioni al personale autorizzato alla guida di automezzi regionali per acquisto di carburante e pedaggi autostradali

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata al personale di ruolo autorizzato alla guida di automezzi regionali una somma determinata con deliberazione della Giunta regionale, per sostenere le spese di pedaggi autostradali, acquisto di carburante, parcheggio e manutenzioni urgenti ed indifferibili.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono registrate nel partitario «sospesi di cassa» di cui all'articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all'articolo 24.

3. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione della somma di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore Ragioneria, previa adozione di specifica deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale comandato presso la Regione ovvero assunto provvisoriamente ed autorizzato alla guida degli automezzi regionali non usufruisce delle anticipazioni previste al comma 1, ma viene rimborsato delle spese sostenute e delle stesse ne viene effettuato il rendiconto ai sensi dell'articolo 24.

Art. 18.

Anticipazioni sullo stipendio

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali in ruolo, previa attestazione di errore materiale o di calcolo nella liquidazione dello stipendio da parte del responsabile del Settore Personale, una somma pari all'importo corrisposto in meno per effetto dell'errore riscontrato.

2. Il responsabile del Servizio Gestione del Personale, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l'errore, opera il recupero della somma anticipata e la restituisce alla cassa economale centrale.

3. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono registrate nel partitario «sospesi di cassa» di cui all'articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all'articolo 24.

4. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione prevista dal presente articolo viene estinta con la restituzione della somma anticipata.

5. Con la cassa economale centrale può, inoltre, essere anticipata una somma pari all'importo da corrispondere nel caso di dipendenti regionali neoassunti ovvero a tempo determinato per i quali, per motivi procedurali, non è stato possibile procedere alla liquidazione secondo le modalità ed i tempi soliti. Analoghe anticipazioni possono essere disposte per competenze accessorie maturate e non liquidate per difficoltà procedurali. Le somme così corrisposte seguono il regime di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 19.

Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione

1. Con la cassa economale centrale possono essere anticipate, al Settore competente, le somme occorrenti allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica a mezzo di messi comunali ovvero di ufficiali giudiziari, con obbligo di rendicontazione da parte del dirigente responsabile e presentazione della stessa alla cassa economale entro il 30 di ogni mese.

2. Il sospenso di cassa derivante dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore Ragioneria, ai sensi dell'articolo 24.

Art. 20.

Anticipazioni disposte dalla Giunta regionale

1. Al di fuori dei termini, modalità ed importi di cui agli articoli precedenti, la Giunta regionale può, con proprio motivato atto deliberativo, autorizzare la cassa economale centrale, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, a procedere alla anticipazione di somme soltanto per titoli connessi e conseguenti a quelli previsti dagli articoli precedenti.

Capo III

COMPITI DELLE CASSE ECONOMALI PERIFERICHE

Art. 21.

Compiti

1. Con le casse economali periferiche si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d'ufficio.

Art. 22.

Spese d'ufficio

1. Le spese d'ufficio, di cui all'articolo 21, sono:

- a) le spese relative all'acquisto di pubblicazioni, alla manutenzione ordinaria degli automezzi, alla riparazione e manutenzione dei mobili e delle attrezzature, alla riparazione e manutenzione dei locali e relativi impianti che non superano l'ammontare di lire 1 milione 500 mila;
- b) le spese relative a telefoni, acqua, gas, illuminazione, postali e telegrafiche senza limite di importo.

Capo IV

MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 23.

Forme di pagamento e di incasso

1. Il pagamento delle spese sostenibili con le casse economali viene effettuato:

- a) mediante ordine di pagamento al tesoriere, vistato dal responsabile della cassa economale ovvero dai funzionari delegati alla firma;
- b) con assegni bancari;
- c) con versamento postale;
- d) con vaglia postale ordinario o telegrafico;
- e) con carta di credito nei casi in cui è ammessa.

2. Nel caso di pagamento mediante le forme di cui al comma 1, lettera e), dovrà previamente essere assunto specifico atto deliberativo della Giunta regionale con il quale si individuino i soggetti titolari della disponibilità della carta di credito, le modalità, le forme ed i termini dell'utilizzo; nel medesimo provvedimento dovrà essere indicato il tipo di carta di credito ed il conto corrente bancario su cui appoggiarla.

3. Il responsabile della cassa economale ed i funzionari che vi operano non possono ricevere restituzioni, a qualsiasi titolo, in denaro contante, bensì soltanto tramite specifico ed apposito bonifico bancario intestato alla «Regione Piemonte - cassa economale centrale».

Art. 24.

Rendiconto dei pagamenti effettuati con le casse economali

1. Il responsabile del Servizio cassa economale centrale, almeno mensilmente, ed i responsabili delle casse economali periferiche, almeno trimestralmente, devono presentare al Settore Ragioneria i rendiconti, allegandovi la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

2. Tali rendiconti, distinti per ogni capitolo di bilancio, devono riportare l'oggetto della spesa, l'importo e la data del relativo pagamento.

3. I rendiconti vengono approvati, al fine del reintegro dei fondi e del discarico contabile, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Qualora nei rendiconti risultino irregolarità, il responsabile del Settore Ragioneria restituisce, al responsabile della cassa economale interessata, la documentazione al fine della sua conseguente regolarizzazione.

5. Qualora la regolarizzazione dei rendiconti non venga effettuata i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 25.

Versamento degli interessi bancari ed estinzione dei fondi economici

1. I responsabili delle casse economiche devono riservare alla Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessi bancari maturati sui propri conti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con la propria deliberazione di cui all'articolo 7, provvede all'assegnazione dei fondi destinati alle diverse casse economiche. Entro dieci giorni dall'assegnazione e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno, le casse dovranno restituire il fondo dell'anno precedente.

Art. 26.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle sui servizi del provveditorato generale dello Stato.

Art. 27.

Abrogazione di disposizioni precedenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni precedente norma incompatibile con la presente disciplina ed in particolare il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 333-8233 del 7 ottobre 1982.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Torino, addì 18 ottobre 1996

GHIGO

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 settembre 1996, n. 280-13693, pubblicata a pag. 8787 del Bollettino ufficiale n. 42 del 16 ottobre 1996.

96R1073

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 52.**

Modifica alla legge regionale 1° agosto 1988, n. 27 - Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'Artigianato nella Regione Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 1° novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 1998, n. 27 è così modificato:

Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato è dovuto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute delle stesse, determinato nel seguente modo:

- a) Presidente L. 120.000 lorde;
- b) Componenti L. 90.000 lorde.

Ai Presidenti ed ai Componenti della Commissione regionale per l'Artigianato e delle Commissioni provinciali per l'Artigianato che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, è dovuto, per l'espletamento dell'attività connessa al loro mandato, il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per il personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale.

Alla erogazione delle somme di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 ottobre 1996

DINARDO

96R1062

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1996, n. 34.**

Autorizzazione di maggiore spesa per l'anno 1996 per la liquidazione di indennità dovute in dipendenza di interventi espropriativi di pubblica utilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 5 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la maggiore spesa di lire 950.000.000 per la liquidazione di indennità dovute in dipendenza di interventi espropriativi di pubblica utilità, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modificazioni, e 8 agosto 1992, n. 359 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica).

Art. 2.

Copertura dell'onere

1. Alla copertura dell'onere di lire 950.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, che farà carico al capitolo 35080 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996, si provvede mediante accertamento di corrispondente maggiore entrata al capitolo 1370 dello stesso bilancio.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 ottobre 1996

VIÉRIN

96R1106

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 38.

Finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Integrazione della L.R. 1° dicembre 1979, n. 45.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 124 del 18 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

1. La Regione istituisce un fondo di riequilibrio per la concessione di contributi finalizzati a:

a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico locale;

b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;

c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ad aziende, imprese, Enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

3. La Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali, delle aziende e delle imprese, determina i criteri di riparto dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:

a) delle caratteristiche della domanda di mobilità, con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;

b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei singoli bacini di traffico;

c) della salvaguardia del principio di libera concorrenza, con priorità di attribuzione a organizzazioni di impresa che meglio garantiscano efficienza, affidabilità e qualità nell'erogazione dei servizi;

d) della adozione di metodologie incentivanti il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi, dando adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;

e) dell'adozione da parte degli Enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;

f) della limitazione temporale dell'intervento.

4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di riparto tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalità dell'intervento e della durata delle condizioni che lo determinano.

5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonché le fattispecie e le modalità di revoca.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Il finanziamento del fondo di cui all'art. 1 è ricompreso nell'ambito della quota stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15.

Art. 3.

Integrazione della L.R. 1° dicembre 1979, n. 45

1. Nel Capo III del Titolo III della L.R. 1° dicembre 1979, n. 45, prima dell'art. 42 è inserito il seguente titolo:

«Art. 41-bis. — 1. Ferma restando la destinazione dei fondi di cui alla legge 30 maggio 1995 n. 204, così come attuata dalla L.R. 12 dicembre 1995 n. 58, le risorse finanziarie per il servizio di trasporto pubblico locale derivanti dal fondo dello Stato di cui alla legge 10 aprile 1981 n. 151, e da contributi e fonti di altri soggetti pubblici e privati, possono essere destinate alle aziende, alle imprese e agli Enti locali esercenti, oltre che per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di raggiungere, mantenere o migliorare una sana gestione economica, considerare tutte le linee di trasporto utilmente e convenientemente esercitate nel loro complesso».

Art. 4.

Norma transitoria

1. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 41 bis della L.R. n. 45 del 1979 possono essere applicate anche ai procedimenti ancora in corso e non ancora definitivamente conclusi all'atto dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 ottobre 1996

LA FORGIA

96R1065

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 aprile 1994, n. 15, «Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 25 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 2 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15

1. Dopo la lettera 1) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 1994 è aggiunta la seguente lettera:

«1-bis) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al riassetto e al miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 è così sostituito:

«2. I piani urbani del traffico e relativi aggiornamenti sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 16 della L.R. 23/80, recante norme in materia di tutela e uso del territorio, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al PRG nel caso di cui all'art. 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 è sostituito dai seguenti:

«3. L'approvazione dei piani urbani del traffico è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore da parte della Provincia territorialmente competente qualora la Provincia si sia dotata di piani del traffico per la viabilità extraurbana o di specifiche norme e indirizzi riguardanti la mobilità urbana all'interno dei propri strumenti programmatici».

3-bis. Tale verifica si effettua comunque nei casi di cui al comma 2.

3-ter. In attesa che le Provincie si dotino del piano territoriale di coordinamento, la verifica di cui al comma 3-bis è effettuata dalla Giunta regionale.

3-quater. A tal fine, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il piano territoriale infraregionale, qualora vigente, esplica gli effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale».

Art. 3.

Integrazione all'art. 9 della L.R. 8 aprile 1994, n. 15

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 15 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il periodo di cui al comma 1 è elevato a quattro anni qualora il Comune abbia avviato le procedure inerenti la predisposizione del piano urbano del traffico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 ottobre 1996

LA FORGIA

96R1066

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 40.

Modifica della L.R. 8 luglio 1996, n. 23 «Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 25 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1996 n. 23, sono abrogate le parole «nel periodo 1° maggio-30 settembre».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 ottobre 1996

LA FORGIA

96R1067

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1996, n. 39.

Disciplina autorità dei bacini regionali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 15 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni, disciplina l'Autorità dei bacini regionali istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3734 del 18 maggio 1991, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2043 del 12 aprile 1994, nonché le attività di pianificazione e programmazione, nell'ambito dei bacini di rilievo regionale, rivolte in particolare:

a) alla conservazione ed alla difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;

b) al mantenimento ed alla restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

c) alla tutela delle risorse idriche ed alla loro razionale utilizzazione;

d) alla tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.

Art. 2.

Bacini regionali

1. I bacini idrografici di rilievo regionale, di seguito denominati bacini regionali, sono delimitati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 183 del 1989 secondo la cartografia di cui all'allegato A.

2. Eventuali variazioni degli ambiti territoriali dei bacini regionali possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3.

Autorità dei bacini regionali

1. L'Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della presente legge.

2. L'Autorità dei bacini regionali, al fine di governare in maniera uniforme i bacini idrografici di rilievo regionale, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi attraverso:

a) la redazione del progetto del Piano dei bacini regionali e dei progetti dei piani stralcio;

b) la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico e l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, in attuazione dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

c) la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei piani;

d) l'effettuazione di studi, indagini e attività conoscitive;

e) il coordinamento della programmazione degli interventi inerenti la difesa del suolo.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 l'Autorità dei bacini regionali ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici di rilievo regionale.

Art. 4.

Organi dell'Autorità dei bacini regionali

1. Sono organi delle Autorità dei bacini regionali:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico;

c) il Segretario generale;

d) la Segreteria tecnico-operativa.

Art. 5.

Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è composto da:

a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di opere e reti di servizi da lui delegato, con funzioni di Presidente;

b) gli Assessori regionali competenti in materia di risorse idriche, prevenzione dell'inquinamento e risanamento ambientale, assetto del territorio, bonifica ed infrastrutture, programmazione e sviluppo economico;

c) i Presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo ovvero gli Assessori competenti nelle materie della difesa del suolo da essi delegati.

2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali ha i seguenti compiti:

a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del progetto del Piano dei bacini regionali, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989;

b) adotta il progetto del Piano dei bacini regionali, i progetti dei Piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, i programmi di intervento attuativi del Piano dei bacini regionali e degli schemi previsionali e programmatici, previsti dall'articolo 31 della legge n. 183 del 1989; nonché la relazione annuale sull'uso del suolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera i) della legge n. 183 del 1989;

c) propone normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, inerenti alle finalità della presente legge;

d) predisporre gli indirizzi, le direttive ed i criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica;

f) controlla l'attuazione del Piano dei bacini regionali, dei relativi programmi di intervento, nonché delle misure, degli indirizzi e direttive di cui alla lettera d);

g) nomina il Comitato tecnico ed il Segretario generale;

h) costituisce la Segreteria tecnico-operativa.

3. Il Comitato istituzionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, predisporre, su proposta del Comitato tecnico, il programma delle attività da svolgere nell'esercizio successivo, disaggregato per ogni singola voce di spesa e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione e per l'assunzione delle relative obbligazioni da parte dell'Autorità dei bacini regionali.

4. Il Comitato istituzionale può delegare al Segretario generale l'esercizio di determinate competenze stabilendo in tal caso specifiche direttive.

5. Le decisioni del Comitato istituzionale sono valide se adottate in presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è composto da:

a) cinque esperti designati, rispettivamente dagli Assessori regionali componenti il Comitato istituzionale, tra i dirigenti regionali;

b) quattro esperti designati rispettivamente dai Presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo tra i propri dirigenti;

c) i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato designati dai Ministri competenti ai sensi dell'art. 410, comma 2, della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni;

d) quattro esperti di elevato livello scientifico designati dal Comitato istituzionale.

2. Il Comitato tecnico è presieduto dal Segretario generale, è nominato con atto del Comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute e viene rinnovato ogni cinque anni. L'atto di nomina è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

3. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del Comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte;

b) elabora il progetto del Piano dei bacini regionali, i progetti dei Piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'art. 13, il bilancio idrico, i programmi di intervento e predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo;

c) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale.

4. Il Comitato tecnico può essere regolarmente nominato quando siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

5. Ai componenti del Comitato tecnico compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di bacino nazionali in base all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

Art. 7.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del Presidente del Comitato stesso, tra i membri del Comitato tecnico appartenenti a pubbliche amministrazioni.

2. Il Segretario generale:

a) adempie alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dalle competenze delegate dal Comitato istituzionale;

b) presiede il Comitato tecnico;

c) dirige la Segreteria tecnico-operativa;

d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;

e) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni delle sezioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni;

f) cura i rapporti con enti pubblici e di diritto pubblico;

g) può indire conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;

h) dispone, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, i pagamenti relativi alle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il Segretario generale resta in carica cinque anni, salvo rinnovo e presta la propria attività a tempo pieno.

4. Il Segretario generale è collocato in posizione di fuori ruolo ed il relativo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di tipo privato che ne stabilisce il compenso ragguagliandolo a quello stabilito per i Segretari generali delle Autorità di bacino nazionali.

5. Il Segretario generale affida, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti della Segreteria tecnico-operativa di adeguata professionalità.

Art. 8.

Segreteria tecnico-operativa

1. La Segreteria tecnico-operativa, alla quale è preposto il Segretario generale, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità dei bacini regionali ed ai relativi atti istruttori per la pianificazione, programmazione, coordinamento ed esecutività degli atti stessi, nonché al supporto logistico e funzionale degli organi collegiali.

2. La Segreteria tecnico-operativa è articolata nei seguenti uffici:

a) Segreteria;

b) Studi e documentazioni;

c) Piani e programmi.

Art. 9.

Personale e mezzi

1. La Segreteria tecnico-operativa è composta da personale dipendente dagli enti rappresentati nel Comitato istituzionale ed è costituita con atto del Comitato istituzionale che ne definisce contestualmente l'organico ed il funzionamento. L'atto è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

2. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza.

3. Al personale della Segreteria tecnico-operativa si applica il trattamento economico previsto per il personale delle Autorità di bacino nazionali dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 253 del 1990, e, qualora partecipi ai lavori del Comitato tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge.

4. Il trattamento economico del personale della segreteria tecnico-operativa è a carico degli enti di appartenenza.

5. La Regione provvede ad assicurare la dotazione dei locali, dei mezzi e dei materiali necessari al funzionamento dell'Autorità dei bacini regionali, nonché la copertura dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

Art. 10.

Borse di studio e di ricerca

1. Per lo svolgimento dei programmi di studio e di ricerca dell'Autorità dei bacini regionali possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca.

2. Le borse di studio e di ricerca possono essere assegnate a laureati in ingegneria o geologia da non oltre tre anni dalla data dell'assegnazione delle borse stesse.

3. Le borse di studio e di ricerca hanno durata rispettivamente annuale e triennale, non sono rinnovabili e sono incompatibili con altri rapporti di lavoro dipendente.

4. Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i requisiti di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del Comitato istituzionale, definito in base alle necessità di studio ed elaborazione scientifica connesse ai compiti dell'Autorità dei bacini regionali.

5. L'importo delle borse di studio e di ricerca è commisurato al trattamento economico dei dipendenti regionali di settima qualifica funzionale.

6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono la loro attività nell'ambito dell'Autorità dei bacini regionali per la realizzazione di singoli progetti.

Art. 11.

Piano dei bacini regionali

1. In attuazione dell'articolo 20 della legge n. 183 del 1989, l'Autorità dei bacini regionali, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il progetto di Piano dei bacini regionali relativo ai bacini idrografici di rilievo regionale e lo trasmette alla Giunta regionale per la relativa deliberazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Della deliberazione del progetto di Piano dei bacini regionali da parte della Giunta regionale è data notizia sul *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani a tiratura nazionale con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità per la consultazione, da parte degli interessati, del progetto stesso e della relativa documentazione.

3. Entro sessanta giorni dagli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni all'Autorità dei bacini regionali, che le esamina e ne trasmette l'esito alla Giunta regionale entro i successivi centoventi giorni.

4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione fornita dall'Autorità dei bacini regionali ai sensi del comma 3, delibera la proposta definitiva del Piano dei bacini regionali e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

5. Il Piano dei bacini regionali approvato dal Consiglio regionale è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale, il Piano dei bacini regionali è trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 183 del 1989, al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 12.

Piani stralcio

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, come modificata dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Piano dei bacini regionali può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

2. I piani stralcio sono approvati con le procedure previste dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 13.

Norme di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione del Piano dei bacini regionali, l'Autorità dei bacini regionali adotta misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini regionali di cui all'art. 2.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano dei bacini regionali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, l'Autorità dei bacini regionali informa il Presidente della Giunta regionale che, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva agli enti interessati.

Art. 14.

Efficacia del Piano dei bacini regionali

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il Piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano dei bacini regionali.

2. Entro un anno dall'approvazione del Piano dei bacini, la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del Piano stesso.

3. Del suddetto adeguamento è data comunicazione formale all'Autorità dei bacini regionali.

Art. 15.

Aggiornamento del Piano dei bacini regionali

1. L'Autorità dei bacini regionali provvede alla verifica ed al costante aggiornamento del Piano dei bacini regionali.

2. Per gli aggiornamenti del Piano dei bacini regionali che non costituiscano variante al Piano stesso, l'autorità dei bacini regionali approva entro il 31 marzo di ogni anno una «relazione sullo stato di attuazione del Piano dei bacini regionali». La relazione è trasmessa alla Giunta regionale per la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

3. Per gli aggiornamenti del Piano dei bacini regionali che costituiscano variante al Piano si adottano le procedure di cui agli artt. 11 e 14.

Art. 16.

Attuazione del Piano dei bacini regionali

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 183 del 1989, il Piano dei bacini regionali è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del Piano stesso.

2. Il programma triennale di intervento è adottato dal Comitato istituzionale su proposta del Comitato tecnico ed è trasmesso al presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, secondo le modalità e per le finalità di cui all'articolo 22 della legge n. 183 del 1989.

Art. 17.

Bilancio idrico

1. L'Autorità dei bacini regionali definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico, per il territorio di propria competenza, al fine di assicurare l'equilibrio fra le disponibilità della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge n. 36 del 1994.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'Autorità dei bacini regionali, nell'ambito delle proprie competenze, esprime il parere istruttorio sui provvedimenti di concessione di acque pubbliche.

3. L'Autorità dei bacini regionali adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica; ove riscontri squilibri tra le risorse disponibili e le utilizzazioni in essere, ivi comprese quelle per uso domestico come definito dall'art. 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, propone agli organi competenti al rilascio delle concessioni, l'adozione dei provvedimenti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico.

Art. 18.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Lazio fa fronte:

a) per quanto riguarda le indennità del segretario generale, le retribuzioni del personale regionale della segreteria tecnico-operativa nonché i compensi e le indennità per i membri del comitato tecnico mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi capitoli di spesa previsti nel bilancio regionale;

b) per quanto riguarda le spese relative alle attività di studio, ivi compresi gli oneri relativi alle borse di studio e di ricerca di cui all'art. 10, mediante l'utilizzazione, dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi della legge n. 183 del 1989 stanziati sul capitolo di spesa n. 51207 del bilancio regionale (stanziamento 1996 L. 1.395.000.000).

2. La Regione, inoltre, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, fa fronte alle ulteriori spese relative alla completa attuazione del programma delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 5, mediante stanziamenti annuali su apposito capitolo di spesa denominato «Interventi regionali per attività e studi dell'Autorità dei bacini regionali» alla cui istituzione e copertura finanziaria si procede con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 settembre 1996.

(Omissis).

96R1154

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 agosto 1996, n. 0294/Pres.

Regolamento d'esecuzione per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, recante «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, ed in particolare l'articolo 27, con cui l'Amministrazione regionale, in base alle finalità enunciate dall'articolo 26 ed in attuazione dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

a) stabilisce i criteri per la definizione di «piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici»;

b) promuove ed incentiva finanziariamente sino al cento per cento della spesa prevista, progetti sperimentali predisposti dai comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

c) promuove attività di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale;

Visti, altresì, i successivi articoli 32 e 33, che prevedono, rispettivamente, che le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al citato articolo 27, lettera b), siano presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali e che le procedure per la concessione e l'erogazione di detti finanziamenti siano disciplinate con apposito regolamento di esecuzione;

Ritenuto opportuno definire contestualmente anche i criteri generali sulla Direzione regionale suindicata dovrà attenersi nella concessione dei finanziamenti stessi;

Considerato che la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, interpellata con nota n. 6855 del 24 settembre 1993, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 in merito alla bozza di regolamento predisposta, per le cennate finalità della Direzione regionale per le autonomie locali, non ha espresso il parere di propria competenza entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale medesima, sicché detto parere deve intendersi favorevole;

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, sulla bozza suddetta, dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta dell'8 maggio 1995;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 12 gennaio 1996, modificata con deliberazione n. 3412 del 29 luglio 1996;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, recante «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori», nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, addì 19 agosto 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 settembre 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 63

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1993, N. 49, RECANTE «NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E PER LA TUTELA DEI MINORI».

Art. 1.

1. I Comuni che intendono ottenere la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali volti ad attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti e degli altri servizi pubblici di base al rispettivo «Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici» devono presentare domanda alla Direzione regionale per le autonomie locali, avente sede in Udine, via A. Caccia, 17, entro il 20 settembre di ogni anno.

2. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal Sindaco e redatta in carta carente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, deve contenere:

- l'indicazione del numero di codice fiscale del Comune e della modalità di pagamento prescelta;
- la determinazione della misura del contributo richiesto;
- la dichiarazione di non aver beneficiato e di non voler beneficiare di altri contributi pubblici per il progetto sperimentale.

3. La domanda di finanziamento è corredata da:

- una relazione illustrativa del progetto;
- il programma degli interventi rientranti nel quadro delle finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49;
- il preventivo delle spese conseguenti alla attuazione del progetto, redatto in forma analitica per voce e misura;

d) la copia del «Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici», di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 49/1993, adottato con deliberazione divenuta esecutiva.

4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di richiedere entro il 10 ottobre di ogni anno, agli enti locali che abbiano inoltrato tempestivamente la domanda di finanziamento, l'invio, entro il termine all'uopo stabilito, di documentazione integrativa al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi concernenti il progetto sperimentale.

Art. 2.

1. La Direzione regionale per le autonomie locali esamina le domande di contributo finanziario e sottopone alla Giunta regionale una proposta di riparto dei finanziamenti, sentita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

2. Nel riparto dei finanziamenti si tiene conto della natura dei progetti dando priorità a quelli:

- volti a coordinare gli orari dei servizi pubblici sanitari, sociali, assistenziali ed educativi garantendone l'accesso sia ai lavoratori ed alle lavoratrici che alle persone sole con minori a carico;
- volti a riorganizzare gli orari dei servizi di trasporto pubblico al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei portatori di handicap, delle persone anziane o ammalate e delle persone con bambini;
- volti a conseguire l'obiettivo di organizzare gli orari degli uffici, di servizi e delle attività pubbliche di sportello al fine di non coinciderne, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative.

3. È considerato quale criterio sussidiario di priorità la compartecipazione del Comune o di altri soggetti alla spesa prevista.

4. Il parere della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna è richiesto entro venti giorni dall'acquisizione della documentazione integrativa eventualmente occorrente e, comunque, entro il 20 novembre di ogni anno.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 23 del 1990.

Art. 3.

1. L'ammontare massimo dei finanziamenti è determinato nella misura del cento per cento della spesa prevista e, comunque, entro il limite di lire cinquanta milioni per ogni progetto.

2. I finanziamenti sono erogati in via anticipata nella misura del sessanta per cento del contributo concesso ed a rendiconto nella misura del restante quaranta per cento.

Art. 4.

1. Il rendiconto delle spese sostenute, sottoscritto dal Sindaco, deve contenere l'indicazione analitica per voce e misura, corrispondente a quelle previste nel preventivo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c); ed essere corredato da:

a) la relazione consuntiva sull'utilizzazione del finanziamento, munita dell'attestazione di conformità dell'utilizzo dell'assegnazione delle spese preventivate. Ogni variazione alle modalità d'impiego dei fondi assegnati rispetto alle voci del preventivo deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale, seguendo la procedura stabilita per la concessione del contributo;

b) l'elenco, analitico in duplice copia, dei documenti di spesa presentati a rendiconto;

c) i documenti di spesa in originale o in copia dotata di certificazione di conformità all'originale, redatta dallo stesso Comune, nonché i mandati di pagamento, regolarmente quietanzati.

Visto: Il presidente: CECOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 settembre 1996, n. 0333/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi in attuazione del Programma operativo regionale 1994-1999 relativo al Regolamento (CEE) n. 866/90, concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CEE) n. 866/90 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il Programma operativo regionale 1994-1999, approvato con decisione della Commissione europea C(96)508 del 9 aprile 1996;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 27 giugno 1996 con la quale è stato approvato in via definitiva il predetto Programma e sono state emanate le direttive generali per la conseguente azione amministrativa e la gestione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996;

Ritenuto di disciplinare la concessione dei contributi, previsti in detti documenti, mediante apposito regolamento;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 12 luglio 1996 dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive sul testo regolamentare predisposto;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3453 del 29 luglio 1996;

Decreta:

È approvato il Regolamento per la concessione dei contributi in attuazione del Programma operativo regionale 1994-1999 relativo al Regolamento (CEE) n. 866/90, concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel testo che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 23 settembre 1996.

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 105

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 1994-1999 RELATIVO AL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90, CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Art. 1.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi previsti dal Programma operativo regionale 1994-1999 relativo al Regolamento (CEE) n. 866/90, sono presentate, in originale e copia, corredate della documentazione sufficientemente idonea a permettere una prima valutazione di legittimità e di merito, alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico di cui all'articolo 8, ferma restando la facoltà dei richiedenti di presentare, contestualmente alla domanda, tutta la documentazione prevista dal Programma operativo regionale (P.O.R.).

2. Per documentazione sufficientemente idonea si intende la presentazione dei seguenti atti:

a) formulari A e B del P.O.R.;

b) elaborato progettuale, comprendente:

1) relazione tecnico-economica di illustrazione del processo produttivo, di analisi delle scelte progettuali, di valutazione economica dell'investimento e delle scelte di processo operate, redatta da un professionista iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;

2) dimostrazione della disponibilità degli immobili oggetto d'intervento;

3) progetto esecutivo, costituito: dalla corografia e riferimenti catastali, dai disegni tecnici, dai computi metrico-estimativi, dai preventivi di spesa per l'acquisto degli impianti e macchinari con relazione di scelta;

4) dichiarazione del progettista, corredata da certificazione comunale di destinazione urbanistica, che l'impianto è compreso in un piano di edificabilità e che l'iniziativa corrisponde alle prescrizioni urbanistiche;

5) dichiarazione del progettista circa l'impatto ambientale dell'iniziativa.

Art. 2.

Ulteriore documentazione necessaria

1. I titolari dei progetti selezionati e ritenuti meritevoli di accoglimento dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione di supporto prevista dal P.O.R. entro il termine notificato dalla Direzione regionale dell'agricoltura:

a) certificato anagrafico e codice fiscale del richiedente;

b) certificato di attribuzione della partita IVA;

c) atto costitutivo e statuto sociale in vigore;

d) certificato di vigenza, completo dell'indicazione dei legali rappresentanti;

e) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) certificato di iscrizione al Registro regionale delle società cooperative o al Registro prefettizio delle cooperative;

g) elenco soci;

h) copia del bilancio degli ultimi tre anni, con stato patrimoniale, conto economico, note integrative e verbale di approvazione assembleare;

i) delibera di approvazione sia dell'iniziativa che della relativa spesa ed assunzione dell'onere finanziario non coperto da contributi pubblici;

l) disponibilità di terzi a concedere finanziamenti per la quota di competenza del beneficiario.

Art. 3.

Modalità per il pagamento di una frazione o della totalità del contributo

1. In corso d'opera, se previsto dal decreto di concessione e comunque ad avvenuta esecuzione dei lavori, il beneficiario presenta la richiesta di pagamento di una frazione o della totalità del contributo, corredata della documentazione di cui all'allegato 3 del P.O.R.

2. I controlli per i pagamenti sono effettuati sulla base della seguente documentazione:

a) domanda di pagamento da parte del beneficiario;

b) concessione edilizia;

c) dichiarazione del Sindaco che gli investimenti non comportano conseguenze negative per l'ambiente e rischi di conseguenze negative per l'uomo, l'acqua, l'aria, il suolo, il paesaggio, la fauna, la flora ed il patrimonio culturale;

d) aumento di capitale sociale per le cooperative;

e) contratto e verbale di affidamento lavori;

f) dichiarazione del direttore dei lavori in merito all'adempimento degli obblighi assicurativi per i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle relative posizioni;

g) dichiarazione di inizio lavori e di primo acquisto dei macchinari;

h) computo consuntivo dei lavori con disegni particolareggiati;

i) dichiarazione del beneficiario circa il finanziamento delle spese sostenute (modello 3 del P.O.R.) con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che per tali spese non sono state chieste o ottenute ulteriori pubbliche provvidenze in conto capitale o in conto interessi;

l) elenco dei documenti giustificativi di spesa (modello 4 del P.O.R.);

m) descrizione delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto approvato (modello 5 del P.O.R.);

n) confronto quantitativo tra le previsioni e le realizzazioni (modello 6 del P.O.R.);

o) attestazione del beneficiario che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione dell'iniziativa;

p) fatture debitamente quietanzate e fiscalmente in regola comprensive dell'eventuale bolla di consegna;

q) certificato del Tribunale attestante che il beneficiario non si trova in stato fallimentare;

r) attestazione relativa al deposito, presso l'Ufficio dei servizi tecnici della Regione, del certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e di quelle metalliche ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086;

s) certificato di agibilità;

t) impegno da parte del beneficiario a non distogliere dalla prevista destinazione, a far data dall'accertamento finale, per dieci anni gli immobili e per sei anni i macchinari ammessi a contributo;

u) documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni di ordine tecnico ed amministrativo-finanziario;

v) indicazione delle modalità di pagamento.

Art. 4.

Settori d'intervento

1. Gli investimenti ammissibili a finanziamento sono quelli concernenti iniziative da realizzare nell'ambito del territorio regionale e riguardanti i seguenti sei settori di intervento individuati dal P.O.R.:

a) carni;

b) latte e prodotti lattiero-caseari;

c) vino;

d) ortofrutta;

e) fiori e piante;

f) sementi.

Art. 5.

Priorità relative alla tipologia degli investimenti

1. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria recata da ogni specifico settore di intervento non sia sufficiente a finanziare tutti i progetti selezionati e ammissibili, in osservanza del programma operativo 1994-1999, è attribuita priorità nel finanziamento ai progetti che prevedono, nell'ordine, i seguenti investimenti:

a) investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione dagli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti;

b) investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la agricoltura biologica;

c) investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie;

d) investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o mirante ad ottenere prodotti nuovi;

e) investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;

f) investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasportati tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione.

2. Negli investimenti relativi alle strutture di macellazione, hanno priorità i macelli aventi una capacità superiore a 5.000 t./anno.

Art. 6.

Priorità relative ai soggetti

1. Ferme restando le priorità di cui all'articolo 5 si applicano le priorità di carattere soggettivo nell'ordine seguente:

a) società cooperative agricole e loro consorzi costituite prevalentemente da produttori delle materie prime oggetto dell'attività societaria di trasformazione e di commercializzazione;

b) ditte con prevalente partecipazione delle predette società cooperative agricole;

c) imprese individuali e collettive che trasformano almeno il 60% di prodotto di base proveniente direttamente da altre aziende agricole.

Art. 7.

Priorità prevalenti

1. A parità di condizioni prioritarie è accordata la preferenza alle iniziative che garantiscono non meno del 50% di approvvigionamento di materia prima da produttori agricoli regionali, con un particolare rilievo per quelli contrattualmente legati all'impresa di trasformazione e commercializzazione.

Art. 8.

Avviso pubblico

1. Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento si provvederà a pubblicare sul *Bollettino ufficiale della Regione* e su tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, un avviso pubblico con invito a presentare le domande di finanziamento entro un determinato termine.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le domande di finanziamento corredate di documentazione, relative al «progetto» del P.O.R. 94-99 come approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2722/95, pervenute agli uffici regionali anteriormente alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione* della deliberazione giuntale di approvazione in via definitiva del Programma operativo medesimo, potranno ritenersi valide purché, con riferimento esplicito ai contenuti della predetta deliberazione di approvazione definitiva, gli interessati presentino all'Amministrazione regionale apposito atto di conferma, con firma autenticata nelle forme di legge, e gli investimenti oggetto di finanziamento siano ricompresi nel periodo di vigenza del P.O.R.

Visto: Il Presidente: CECOTTI

96R1089

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 febbraio 1996, n. 9.**

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46, concernente la soppressione di taluni organi collegiali nel settore ambientale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 19 marzo 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 132 del 22 gennaio 1996;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le funzioni della II sezione di cui all'art. 2 della l.p. 6 settembre 1973, n. 63, sono attribuite al direttore della ripartizione acque pubbliche e opere idrauliche».

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55 è così modificato:

all'art. 6, comma 4 è soppresso il secondo periodo;

all'art. 9, comma 1 è soppressa nell'ultimo periodo la parola «Falli».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 febbraio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996
Registro I, foglio 166

96R1173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1996, n. 11.

Regolamento di esecuzione concernente «Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 26 marzo 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6663 del 18 dicembre 1996;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante

1. I distributori di benzina di cui all'art. 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 - disciplina del commercio - devono essere corredati di un sistema per la captazione di almeno l'ottanta per cento

dei vapori di benzina emessi in fase di erogazione. Tali vapori dovranno essere reintrodotti nella cisterna dalla quale il carburante è stato prelevato.

2. Per erogatori di identiche tipologie di carburante potrà essere utilizzato un unico dispositivo di recupero dei vapori, collegato con la relativa cisterna di raccolta.

Art. 2.

Requisiti tecnici dell'impianto

1. I distributori di carburante, muniti di dispositivo di recupero dei vapori, devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

a) il sistema di aspirazione dei vapori deve entrare in funzione solamente a erogazione di carburante iniziata;

b) la portata di recupero deve rientrare tra il 95 e il 100% del volume di benzina erogata.

Art. 3.

Prova di efficienza

1. L'efficienza di recupero del sistema deve essere verificata mediante una prova effettuata da un laboratorio autorizzato.

Art. 4.

Collaudo e verifica

1. Il dispositivo installato per il recupero dei vapori, deve essere sottoposto a collaudo mediante prove di funzionamento da parte di laboratori o istituti indipendenti e riconosciuti dall'Unione Europea. Durante tali prove deve essere in ogni caso verificata l'effettività portata di recupero del sistema tenendo conto delle disposizioni dell'art. 2. Questa relazione di collaudo deve essere conservata presso la sede del distributore.

2. Il titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distribuzione deve fare verificare almeno una volta ogni due anni da un laboratorio o istituto secondo l'art. 4, comma 1 la piena efficienza del dispositivo per il recupero dei vapori di carburante ed in caso di mancanze, porre immediatamente rimedio. Il protocollo di tale verifica deve essere conservato presso la sede del distributore per almeno tre anni e presentato su richiesta delle autorità competenti.

Art. 5.

Termine di adeguamento per impianti in funzione

1. I distributori di carburante che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in funzione, devono essere adattati alle disposizioni di cui al presente decreto entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al milione di litri, il termine di adeguamento è di due anni.

2. Prima della realizzazione dei lavori di cui all'art. 1, dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 77 comma 3-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9.

Art. 6.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da L. 510.000 a L. 12.660.000. La stessa viene irrogata dal sindaco secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 febbraio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1996
Registro I, foglio 182 - MARINARO

96R1174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1996, n. 12.

Modifica del profilo professionale dello spazzacamino.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 2 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 5 febbraio 1996;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991 il punto 1.4. è così sostituito:

«1.4. Profilo professionale dello spazzacamino

a) Campo professionale:

pulizia degli impianti di combustione soggetti per legge a tale operazione (camini, raccordi e focolari), attenendosi a quanto previsto dai regolamenti locali e pulizia degli impianti di combustione, nonché di impianti di areazione e di disareazione e di raccordi esenti dall'obbligo di pulitura;

controllo dei camini e degli impianti di combustione, da eseguirsi durante le operazioni di pulizia e durante le ispezioni, al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza ed eventuale invito scritto al proprietario dell'edificio, affinché provveda ad eliminare i difetti strutturali riscontrati;

collaudo di camini, nuovi e ristrutturati, al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza;

servizio di consulenza per quanto concerne le problematiche tecniche connesse agli impianti di riscaldamento;

partecipazione ad ispezioni effettuate allo scopo di prevenire gli incendi;

collaborazione allo spegnimento di incendi su ordinanza dell'autorità competente;

collaborazione alla protezione dell'aria dall'inquinamento;

controllo dei gas di combustione e controllo del deposito dei combustibili;

smaltimento del neutralizzatore e della condensa delle caldaie ad alta condensazione;

lavaggio e pulizia della caldaia;

apertura e chiusura della rampa gas per la pulizia della caldaia e controllo della tenuta stagna;

risanamento del camino tramite la fresatura e lo sfangamento.

b) Tecniche professionali:

allestimento degli attrezzi ed utensili del mestiere; consulenza; accesso al tetto; accesso al camino; impiego della corda di sicurezza; estrazione e polverizzazione della fuliggine; fresatura; sfangamento di camini, di raccordi e di focolari; asportazione della fuliggine dal fondo del camino; misurazione, controlli e valutazione dei dati di misurazione.

c) Conoscenze professionali:

accertamento dei difetti atti a provocare incendi ed individuazione delle cause di fenomeni fumogeni e della formazione di catrame nei camini, raccordi e focolari;

controllo di camini ed impianti di combustione in edifici vecchi, nuovi e ristrutturati;

conoscenze delle norme e esecuzione del controllo dei gas di scarico e controllo del deposito dei combustibili;

esecuzione ed interpretazione di schizzi e progetti di costruzione;

registrazione degli interventi e dei difetti riscontrati ai sensi delle norme di legge;

costruzione di camini, raccordi e focolari, nonché di costruzione delle parti di fabbricato connesse agli stessi;

conoscenza delle norme di sicurezza in edilizia e delle norme di prevenzione incendi, tecniche e direttive inerenti gli impianti di combustione di tutti i tipi e le parti di fabbricato connesse agli stessi;

termodinamica e tecniche di riscaldamento con particolare riferimento alle fonti termiche, ai combustibili, alla combustione, allo sfruttamento del calore negli impianti di combustione;

fumo, gas di scarico, formazione di fuliggine, fenomeni della distillazione e diluizione, tiraggio dei camini, condizioni fluidodinamiche degli impianti di combustione e di ventilazione;

cognizioni sullo smaltimento delle condense;

disposizioni di legge regolanti la prevenzione incendi, con particolare riferimento alla pulizia obbligatoria dei camini, ai comprensori di competenza dei singoli spazzacamini, agli obblighi professionali dello spazzacamino, ai regolamenti ed alle tariffe;

organizzazione antincendio e servizio antincendio;

calcolo tecnico-professionale;

disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, nonché la prevenzione infortuni, la tutela e sicurezza sul lavoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 febbraio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1996

Registro 1, foglio 199 - MARINARO

96R1175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13.

Regolamento concernente le biblioteche pubbliche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 16 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 495 del 12 febbraio 1996;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del sistema di biblioteche pubbliche, in attuazione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche, modificata dalle leggi provinciali 20 aprile 1993, n. 9, e 13 ottobre 1993, n. 15, di seguito denominata legge.

2. Alle biblioteche scolastiche si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, recante interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° aprile 1992, n. 15.

Art. 2.

Finalità

1. L'organizzazione e la promozione del sistema di biblioteche pubbliche persegue l'obiettivo di fornire al cittadino, in tempi e luoghi adeguati, gli strumenti utili alla formazione, all'informazione, alla professione ed al tempo libero, mediante la cooperazione delle biblioteche che formano fra loro, unitamente alle istituzioni formative, culturali e sociali un sistema di molteplici strutture collegate tra di loro.

Capo II

BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Art. 3.

Biblioteche di pubblica lettura

1. Le biblioteche pubbliche locali, le biblioteche centro di sistema e le biblioteche comprensoriali per le località ladine, in quanto biblioteche aperte alla collettività, svolgono attività di fondamentale importanza culturale e sociale a livello locale e comprensoriale. Esse sono denominate di seguito biblioteche di pubblica lettura.

2. Come istituzioni di informazione, formazione e cultura le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione di tutti i cittadini libri, riviste, mezzi audiovisivi nonché altro materiale informativo, offrono un servizio di consulenza agli utenti e promuovono manifestazioni culturali, contribuendo alla diffusione dell'informazione, alla libera formazione del pensiero, alla promozione della formazione di base e dell'educazione permanente, al sostegno delle attività professionali, all'offerta di opportunità di incontro, comunicazione e di impiego creativo del tempo libero, all'integrazione sociale nonché alla promozione della lettura e di un utilizzo consapevole dei libri e più in generale dei media.

3. Le biblioteche site nei comuni più piccoli svolgono le funzioni di cui al comma 2 in collaborazione con le biblioteche più grandi del territorio circostante. Le sedi succursali e i punti di prestito di biblioteche di pubblica lettura, istituiti e gestiti sulla base della situazione residenziale, svolgono in parte le funzioni di una biblioteca di pubblica lettura.

4. I libri e gli altri media possono essere messi a disposizione anche da servizi di prestito mobili.

5. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti la Provincia ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, favorisce le iniziative ed i progetti che, dal punto di vista strutturale e funzionale, forniscono le migliori garanzie di un servizio efficiente.

Art. 4.

Sedi principali, sedi succursali e punti di prestito delle biblioteche di pubblica lettura

1. La sede principale di una biblioteca di pubblica lettura è situata di norma nel capoluogo del comune, ovvero del corrispondente bacino d'utenza. Per l'individuazione della sede principale si ha riguardo anche della disponibilità di spazio e di personale.

2. Sono considerate sedi succursali di biblioteche di pubblica lettura, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, le sezioni distaccate fisse che sono aperte al pubblico almeno per tre giorni alla settimana e che, oltre al servizio di prestito, svolgono anche attività di promozione della lettura e soddisfano i requisiti fondamentali di una biblioteca di pubblica lettura.

3. Costituiscono punti di prestito di biblioteche di pubblica lettura, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge, le strutture bibliotecarie aperte alla collettività soltanto una o due volte in settimana, che limitano il loro servizio soprattutto al prestito di libri o media. Essi soddisfano in particolare le esigenze di lettura della popolazione con difficoltà di mobilità, integrando l'eventuale propria dotazione con prestiti di fondi bibliografici da biblioteche più grandi.

Art. 5.

Apertura alla collettività

1. Le biblioteche di pubblica lettura operano al servizio della collettività e sono accessibili a tutti i cittadini. La loro utilizzazione deve essere garantita tramite l'individuazione di una forma di gestione adeguata alle esigenze degli utenti, in conformità alle norme del presente regolamento.

2. Il servizio è gratuito, salvo il pagamento di penalità e di spese per servizi particolari.

Art. 6.

Orario di apertura

1. Le biblioteche di pubblica lettura devono rimanere regolarmente aperte nell'arco della settimana. L'orario di apertura deve consentire a tutte le categorie di cittadini di accedere al servizio di biblioteca.

2. A seconda della tipologia e della funzione della biblioteca, così come dell'ampiezza del bacino di utenza, sono previsti di norma i seguenti orari minimi d'apertura:

a) biblioteche centro di sistema: 40 ore settimanali;

b) biblioteche comprensoriali per le località ladine: 30 ore settimanali, di cui almeno 15 ore presso la sede principale;

c) biblioteche locali con personale che svolge tale attività come professione principale: 20 ore settimanali, di cui almeno 15 ore presso la sede principale, o almeno dieci ore nella sede principale nel caso di una biblioteca combinata;

d) sedi principali di biblioteche pubbliche con personale che non svolge tale attività come professione principale, in località con più di 3.000 abitanti: dieci ore settimanali distribuite su almeno quattro giorni settimanali;

e) sedi principali di biblioteche con personale che non svolge tale attività come professione principale, in località con meno di 3.000 abitanti: sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni;

f) sedi succursali di biblioteche pubbliche: sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni;

g) punti di prestito fissi: quattro ore settimanali.

Art. 7.

Patrimonio di libri e media

1. Le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione della collettività una dotazione di libri e media conforme alle loro funzioni, tra cui le opere a stampa come i libri per bambini e ragazzi, le opere di narrativa, saggistica e consultazione, riviste e giornali, bollettini e altro materiale di informazione mezzi audiovisivi ed elettronici, supporti dati di vario genere nonché giochi.

2. Alla scelta dei libri e media provvede la direzione di biblioteca ovvero il personale bibliotecario, seguendo criteri oggettivi e strettamente professionali, nel rispetto delle direttive del consiglio di biblioteca.

3. Per la costituzione del patrimonio si tiene conto:

a) della qualità, dell'attualità e della molteplicità delle offerte;

b) del fabbisogno locale;

c) delle finalità, delle funzioni e delle potenzialità della biblioteca;

d) delle caratteristiche delle biblioteche circostanti e dei criteri per la formazione del proprio patrimonio bibliografico.

4. Per la costituzione del patrimonio si tiene particolarmente conto delle esigenze dei gruppi linguistici presenti nel bacino di utenza servito.

5. L'attualità del patrimonio di libri e media viene garantita tramite il continuo incremento e lo scarto del materiale deteriorato e obsoleto. Il patrimonio attivo va rinnovato annualmente in una percentuale compresa tra il cinque ed il dieci per cento.

6. Tenuto conto dell'ampiezza del bacino di utenza e della funzione della biblioteca, le biblioteche locali devono avere di norma un patrimonio attuale di almeno due libri o media per abitante, con le seguenti dotazioni minime da raggiungersi nell'arco di cinque anni:

- a) 3.000 libri e media per le sedi principali di biblioteche nei comuni con più di 1.000 abitanti;
- b) 2.500 libri e media per le sedi principali di biblioteche nei comuni con meno di 1.000 abitanti;
- c) 2.500 libri e media per le sedi succursali.

7. Le biblioteche comprensoriali per le località ladine e le biblioteche centro di sistema, oltre a soddisfare i bisogni del rispettivo bacino d'utenza, mettono a disposizione libri e media particolarmente richiesti a livello comprensoriale e distrettuale, integrando così l'offerta delle altre biblioteche presenti nel loro bacino d'utenza.

8. Nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale le biblioteche di pubblica lettura svolgono anche compiti di conservazione differenziati a seconda delle loro funzioni:

- a) i punti di prestito e le sedi succursali non hanno in genere compiti di conservazione;
- b) le sedi principali di una biblioteca di pubblica lettura limitano la conservazione alla sezione di documentazione locale e ad eventuali fondi particolari;
- c) le biblioteche comprensoriali e le biblioteche centro di sistema conservano, oltre al patrimonio locale del comprensorio, raccolte di libri e media attinenti alle loro funzioni.

9. Le biblioteche di pubblica lettura cooperano fra loro, con altre biblioteche e centri di documentazione alla diffusione di particolari patrimoni bibliografici e dell'informazione.

Art. 8.

Edifici e locali per biblioteche

1. Per consentire alle biblioteche di pubblica lettura di svolgere le loro funzioni di centri di informazione e comunicazione, esse devono essere ubicate in locali ed edifici funzionali, suscettibili di ampliamento, siti in posizione centrale e facilmente accessibili.

2. Nelle località maggiori e nei centri civici le biblioteche sono situate possibilmente in appositi locali ovvero edifici, distinti dalle scuole. Nelle località minori e nei quartieri periferici, per motivi organizzativi e finanziari è preferibile che la biblioteca di pubblica lettura venga gestita unitamente alla biblioteca scolastica come una biblioteca combinata.

3. Qualora la biblioteca di pubblica lettura sia ubicata in un edificio utilizzato prevalentemente per altri scopi, va garantita l'indipendenza e l'apertura alla collettività tramite un'entrata separata e un'adeguata segnaletica.

4. Le biblioteche di pubblica lettura devono disporre di locali sufficientemente spaziosi. A 1.000 libri e media del patrimonio standard devono corrispondere indicativamente 30 metri quadrati di superficie utile. A questo si aggiunge il fabbisogno di locali adiacenti.

5. Per la costruzione e l'ampliamento di biblioteche di pubblica lettura nonché per la ristrutturazione di locali da adibire a biblioteche vanno previste le seguenti superfici minime:

- a) 1.000 metri quadrati per le biblioteche centro di sistema con un bacino d'utenza minimo di 25.000 abitanti;
- b) 600 metri quadrati per le biblioteche centro di sistema con un bacino d'utenza inferiore a 25.000 abitanti e per le biblioteche comprensoriali;
- c) 250 metri quadrati per le sedi principali di biblioteche locali gestite da personale che svolge tale attività come professione principale;
- d) 100 metri quadrati per le sedi principali di biblioteche locali gestite da personale che non svolge tale attività come professione principale;
- e) 75 metri quadrati per le sedi succursali;
- f) 50 metri quadrati per i punti di prestito.

6. Le attrezzature e l'arredamento devono essere conformi agli standard previsti per le diverse categorie di biblioteche. Vanno previsti adeguati spazi per bambini e ragazzi, per la lettura di quotidiani, riviste e libri, nonché per l'utilizzo di nuovi media nella biblioteca. Nelle biblioteche più grandi si devono prevedere ulteriori locali per la gestione amministrativa, per le manifestazioni e per il magazzino, nonché locali da destinare a servizi particolari.

Art. 9.

Gestione amministrativa

1. Per una corretta gestione amministrativa le biblioteche di pubblica lettura devono:

- a) dotarsi di un regolamento d'uso;
- b) provvedere all'inventariazione;
- c) collocare a scaffale aperto i libri e media per materia e a seconda degli interessi degli utenti;
- d) catalogare secondo accreditati criteri biblioteconomici;
- e) gestire correttamente i prestiti;
- f) conservare adeguatamente i beni librari;
- g) provvedere alla statistica della biblioteca;
- h) dotare la biblioteca di apparecchiature e posti di lavoro conformi alle esigenze.

2. La sistemazione del patrimonio dei libri e dei media delle biblioteche di pubblica lettura è effettuata mediante la classificazione unitaria prevista per le biblioteche altoatesine oppure secondo la classificazione decimale Dewey. La catalogazione avviene secondo le regole di catalogazione alfabetica delle biblioteche pubbliche (RAK-ÖB) oppure secondo le regole italiane di classificazione per autori (RICA-ISBD). Nelle biblioteche bilingui è possibile adottare, se necessario, entrambi i sistemi.

3. Le biblioteche di dimensioni mediograndi, in particolare le sedi principali e le sedi succursali, al fine di essere gestite in modo più razionale ed efficiente, nonché per avere la possibilità di un collegamento in rete con le altre biblioteche e per potersi avvalere dei servizi forniti da centri bibliotecari specializzati, vanno automatizzate.

4. Le biblioteche di pubblica lettura più grandi devono organizzarsi in modo tale da poter fornire informazioni specifiche su supporto magnetico anche tramite collegamento con banche dati.

Art. 10.

Personale

1. La gestione delle biblioteche di pubblica lettura deve essere affidata a personale adeguatamente qualificato.

2. I responsabili delle biblioteche pubbliche sia che svolgano la loro attività nelle sedi principali che in quelle succursali sono tenuti a frequentare con esito positivo almeno un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale. La frequenza può avvenire anche entro i tre anni successivi al conferimento delle funzioni di cui sopra. Ciò vale per un periodo transitorio di sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per i corsi di formazione di base e ne fissa tra l'altro la durata minima e i contenuti fondamentali.

4. Titoli preferenziali, ai fini dell'assunzione di personale, che svolge l'attività di bibliotecario quale professione principale, sono da considerarsi, oltre che la frequenza del corso di specializzazione di cui al comma 2 il possesso di una formazione specifica almeno biennale. Ciò vale anche nel caso di assunzioni a copertura di posti provvisori e di supplenze.

5. I bibliotecari responsabili ed i loro collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale e iniziative promosse dalla Provincia o da istituzioni specializzate. Coloro che svolgono tale attività come professione principale sono tenuti di norma a frequentare annualmente corsi di aggiornamento per almeno 40 ore.

Capo III

BIBLIOTECHE SPECIALI

Art. 11.

Biblioteche speciali

1. Ai sensi degli articoli 21 e 18 della legge sono considerate biblioteche speciali:

a) le biblioteche scolastiche, che sono biblioteche per insegnanti ed alunni delle scuole pubbliche e parificate elementari, secondarie di primo e secondo grado e professionali;

b) le biblioteche convittuali, che sono biblioteche destinate prevalentemente agli ospiti di convitti, istituti educativo-assistenziali e simili;

c) le biblioteche settoriali, che sono biblioteche che raccolgono materiale scientificamente rilevante e documentazione specializzata su un determinato settore, mettendoli a disposizione delle persone interessate, abbracciando possibilmente le varie branche di una determinata disciplina sotto svariati aspetti, in considerazione dei differenti approcci o linee di pensiero e tenendo presente i diversi orientamenti culturali;

d) le biblioteche di studio, che sono biblioteche che mettono a disposizione per scopi di studio testi e altra documentazione scientifica concernenti più settori;

e) le biblioteche di comunità, che sono biblioteche appartenenti ad un'istituzione o istituto pubblico o privato e che servono una determinata categoria di utenti che formano una comunità, come le biblioteche ospedaliere, carcerarie, quelle delle case di riposo per anziani e degli istituti di assistenza e di riabilitazione per cittadini portatori di handicap e per tossicodipendenti e simili.

2. Le biblioteche speciali integrano e rafforzano l'offerta delle biblioteche di pubblica lettura locali, potenziando il sistema di collegamento in rete delle biblioteche pubbliche dell'Alto Adige.

3. Le disposizioni di cui al capo II si applicano anche alle biblioteche speciali, in quanto non diversamente disposto.

Art. 12.

Apertura ed orario

1. Le biblioteche speciali devono essere facilmente accessibili alla propria categoria di utenti.

2. Le biblioteche settoriali devono essere aperte almeno 20 ore settimanali.

3. Le biblioteche di studio e le biblioteche di comunità devono essere aperte di norma perlomeno per sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni.

Art. 13.

Patrimonio

1. La consistenza del patrimonio delle biblioteche settoriali e di studio, che deve essere principalmente garantita dall'ente gestore, non deve di norma essere inferiore a 3.000 libri e media.

2. Le biblioteche settoriali determinano i criteri per la costituzione del patrimonio, specificando la finalità e l'ambito di specializzazione.

3. Le biblioteche settoriali e di studio conservano le raccolte più importanti attinenti alle loro funzioni.

Art. 14.

Locali

1. Le biblioteche settoriali e di studio, le biblioteche convittuali nonché le biblioteche di comunità sono ubicate ed allestite in locali adeguati al loro patrimonio e tenuto conto delle loro funzioni nonché dell'ambito di interesse specifico e dell'utenza.

Art. 15.

Gestione amministrativa

1. Le biblioteche settoriali e di studio scelgono un sistema di classificazione adatto alle proprie esigenze, seguendo in ogni caso per la catalogazione accreditate regole biblioteconomiche.

Art. 16.

Biblioteche speciali della Provincia

1. Anche le biblioteche speciali della Provincia, che vengono considerate biblioteche pubbliche ai sensi della legge, devono osservare i criteri di cui al presente regolamento.

2. I competenti uffici provinciali esercitano l'alta sorveglianza ai sensi dell'articolo 18-bis della legge anche sulle biblioteche speciali della Provincia.

Capo IV

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE BIBLIOTECHE CENTRO DI SISTEMA

Art. 17.

Sedi delle biblioteche centro di sistema

1. Le località sedi di biblioteche centro di sistema per il gruppo linguistico tedesco sono: Appiano, Bolzano, Bressanone, Brunico, Egna, Merano, Silandro e Vipiteno.

2. Le località sedi di biblioteche centro di sistema per il gruppo linguistico italiano sono: Bolzano, Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Merano e Vipiteno.

Capo V

ABROGAZIONE

Art. 18.

Abrogazione

1. Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 febbraio 1986, n. 5, con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 ottobre 1987, n. 21, e con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 gennaio 1991, n. 1, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 marzo 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1996
Registro n. 2, foglio n. 36

96R1176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 aprile 1996, n. 14.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1089 del 18 marzo 1996;

DECRETA:

Articolo unico

L'allegato grafico della zona n. 2, Silandro, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 marzo 1976, n. 19 e successive modifiche, è sostituito con l'allegata planimetria. La citata planimetria costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 marzo 1996

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1996
Registro n. 5, foglio n. 79 - MARINARO*

(Omissis).

96R1177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1996, n. 15.

Soppressione di taluni organi collegiali e rideterminazione della composizione della commissione provinciale dell'artigianato nonché disposizioni sulla composizione di taluni collegi di revisori dei conti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 30 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 dell'11 marzo 1996;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono soppresse le tre commissioni locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11.

2. Le funzioni delle commissioni di cui al comma 1) del presente articolo sono attribuite alla commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 2.

1. La commissione provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 33 della l.p. 16 febbraio 1981, n. 3, è composta da:

a) quattro imprenditori artigiani, dei quali almeno tre in possesso del diploma di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

b) un lavoratore artigiano dipendente in possesso di diploma di lavorante o maestro artigiano, scelto tra la terna proposta dall'istituto per la promozione dei lavoratori;

c) un direttore di scuola professionale;

d) un rappresentante della ripartizione provinciale dell'artigianato in qualità di esperto;

e) un imprenditore artigiano in qualità di esperto.

2. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente secondo le modalità di nomina previste per i membri effettivi. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

3. Qualora un componente della commissione manchi ingiustificatamente per tre sedute successive o comunque non partecipi ad almeno la metà delle sedute della commissione nell'arco di un anno, il presidente propone all'assessore provinciale all'artigianato la destituzione del componente stesso che la può disporre con proprio provvedimento.

Art. 3.

1. I collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 12, all'articolo 10 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, all'articolo 7 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, ed all'articolo 10 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono presieduti da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni di controllo e giurisdizionale della Corte medesima, istituite nella provincia di Bolzano.

Art. 4.

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1983, n. 24 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 aprile 1996

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1996
Registro n. 2, foglio n. 113 - MARINARO*

96R1178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 aprile 1996, n. 16.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 agosto 1995, n. 35, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Ato Adige n. 23 del 14 maggio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 1° aprile 1996

DECRETA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 1) al D.P.G.P. del 4 agosto 1995, n. 35, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano, è sostituito dall'allegato 1) del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 aprile 1996

DURNWALDER

*Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 1996
Registro n. 4, foglio n. 193.*

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI

1. PRESIDENZA.

1.1. Ufficio affari del gabinetto:

- rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale;
- cooperazione allo sviluppo;
- tutela dei consumatori;
- reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione;
- segreteria per le commissioni degli esami di bi- e trilinguismo;
- volontariato;
- riconoscimento delle persone giuridiche;
- cerimoniale, uso dello stemma della Provincia;
- adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene, incluso l'impiego delle forze di polizia.

1.2. Ufficio programmazione provinciale:

- supporto nella formulazione e verifica delle strategie e degli obiettivi della Provincia (controlling strategico);
- piano provinciale di sviluppo;
- verificare la corrispondenza della legislazione e dei bilanci di previsione provinciale ai contenuti del Lerop;
- verificare la corrispondenza delle risultanze strategiche dei piani di settore e dei progetti agli indirizzi fondamentali del Lerop;
- modifiche necessarie al progressivo e sistematico perfezionamento del Lerop in quanto interessa la programmazione provinciale;
- coordinamento tra i piani di settore;
- analisi e previsione dello sviluppo economico e sociodemografico;
- documenti preparatori per una politica economica.

1.3. Ufficio di Roma:

- trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici statali centrali;
- supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma;
- preparazione di incontri con membri degli organi legislativi e governativi;
- rappresentanza della amministrazione provinciale in commissioni ed organi statali e in gruppi di lavoro regionali ed interregionali.

1.4. Ufficio stampa:

- informazione sull'attività della Giunta e dell'amministrazione provinciale;
- trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass-media;
- pubblicazione di riviste ed altro materiale informativo;
- contatti con i mass-media;
- incentivazione della stampa;
- controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi.

1.5. Ufficio pubblici spettacoli:

- pubblici spettacoli;
- sicurezza pubblica nell'ambito di spettacoli e trattenimenti;
- verifica dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo;
- polizia locale urbana e rurale;
- agenzie.

2. SERVIZI CENTRALI

2.1. Ufficio affari istituzionali:

- affari istituzionali e verifica di questioni di rilevanza costituzionale di concerto con l'avvocatura della Provincia per quanto attiene al contenzioso di natura costituzionale;
- supporto alla conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome;
- rapporti con la Corte dei conti;
- raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale.

2.2. Ufficio organizzazione:

- strutture organizzative e procedure;
- progetti organizzativi;
- reclutamento del personale dirigente;
- analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali;
- rilevamento fabbisogno di spazio ed assegnazione dei locali agli uffici provinciali;
- disciplina della documentazione amministrativa e titolario.

2.3. Economato:

- approvvigionamento di materiale di cancelleria;
- arredamento degli uffici per quanto non rientrante nei compiti degli uffici 11.1., 11.2., 11.3.;
- autorimessa centrale e servizio automobilistico;
- tipografia provinciale, servizio postale e servizio telefonico incluso l'allacciamento e la manutenzione;
- servizio di pulizia degli uffici;
- servizio di cassa.

3. AVVOCATURA DELLA PROVINCIA

3.1. Ufficio contratti:

- stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale;
- tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale;
- richieste di intavolazione e voltura catastale di atti contrattuali stipulati nell'interesse dell'Amministrazione provinciale;
- elaborazione di schemi tipo di contratti, capitoli e disciplinari d'onori;
- consulenza e contenzioso inerente agli affari contrattuali.

3.2. Ufficio questioni linguistiche:

- traduzione di norme giuridiche, nonché di atti amministrativi della provincia e, di altri testi destinati alla generalità dei cittadini;
- consulenza linguistica;
- attività di supporto alla commissione paritetica per la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica.

3.3. Ufficio centrale affari legali:

- tutela legale della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, per quanto non attribuita agli uffici 3.4. e 3.5.;
- pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;
- rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali, liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni;
- consulenza giuridico amministrativa;
- promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale*.

3.4. Ufficio affari legali dell'urbanistica:

- tutela legale della Provincia nei settori urbanistica e valutazione dell'impatto ambientale;
- parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;
- liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni;
- consulenza giuridico-amministrativa nel settore;
- interventi d'ufficio avverso le costruzioni abusive.

3.5. Ufficio affari legali dell'agricoltura e delle foreste:

- tutela legale della Provincia nei settori agricoltura e foreste;
- parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;
- liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni;
- consulenza giuridico-amministrativa nel settore.

4. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.**4.1. Ufficio assunzioni personale:**

- graduatorie e concorsi per l'assunzione del personale, escluso quello delle scuole materne;
- assunzioni del personale, escluso il personale delle scuole e delle scuole materne;
- formazione e aggiornamento del personale;
- organici e trasferimenti del personale amministrativo.

4.2. Ufficio personale amministrativo:

- stato giuridico e trattamento economico del personale, escluso il personale delle scuole e delle scuole materne;
- segreteria del Consiglio per l'organizzazione e il personale;
- rilevazione delle presenze.

4.3. Ufficio personale delle scuole:

- organici del personale dell'amministrazione scolastica, della formazione professionale e dell'addestramento professionale nell'agricoltura;
- assunzione del predetto personale, escluse le graduatorie e le procedure concorsuali;
- stato giuridico, trattamento economico e trasferimento del personale delle scuole.

4.4. Ufficio personale scuole materne:

- organici, graduatorie e concorsi per l'assunzione del personale delle scuole materne;
- stato giuridico, trattamento economico e trasferimento del personale delle scuole materne.

4.5. Ufficio stipendi:

- pagamento degli emolumenti al personale e ai membri della Giunta provinciale;
- contributi sociali e previdenziali connessi con il rapporto di lavoro;
- acconti sulla buonuscita.

4.6. Ufficio pensioni:

- previdenza e quiescenza del personale.

5. FINANZE E BILANCIO.**5.1. Ufficio bilancio:**

- bilancio di previsione e rendiconto generale della Provincia;
- finanziamento delle leggi provinciali;
- contabilità economica;
- esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti dipendenti dalla Provincia.

5.2. Ufficio tributi:

- accertamento e riscossione dei tributi di competenza provinciale;
- collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi;
- adempimenti fiscali a carico della Provincia e consulenza agli uffici;
- adempimenti di natura fiscale, incluse le dichiarazioni dei redditi per il personale.

5.3. Ufficio entrate:

- contabilità generale delle entrate;
- determinazione dei residui attivi;
- rapporti relativi alla devoluzione delle quote di tributi erariali e delle assegnazioni su leggi di programma;
- mutui e prestiti;
- partecipazioni finanziarie.

5.4. Ufficio spese:

- contabilità generale delle spese;
- emissione dei titoli di spesa;
- determinazione dei residui passivi.

5.5. Ufficio vigilanza finanziaria:

- controllo e vigilanza sulle gestioni degli agenti contabili, sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni speciali fuori bilancio, sui servizi di economato e di tesoreria della Provincia.

6. AMMINISTRAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO.**6.1. Ufficio appalti:**

- appalto dei lavori pubblici nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica;
- appalto delle forniture e dei servizi nei settori anzidetti, in quanto soggetti alla normativa CEE;
- incarichi a liberi professionisti per la progettazione, direzione e collaudo di lavori pubblici e altre prestazioni professionali nei settori sopraindicati;
- segreteria del Comitato tecnico provinciale;
- concessioni passive sui beni immobili di proprietà di altri enti;
- albo dei costruttori e albo dei collaudatori;
- consulenza ed assistenza degli enti locali nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche.

6.2. Ufficio patrimonio:

- acquisizione, amministrazione ed alienazione dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg, del demanio idrico e forestale;
- affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali;
- inventario dei beni mobili ed immobili patrimoniali e demaniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio idrico e forestale;
- approvvigionamento di energia ed acqua, scarico dei rifiuti liquidi e solidi per i beni suindicati;
- stipulazione e gestione dei contratti di assicurazione, eccetto quelli rientranti nei compiti dell'ufficio 14.1.

6.3. Ufficio espropri:

- espropriazioni per causa di pubblica utilità;
- occupazioni d'urgenza.

7. ENTI LOCALI.

7.1. *Ufficio vigilanza servizi comunali e lavori pubblici:*

- controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori delle attività sociali, dei servizi pubblici, delle imposte e tasse, dell'urbanistica, dell'edilizia e del patrimonio;
- ispezione e controllo sostitutivo;
- consulenza ed assistenza;
- esame di reclami e di ricorsi.

7.2. *Ufficio vigilanza personale:*

- controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori del personale e della sanità;
- ispezione e controllo sostitutivo;
- consulenza ed assistenza;
- esame di reclami e di ricorsi.

7.3. *Ufficio vigilanza finanze:*

- controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori delle finanze e della contabilità;
- ispezione e controllo sostitutivo;
- consulenza ed assistenza;
- esame di reclami e di ricorsi;
- dotazione finanziaria degli enti locali (l.p. n. 6/1992).

7.4. *Ufficio sport:*

- ordinamento e promozione dello sport e delle attività ricreative;
- sorveglianza sulle attività sportive e ricreative;
- programmazione provinciale degli impianti sportivi e ricreativi.

7.5. *Ufficio promozione opere pubbliche:*

- finanziamento dei lavori pubblici degli enti locali (legge provinciale n. 27/1975, legge provinciale n. 21/1977, legge provinciale n. 24/1986, legge regionale n. 3/1991).

8. STATISTICA.

8.1. *Ufficio statistiche demografiche:*

- censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

popolazione;
 indagini sulle famiglie;
 occupazione;
 statistiche sociali;
 sanità;
 istruzione e cultura;
 statistiche giudiziarie ed elettorali;
 demoscopia.

8.2. *Ufficio statistiche economiche:*

- censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

conto economico;
 agricoltura e foreste;
 industria;
 servizi;
 amministrazione pubblica;
 prezzi e salari;
 territorio ed ambiente.

9. INFORMATICA.

9.1. *Ufficio informatica amministrativa:*

- supporto tecnico ai sistemi informativi amministrativi;
- analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
- amministrazione della banca dati;
- gestione dei sistemi operativi;

- istruzione e supporto agli utenti;
- acquisti di hardware e software;
- gestione delle unità periferiche collegate.

9.2. *Ufficio informatica tecnica:*

- supporto tecnico ai sistemi informativi tecnici;
- analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
- amministrazione della banca dati;
- gestione dei sistemi operativi;
- istruzione e supporto agli utenti;
- gestione delle unità periferiche collegate.

9.3. *Ufficio informatica socio-demografica:*

- supporto tecnico ai sistemi informativi sociodemografici;
- analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
- amministrazione della banca dati;
- gestione dei sistemi operativi;
- istruzione e supporto agli utenti;
- gestione delle unità periferiche collegate.

9.4. *Ufficio informatica geografica:*

- supporto tecnico ai sistemi informativi geografici;
- analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
- grafica territoriale;
- amministrazione della banca dati;
- gestione dei sistemi operativi;
- istruzione e supporto agli utenti;
- gestione delle unità periferiche collegate.

9.5. *Ufficio informatica statistica e d'ufficio:*

- personal computer (locali o in rete);
- elaborazione testi, automazione d'ufficio, calcolo tabellare;
- reti locali;
- supporto tecnico ai sistemi informativi statistici;
- analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
- amministrazione della banca dati;
- gestione dei sistemi operativi;
- istruzione e supporto agli utenti;
- gestione delle unità periferiche collegate.

10. LABORATORIO PROVINCIALE (soppresso a seguito della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26).

11. EDILIZIA E SERVIZIO TECNICO.

11.1. *Ufficio edilizia est:*

- progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar;
- arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio;
- formazione e aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale per il settore dell'edilizia;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
- effettuazione di studi di fattibilità.

11.2. *Ufficio edilizia ovest:*

- progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, Burgaviato, Val Venosta;
- arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio;
- accettazione di denunce di opere in cemento armato per l'intero territorio provinciale;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
- effettuazione di studi di fattibilità.

11.3. Ufficio edilizia sanitaria:

- progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo per opere di edilizia sanitaria e sociale;
- arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio;
- coordinamento e controllo sui lavori di costruzione e manutenzione eseguite dalle Unità sanitarie locali e dagli enti gestori dei servizi sociali;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
- effettuazione di studi di fattibilità.

11.4. Ufficio manutenzione opere edili:

- progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della Provincia, esclusa l'edilizia sanitaria;
- incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati;
- stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione;
- demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette.

11.5. Ufficio estimo:

- stima di beni mobili ed immobili;
- attività di consulenza tecnica, anche in sede;
- giudiziale, a favore della Provincia;
- pareri di congruità e stati di consistenza;
- rilievi topografici, rilevamenti catastali e tipi di frazionamento.

11.6. Ufficio geologia e prove materiali:

- prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione;
- progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici;
- rilevazioni e pareri geologici;
- carte dell'è zone a rischio;
- archivio delle mappe e dei pareri geologici provinciali.

12. COSTRUZIONE DI STRADE E IMPIANTISTICA.**12.1. Ufficio strade provinciali:**

- demanio stradale e relative concessioni;
- autorizzazione di trasporti eccezionali;
- classificazione e segnaletica delle strade di interesse provinciale;
- collaudo e controllo su ponti, muri e gallerie.

12.2. Ufficio tecnico strade est:

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di lavori di costruzione di strade nelle comunità comprensoriali della Val Pusteria, dell'Alta Valle Isarco, della Valle Isarco e del Salto-Sciliar, esclusi i comuni di Sarentino, S. Genesio, Meltina;
- esami di progetti;
- progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade nel sopraindicato territorio.

12.3. Ufficio tecnico strade ovest:

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di lavori di costruzione di strade nelle comunità comprensoriali della Val Venosta, Burgraviato, Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Sarentino, S. Genesio, Meltina;
- esami di progetti;
- progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade nel sopraindicato territorio.

12.4. Ufficio infrastrutture:

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di opere di apprestamento nelle zone produttive;
- esami di progetti;
- avviamento e gestione degli impianti.

12.5. Ufficio impianti smaltimento rifiuti:

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque;
- esami di progetti;
- avviamento e gestione degli impianti;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette.

12.6. Servizio stradale nord-est:

- manutenzione delle strade ubicate nelle comunità comprensoriali Valle Isarco, Alta Valle Isarco e Val Pusteria, compresa la gestione dei relativi cantieri provinciali;
- direzione, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nel territorio suddetto;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
- demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.7. Servizio stradale sud:

- manutenzione delle strade ubicate nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, inclusa la gestione dei relativi cantieri provinciali;
- direzione, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nel territorio suddetto;
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
- demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.8. Servizio stradale nord-ovest:

- manutenzione delle strade nelle comunità comprensoriali Burgraviato e Val Venosta, inclusa la gestione dei relativi cantieri provinciali;
- direzione, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nel territorio suddetto;
- demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

13. BENI CULTURALI.**13.1. Ufficio beni artistici:**

- tutela dei beni d'interesse artistico e storico;
- interventi di restauro dei suddetti beni;
- autorizzazione degli interventi di restauro e sorveglianza sugli stessi, nonché concessione di contributi;
- promozione delle attività dei musei e vigilanza sugli stessi;
- ricerche di storia dell'arte;
- etnografia provinciale.

13.2. Ufficio beni archeologici:

- tutela dei beni di interesse archeologico;
- scavi archeologici, conservazione dei reperti, valorizzazione scientifica e ricerche;
- autorizzazione degli scavi archeologici e sorveglianza sugli stessi.

13.3. Archivio provinciale:

- gestione dell'archivio provinciale;
- vigilanza sugli archivi degli enti pubblici locali e sugli archivi privati;
- contributi per la conservazione di archivi;
- ricerca storica provinciale, cronachismo;
- biblioteche storiche;
- toponomastica provinciale.

14. SCUOLA E CULTURA TEDESCA E LADINA.**14.1. Ufficio assistenza scolastica ed universitaria:**

- tutela del diritto allo studio per gli alunni delle scuole dell'obbligo, secondarie di secondo grado, professionali e per gli studenti universitari dei tre gruppi linguistici, esclusi i frequentanti di tirocinio e corsi di specializzazione per medici nonché i frequentanti delle scuole per le professioni sanitarie ausiliarie: borse di studio, refezioni scola-

stiche, trasporto alunni, assicurazione degli alunni e del personale docente, sussidi per l'elaborazione di tesi e di diploma di laurea e di specializzazione, alloggio per studenti universitari, prestiti;

— servizio informazioni per studenti universitari;

— fornitura di libri di testo e interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap per il gruppo linguistico tedesco e quello ladino, esclusa l'assistenza nelle scuole;

— sovvenzioni per soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere per il gruppo linguistico tedesco e quello ladino.

14.2. Ufficio finanziamento scolastico:

— finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole;

— approvazione dei bilanci di previsione, delle variazioni e dei conti consuntivi delle scuole nonché ispezioni contabili;

— reperimento di aule ed arredamento delle scuole superiori;

— contributi per la costruzione, l'arredamento, la gestione e la manutenzione delle scuole materne;

— contributi ai convitti e alle scuole private per edifici, arredamento, attrezzature e gestione.

14.3. Ufficio orientamento scolastico e professionale:

— consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni;

— consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale;

— consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale.

14.4. Ufficio cultura:

— programmazione e realizzazione di manifestazioni culturali;

— promozione delle belle arti;

— promozione delle scienze;

— concessione contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale;

— vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, Istituto ladino di cultura, Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.2.) nonché della Radio e televisione azienda speciale della Provincia di Bolzano (RAS);

— segreteria delle consulte culturali per i gruppi linguistici tedesco e ladino.

14.5. Ufficio servizio giovani:

— servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani;

— formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani;

— contributi per attività ed infrastrutture del settore servizio giovani;

— programmazione e realizzazione di progetti;

— segreteria delle consulte provinciali per i gruppi linguistici tedesco e ladino.

14.6. Ufficio educazione permanente:

— coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente;

— programmazione e realizzazione di progetti;

— formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente;

— promozione dell'apprendimento della seconda lingua;

— contributi per attività e infrastrutture nel settore dell'educazione permanente;

— segreteria delle consulte per l'educazione permanente per i gruppi linguistici tedesco e ladino.

14.7. Ufficio biblioteche:

— assistenza tecnica e coordinamento delle biblioteche pubbliche;

— formazione ed aggiornamento nel settore delle biblioteche;

— contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;

— promozione della lettura;

— finanziamento della biblioteca provinciale dott. F. Teßmann e vigilanza sulla stessa.

14.8. Ufficio audiovisivi:

— pedagogia degli audiovisivi;

— distribuzione degli audiovisivi;

— tecnica degli audiovisivi;

— archivio audiovisivi;

— cultura degli audiovisivi;

— promozione della cinematografia;

— revisione di films in lingua tedesca.

15. SCUOLA E CULTURA ITALIANA.

15.1. Ufficio finanziamento scolastico:

— finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole;

— approvazione dei bilanci di previsione, delle variazioni e dei conti consuntivi delle scuole nonché ispezioni contabili;

— reperimento delle aule e dell'arredamento delle scuole superiori;

— contributi per la costruzione, l'arredamento, la gestione e la manutenzione delle scuole materne;

— contributi ai convitti e alle scuole private per edifici, arredamento, attrezzature e gestione;

— fornitura di libri di testo e interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap del gruppo linguistico italiano, esclusa l'assistenza nelle scuole.

15.2. Ufficio cultura:

— programmazione e realizzazione di manifestazioni culturali;

— promozione delle belle arti;

— promozione delle scienze;

— concessione di contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale;

— promozione delle proiezioni filmiche;

— vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, Teatro Stabile di Bolzano, Ente per la gestione del Teatro comunale e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'Ufficio 14.4.);

— segreteria della consulta culturale.

15.3. Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi:

— coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche;

— programmazione e realizzazione di progetti;

— formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche;

— contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche e per le attività e le infrastrutture nel settore dell'educazione permanente;

— promozione della lettura;

— finanziamento della biblioteca provinciale per il gruppo linguistico italiano e vigilanza sulla stessa segreteria della consulta per l'educazione permanente per il gruppo linguistico italiano;

— cultura e archivio degli audiovisivi;

— pedagogia, tecnica e distribuzione degli audiovisivi.

15.4. Ufficio bilinguismo:

— promozione dell'apprendimento delle lingue straniere, inclusa l'organizzazione di corsi;

— organizzazione e finanziamento di corsi per l'apprendimento della seconda lingua per il gruppo linguistico italiano;

— coordinamento e consulenza tecnica;

— programmazione e realizzazione di progetti;

— formazione ed aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

— centro di ricerca per il bilinguismo.

15.5. Ufficio servizio giovani ed orientamento:

- servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani;
- formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani;
- contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani;
- programmazione e realizzazione di progetti;
- segreteria della consulta provinciale per il servizio giovani del gruppo linguistico italiano;
- consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni;
- consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale;
- consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale.

16. INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA.**16.1. Ufficio ordinamento scolastico:**

- ordinamento scolastico;
- calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche;
- ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi;
- segreteria del Consiglio scolastico provinciale;
- educazione fisica e sport scolastico;
- finanziamento dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco e vigilanza sullo stesso;
- attestati, diplomi, moduli, tessere di riconoscimento per il personale direttivo e docente;
- assistenza ai portatori di handicap nelle scuole di ogni grado.

16.2. Ufficio scuole elementari:

- istituzione e soppressione di scuole elementari;
- riconoscimento delle scuole elementari private e vigilanza sulle stesse;
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari;
- graduatorie, trasferimenti nella scuola elementare;
- sperimentazioni scolastiche;
- assegni per il nucleo familiare del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori;
- disciplina degli scrutini ed esami nella scuola elementare.

16.3. Ufficio scuole medie:

- istituzione e soppressione di scuole medie;
- riconoscimento delle scuole medie private e vigilanza sulle stesse;
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole medie;
- albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori;
- graduatorie dei supplenti annuali delle scuole medie e superiori;
- trasferimenti del personale direttivo delle scuole medie e superiori;
- sperimentazioni scolastiche;
- disciplina degli scrutini ed esami e nomina dei presidenti delle commissioni.

16.4. Ufficio scuole superiori:

- istituzione e soppressione di scuole superiori;
- riconoscimento delle scuole superiori private e vigilanza sulle stesse;
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole superiori;
- trasferimenti del personale docente delle scuole medie e superiori;
- sperimentazioni scolastiche;

- disciplina degli scrutini ed esami e nomina dei presidenti delle commissioni;
- previdenza e quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori;
- mutui ENPAS.

16.5. Ufficio ragioneria:

- conteggio, controllo e liquidazione degli stipendi e delle varie indennità;
- affari fiscali e sociali;
- gestione e rendicontazione dei fondi statali;
- gestione dei depositi provvisori.

17. INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA.**17.1. Ufficio ordinamento scolastico:**

- ordinamento scolastico;
- calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche;
- ordinamento e vigilanza organi collegiali;
- segreteria del consiglio scolastico provinciale;
- educazione fisica e sport scolastico;
- finanziamento dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per il gruppo linguistico italiano e vigilanza sullo stesso;
- attestati, diplomi, moduli, tessere di riconoscimento per il personale direttivo e docente;
- sperimentazioni scolastiche;
- istituzione e soppressione di scuole materne, elementari, medie e superiori;
- assistenza ai soggetti portatori di handicap nelle scuole di ogni grado;
- iniziative per l'apprendimento ed il perfezionamento della seconda lingua e delle lingue straniere relative all'insegnamento impartito nelle scuole della Provincia, compresi la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante.

17.2. Ufficio scuole elementari:

- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari;
- graduatorie, trasferimenti nelle scuole elementari;
- riconoscimento delle scuole elementari private e vigilanza sulle stesse;
- disciplina degli scrutini ed esami nella scuola elementare;
- vigilanza sul Convitto Nazionale Damiano Chiesa.

17.3. Ufficio scuole secondarie:

- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole medie e superiori;
- albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori;
- graduatorie e trasferimenti;
- riconoscimento delle scuole medie e superiori private e vigilanza sulle stesse;
- disciplina degli scrutini ed esami e nomina dei presidenti delle commissioni;
- equipollenza di titoli di studio delle scuole elementari, medie e superiori;
- previdenza e quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori;
- riscatto e ricongiunzione di periodi contributivi.

17.4. Ufficio ragioneria:

- conteggio, liquidazione e controllo degli stipendi e delle varie indennità;
- affari fiscali e sociali;
- gestione e rendicontazione dei fondi statali;
- gestione depositi provvisori;
- mutui ENPAS.

18. INTENDENZA SCOLASTICA LADINA.**18.1. Ufficio ordinamento scolastico e personale:**

- ordinamento scolastico;
- calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche;
- ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi;
- segreteria del Consiglio scolastico provinciale;
- educazione fisica e sport scolastico;
- sperimentazioni scolastiche;
- istituzione e soppressione di scuole materne ed istituti scolastici;
- scuole private e legalmente riconosciute;
- finanziamento dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo in lingua ladina e vigilanza sullo stesso;
- attestati, diplomi, moduli, tessere di riconoscimento per il personale direttivo e docente;
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori;
- graduatorie, trasferimenti;
- albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori;
- previdenza e quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori;
- conteggio, controllo e liquidazione degli stipendi e delle varie indennità;
- affari fiscali e sociali;
- gestione e rendicontazione dei fondi statali;
- gestione dei depositi provvisori;
- assistenza ai portatori di handicap nelle scuole di ogni grado.

19. LAVORO.**19.1. Ufficio mercato del lavoro:**

- piano di politica del lavoro;
- interventi di politica attiva del lavoro, in particolare per l'accesso al lavoro, la conservazione del posto di lavoro e la riqualificazione professionale;
- osservazione del mercato del lavoro e ricerca;
- vigilanza sull'Istituto per la promozione dei lavoratori;
- segreteria della commissione provinciale per l'impiego;
- contributi ad organizzazioni dei lavoratori;
- fondi per l'occupazione;
- interventi a favore della cooperazione sociale e produzione-lavoro;
- piano degli interventi formativi del fondo sociale europeo e rendicontazione;
- proporzionale etnica nel pubblico impiego; corsi di preparazione ai pubblici concorsi;
- provvidenze a favore degli emigrati e dei frontalieri.

19.2. Ispettorato del lavoro:

- tutela sociale dei lavoratori, delle lavoratrici madri e degli adolescenti che lavorano;
- autorizzazione e controllo di particolari contratti di lavoro;
- sorveglianza sull'espletamento dei corsi del fondo sociale europeo;
- consulenza ed informazione in materia di legislazione sociale e lavoro;
- libretti di lavoro;
- vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro;
- sanzioni amministrative;
- adempimenti relativi all'abilitazione professionale dei consulenti del lavoro;
- onorificenze per meriti di lavoro;
- vigilanza sui patronati.

19.3. Ufficio del lavoro:

- incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- consulenza ed assistenza dei lavoratori nella ricerca di lavoro;
- collocamento al lavoro;
- collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro;
- liquidazione dell'indennità di disoccupazione;
- conciliazione delle controversie del lavoro;
- mobilità;
- categorie e qualifiche dei lavoratori;
- coordinamento delle sedi distaccate.

20. FORMAZIONE PROFESSIONALE TEDESCA E LADINA.**21. FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA.****22. ADESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO-FORESTALE.****22.1. Ufficio affari amministrativi:**

- affari amministrativi per la formazione e l'addestramento nei settori agricolo, forestale e di economia domestica.

23. SANITÀ**23.1. Ufficio ospedali:**

- prestazioni del servizio sanitario nell'ambito degli ospedali;
- assistenza ospedaliera indiretta;
- assistenza sanitaria in Austria;
- cliniche private convenzionate e non convenzionate;
- trasporto infermi ed emergenza sanitaria ivi compreso l'elisoccorso;
- finanziamento dei lavori di competenza delle Unità sanitarie locali, esclusi i lavori nei distretti sanitari;
- programmazione degli ospedali, delle strutture provinciali nel settore sanitario e delle relative attrezzature;
- servizio di ingegneria clinica a livello provinciale;
- promozione delle iniziative private nel settore sanitario;

23.2. Ufficio distretti sanitari:

- prestazioni sanitarie extraospedaliere, inclusa l'assistenza protesica;
- servizio farmaceutico;
- finanziamento dei lavori di competenza delle Unità sanitarie locali nei distretti salutari;
- personale sanitario con rapporto convenzionale;
- educazione sanitaria;
- programmazione delle strutture dei distretti e dei servizi sanitari territoriali e delle relative attrezzature;
- assistenza sanitaria in applicazione di accordi internazionali.

23.3. Ufficio economia sanitaria:

- coordinamento delle unità sanitarie locali in materia di contabilità, inclusa la contabilità analitica;
- finanziamento del servizio sanitario e assegnazione dei mezzi finanziari di parte corrente alle Unità Sanitarie Locali;
- controlling nel servizio sanitario;
- acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il servizio sanitario.

23.4. Ufficio personale sanitario:

- stato giuridico e trattamento economico del personale del servizio sanitario;
- attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle Unità sanitarie locali per quanto riguarda le piante organiche del personale;
- gestione dei ruoli nominativi provinciali e concorsi;
- trasferimenti di dipendenti tra le Unità sanitarie locali;
- riconoscimento dei servizi prestati all'estero;
- esami di idoneità per medici, veterinari e farmacisti.

23.5. Ufficio formazione del personale sanitario:

— predisposizione di piani e programmi di insegnamento nonché gestione e finanziamento della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario;

— assegnazione di borse di studio a medici per tirocini e corsi di specializzazione e a studenti frequentanti scuole per professionisti sanitarie, ausiliarie;

— autorizzazione all'esercizio delle professioni mediche e paramediche in caso di diplomi conseguiti all'estero.

23.6. Ufficio igiene pubblica:

— attività amministrativa nei settori dell'igiene e della sanità pubblica, della medicina legale, della medicina del lavoro e della medicina sportiva, preventiva e sociale;

— sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica;

— autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasformazione ed esercizio delle istituzioni sanitarie private;

— accertamento delle invalidità civili;

— controllo dei prodotti alimentari;

— sanzioni amministrative in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

24. SERVIZIO SOCIALE**24.1. Ufficio famiglia, donna e gioventù:**

— programmazione, indirizzo coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi specialistici nei settori famiglia, donna, gioventù, devianza sociale ed immigrazione;

— aggiornamento professionale del personale e del volontariato per i servizi sopraindicati;

— interventi per le pari opportunità della donna;

— gestione dei servizi e delle strutture provinciali nel settore dell'assistenza sociale per minori;

— contributi ad istituzioni pubbliche e private.

24.2. Ufficio anziani e distretti sociali:

— attuazione dei distretti sociali ed integrazione con i distretti sanitari;

— programmazione, indirizzo coordinamento e controllo dei servizi nel distretto sociale nonché degli interventi e dei servizi per anziani;

— educazione sociale e prevenzione;

— registro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

— finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali; indicatori di costo e controlling;

— acquisti per gli enti gestori dei servizi sociali;

— contributi ad istituzioni pubbliche e private.

24.3. Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili;

— programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e servizi specialistici nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza;

— aggiornamento professionale del personale e del volontariato dei servizi nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza;

— contributi ad istituzioni pubbliche e private;

— pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

— indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili;

— assegni integrativi e indennità speciali per ciechi civili;

— indennità di comunicazione per sordomuti.

24.4. Ufficio previdenza sociale integrativa:

— previdenza integrativa a favore di casalinghe, operai stagionali e contadini;

— pensioni per persone casalinghe;

— albo provinciale delle persone casalinghe;

— contributi sull'assicurazione previdenziale volontaria e sui versamenti previdenziali;

— indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nella lista provinciale di mobilità.

25. EDILIZIA ABITATIVA.**25.1. Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata:**

— elaborazione dei piani di intervento nei settori dell'edilizia agevolata;

— gestione dei fondi per l'edilizia abitativa agevolata;

— segreteria del comitato per l'edilizia residenziale e della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica;

— vigilanza sull'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

25.2. Ufficio promozione dell'edilizia agevolata:

— consulenza ed informazione sull'edilizia abitativa agevolata;

— esame delle domande di sovvenzione per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per uso proprio;

— esame delle comunicazioni per l'occupazione di abitazioni sovvenzionate con contributi provinciali.

25.3. Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata:

— esame della documentazione tecnica allegata alle domande di contributo, controllo degli stati di avanzamento dei lavori e collaudo;

— recupero convenzionato di abitazioni;

— dichiarazione di inabitabilità.

25.4. Ufficio acquisizione aree edificabili:

— riordinamento fondiario nelle zone di espansione;

— finanziamento dell'acquisto e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;

— assegnazioni di terreni nelle zone di espansione ed erogazione di agevolazioni per l'acquisto degli stessi;

— finanziamento dell'acquisto da parte dei comuni e dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di immobili suscettibili di recupero.

26. PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE.**26.1. Ufficio prevenzione incendi:**

— vigilanza tecnica su tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e sugli impianti termici;

— consulenza, informazione e formazione;

— accertamenti in casi di incendi;

— registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

26.2. Servizio antincendi:

— corpo permanente dei vigili del fuoco;

— cassa provinciale antincendi;

— piani di intervento per strutture soggette a particolare tutela e squadre antincendio aziendali;

— pareri tecnici per la costruzione di acquedotti;

— adempimenti relativi ai veicoli e ai conducenti dei corpi dei vigili del fuoco previsti dal Codice della Strada;

— rischi di incidenti rilevanti.

26.3. Ufficio protezione civile:

— piano provinciale di calamità;

— interventi di prevenzione e soccorso in caso di calamità;

— gestione della centrale provinciale d'emergenza e del servizio informazioni sulla viabilità, rete provinciale radiocomunicazioni;

— consulenza, informazione e divulgazione.

27. URBANISTICA.**27.1. Ufficio coordinamento territoriale:**

— elaborazione e aggiornamento dei vincoli urbanistici del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale;

— modifiche d'ufficio dei piani urbanistici comunali;

— piani di attuazione per zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale;

— elaborazione di modelli pianificatori;

— cartografia provinciale;

— albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione urbanistica.

27.2. Ufficio urbanistica est:

— esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco e Valle Isarco;

— consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni;

— vigilanza sull'attività edilizia;

— esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi;

— adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

27.3. Ufficio urbanistica sud:

— esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina e Salto-Sciliar;

— consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni;

— vigilanza sull'attività edilizia;

— esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi;

— adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

27.4. Ufficio urbanistica ovest:

— esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Val Venosta e del Burgraviato;

— consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni;

— vigilanza sull'attività edilizia;

— esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

28. TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA.**28.1. Ufficio pianificazione paesaggistica:**

— pianificazione paesaggistica;

— vincoli paesaggistici;

— tutela del paesaggio;

— programmi e misure di incentivazione nonché provvidenze per la salvaguardia del paesaggio naturale e coltivato;

— perizie ecologiche;

— tutela della natura;

— tutela delle specie e dei biotopi;

— monumenti naturali e inventario dei biotopi;

— educazione alla tutela della natura;

— segreteria della I Commissione per la tutela del paesaggio.

28.2. Ufficio tutela del paesaggio:

— consulenza paesaggistica;

— esami di progetti di interventi nel paesaggio;

— controllo degli interventi nel paesaggio;

— provvedimenti di ripristino;

— segreteria della II Commissione per la tutela del paesaggio.

28.3. Ufficio parchi naturali:

— pianificazione e gestione dei parchi naturali;

— consorzio per l'amministrazione del parco nazionale dello Stelvio;

— segreteria dei Comitati di gestione;

— zone di tutela paesaggistica;

— vigilanza e controllo;

— divulgazione ed informazione.

28.4. Ufficio amministrativo tutela del paesaggio:

— ricorsi e sanzioni amministrative nel settore;

— affari amministrativi per la ripartizione tutela del paesaggio e della natura, ivi compresi l'erogazione di provvidenze ed incentivi nonché acquisti, lavori e servizi;

— segreteria del Collegio per la tutela del paesaggio;

— albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione tutela del paesaggio;

— sanzioni amministrative;

— programmazione finanziaria, finanziamenti per studi, progettazioni, acquisti e opere nel settore dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.

29. AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA TUTELA DEL LAVORO.**29.1. Ufficio valutazione dell'impatto ambientale:**

— espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e della procedura di approvazione cumulativa;

— coordinamento degli uffici per la procedura di approvazione cumulativa;

— premio per meriti nel campo dell'ecologia.

29.2. Ufficio aria e rumore:

— emissioni ed immissioni;

— provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro ed igiene del lavoro;

— tutela dal rumore negli ambienti di lavoro ed all'aperto;

— gas tossici;

— impianti di combustione nei luoghi di lavoro;

— campi elettromagnetici;

— radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

— misure e prelievi di campioni.

29.3. Laboratorio analisi aria:

— prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori;

— qualità dell'aria;

— combustibili, carburanti, materiali;

— emissioni ed impianti di abbattimento;

— rumore e vibrazioni;

— ambienti di lavoro e di vita.

29.4. Ufficio tutela acque:

— piano provinciale per la depurazione delle acque;

— esame dei progetti e collaudo funzionale degli impianti di depurazione e dei collettori principali, escluse la statica e la congruità dei prezzi;

— vigilanza e controllo degli impianti di depurazione;

— scarichi civili ed industriali e relativo tariffario;

— depositi di sostanze liquide inquinanti;

— misure e prelievi di campioni;

— controllo e classificazione delle acque superficiali.

29.5. Laboratorio analisi acqua:

— prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori;

— acque ad uso potabile, da tavola e minerali, trattamento delle acque;

— acque superficiali;

— piscine e acque di balneazione;

— scarichi civili ed industriali, impianti di depurazione;

— suolo e rifiuti, impianti di smaltimento dei rifiuti;

— metalli in matrici biologiche.

29.6. Ufficio gestione rifiuti:

— piano provinciale per la gestione rifiuti;

— riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

— rifiuti civili ed industriali;

— autorizzazione e vigilanza sugli stoccaggi provvisori e sui trasporti di rifiuti;

— controllo dell'utilizzo e dello smaltimento di compost e fanghi provenienti da depuratori;

— interventi di bonifica;

— esame dei progetti e collaudo funzionale di impianti di riciclaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti, escluse la statica e la congruità dei prezzi;

— misure e prelievi di campioni.

29.7. Laboratorio analisi alimenti:

— prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori:

alimenti e bevande, prodotti agrari e vini cosmetici, prodotti per l'igiene personale e utensili;

micotossine, fitofarmaci ed altre sostanze tossiche;

residui di farmaci per uso veterinario;

sostanze stupefacenti;

liquidi biologici.

29.8. Laboratorio di chimica fisica:

— prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori:

radioattività naturale ed artificiale;

sistema di preallarme radioattivo;

radiazioni non ionizzanti;

accertamenti qualitativi sulle analisi dei laboratori della ripartizione.

29.9. Laboratorio biologico:

— prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori:

fanghi di depurazione e compost;

limnologia, risanamento di ambienti acquatici;

batteriologia delle acque;

pollini e batteri presenti nell'aria;

depositi ed effetti delle sostanze inquinanti e delle attività umane su organismi e ambiente;

sostanze tensioattive.

29.10. Ufficio sicurezza del lavoro:

— vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione delle miniere, cave e torbiere, dei trasporti terrestri, acquatici e aerei, fatte salve le ferrovie dello Stato;

— ispezioni di luoghi di lavoro;

— inchieste sugli infortuni sul lavoro;

— prove e misure;

— l'ufficio è organo di vigilanza ai sensi dell'art. 23 del D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di prevenzione degli infortuni.

29.11. Ufficio tecnica della sicurezza:

— collaudi, verifiche, sorveglianza tecnica, pareri, prove e misure, autorizzazioni relative alla sicurezza di macchine, impianti ed apparecchiature ed in particolare di ascensori, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici (di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche), impianti e apparecchi a pressione e generatori di vapore;

— certificazione di sicurezza su macchine, impianti e prodotti nonché consulenza.

29.12. Ufficio amministrativo tutela dell'ambiente:

— affari amministrativi per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, incarichi e acquisti;

— fatturazione delle prestazioni a pagamento.

30. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE.

30.1. Ufficio demanio idrico:

— amministrazione del demanio idrico provinciale: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e di alienazione;

— polizia idraulica;

catasto idrico.

30.2. Ufficio gestione risorse idriche:

— piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

— concessioni di derivazione di acque pubbliche;

piccole derivazioni a scopo idroelettrico e contributi;

— acqua potabile, zone di rispetto;

acque minerali e termali;

— estrazione di acqua sotterranea;

— canoni a favore dei comuni rivieraschi;

— metanizzazione.

30.3. Ufficio idrografico:

— rilevamento e documentazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo superficiale e sotterraneo;

— analisi, studi, consulenze e pareri idrologici;

— osservazione, bilanci di massa, catasto e cartografia dei ghiacciai;

— bollettino valanghe, catasto e cartografia delle valanghe;

— modellistica in campo idrometeorologico e nivologico;

— servizio meteorologico.

30.4. Ufficio sistemazione bacini montani est:

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale di Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e di Rio di Pusteria, inclusi gli interventi bioingegneristici;

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

— pareri idraulici.

30.5. Ufficio sistemazione bacini montani nord:

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Alta Valle Isarco e Valle Isarco esclusi i comuni di Laion, Ponte Gardena, Rodengo e Rio di Pusteria e nei comuni di Merano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Verano, Meltina, San Genesio Atesino, Sarentino, Renon, Terlano e Bolzano, inclusi gli interventi bioingegneristici;

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

— pareri idraulici.

30.6. Ufficio sistemazione bacini montani sud:

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Bassa Atesina, escluso il comune di Terlano, e nei comuni di Marlengo, Cermes, Lana, S. Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-S. Felice, Lauregno, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Tires, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Laion, Ponte Gardena, inclusi gli interventi bioingegneristici;

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

— pareri idraulici.

30.7. Ufficio sistemazione bacini montani ovest:

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Riffiano, Scena, S. Martino in Passiria, S. Leonardo in Passiria, Moso in Passiria, inclusi gli interventi bioingegneristici;

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

— pareri idraulici.

30.8. Ufficio amministrativo per la sistemazione dei bacini montani:

— trattamento economico e stato giuridico degli operai, contabilità dei lavori in economia e affari amministrativi dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

30.9. Ufficio risparmio energetico:

— provvidenze per il risparmio energetico e l'utilizzo razionale delle risorse energetiche tradizionali ed alternative;

— informazione e consulenza in materia di risparmio energetico.

30.10. Ufficio elettrificazione:

— fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate;

— compensi annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

— finanziamento di progetti di elettrificazione rurale;

— esecuzione di lavori di elettrificazione in economia;

— autorizzazione ed esercizio di linee elettriche.

30.11. Ufficio dighe:

— esame dei progetti, collaudo, vigilanza e controllo sulla manutenzione e sull'esercizio di dighe, sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi idrici artificiali;

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo dei bacini idrici di proprietà provinciale;

— pareri tecnici e consulenza ai comuni;

— catasto delle dighe e degli sbarramenti.

31. AGRICOLTURA.**31.1. Ufficio zootecnica:**

— promozione dell'allevamento degli animali e di specie minori nonché della coltivazione di foraggi;

— contributi alle federazioni degli allevatori di razza per la gestione dei libri genealogici;

— promozione e coordinamento della fecondazione artificiale;

— promozione delle società mutue di assicurazione del bestiame;

— sussidi ai centri del latte e alle latterie sociali.

31.2. Ufficio frutti-viticultura:

— promozione della frutticoltura e viticoltura, dei seminativi e degli ortaggi, esclusa la coltivazione di foraggi, nonché delle relative strutture;

— interventi di mercato, rendicontazione e controllo;

— vigilanza sulla tenuta dell'albo dei vigneti;

— vivai frutticoli e viticoli;

— repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di prodotti agricoli;

— applicazione delle norme per vini DOC;

— rilascio dei patentini per l'acquisto di fitofarmaci;

— albo professionale dei giardinieri;

— albo delle aziende agricole biologiche;

— assicurazione antigrandine.

31.3. Ufficio proprietà coltivatrice:

— masi chiusi;

— sovvenzioni per l'acquisto di fondi rustici, di masi e per l'assegnazione di masi chiusi;

— usi civici e comunità agrarie, vigilanza sui consorzi di bonifica e miglioramento fondiario;

— attività amministrativa del riordino fondiario;

— certificazione della qualifica di coltivatore diretto e agevolazioni fiscali nell'agricoltura;

— registro delle cooperative.

31.4. Ufficio edilizia rurale:

— finanziamento di iniziative, compresi gli acquisti, per aziende agricole singole ed associate, esclusi i centri del latte e le latterie sociali;

— finanziamento, esame dei progetti, sorveglianza dei lavori del riordino fondiario, della viabilità aziendale, del miglioramento della viabilità rurale nonché dei lavori di costruzione di impianti di irrigazione e di condotti per l'acqua potabile;

— contributi a consorzi per la bonifica agraria;

— promozione dell'agriturismo e gestione dell'elenco delle aziende.

31.5. Ufficio meccanizzazione agricola:

— promozione e consulenza per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli;

— assegnazione di carburanti a mezzo agevolato;

— schedario delle macchine agricole.

31.6. Ufficio fondo di struttura CEE nell'agricoltura:

— verifica, coordinamento, rendicontazione dei contributi CEE nonché finanziamento della quota provinciale per:

— miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

— miglioramento della viabilità rurale, dei condotti di acqua potabile e delle infrastrutture di irrigazione;

— programmi di miglioramento per gli investimenti interaziendali;

31.7. Ufficio servizi agrari:

— amministrazione e finanziamento dei prestiti di conduzione nell'agricoltura;

— segreteria della commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici;

— finanziamenti per il fondo di solidarietà e le misure di emergenza nonché per danni causati da avversità atmosferiche;

— sanzioni amministrative in materia agricola;

— attività istruttoria per le domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di necessità o di danni causati da avversità atmosferiche nei comuni delle comunità comprensoriali Salto-Solier e Bolzano e nei comuni di Barbiano, Ponte Gardena, Laion, Appiano, Andriano, Terlano e Nalles;

— parco macchine della ripartizione agricoltura.

31.8. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico:

— espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Pusteria, delle seguenti funzioni:

— consulenza tecnica nei settori infrastrutture e agricoltura montana;

— elaborazione dei protocolli di rilevamento e dei pareri dei collaudi per le domande per l'assegnazione di agevolazioni;

— esecuzione di stime di masi;

— attività istruttoria di domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di emergenza e di danni causati da avversità atmosferiche;

— funzioni delegate della ripartizione agricoltura.

31.9. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone:

— espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Valle Isarco e Valle Isarco, esclusi i comuni di Barbiano, Ponte Gardena e Laion, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.10. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro:

— espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Venosta, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.11. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano:

— espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Burgraviato, esclusi i comuni di Nalles, Proves e Lauregno, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.12. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Egna:

— espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Oltradige- Bassa Atesina, esclusi i comuni di Appiano, Terlano, Andriano e inclusi i comuni di Nalles, Proves e Lauregno, delle funzioni elencate al numero 31.8.

32. FORESTE.

32.1. Ufficio amministrazione forestale:

- contabilità ed economato;
- tutela del patrimonio forestale e difesa dagli incendi boschivi: indirizzi ed amministrazione;
- sanzioni amministrative in materia forestale;
- vincoli idrogeologici forestali: direttive e controllo;
- equipaggiamento del personale forestale ed acquisto di materiale;
- inditizzo e coordinamento sul rilascio di pareri forestali ed autorizzazioni;
- autorizzazioni e pareri;
- esame di progetti, amministrazione e collaudo dei lavori in economia e dei lavori di pronto intervento;
- vivai forestali e boschi da seme;
- formazione ed aggiornamento del personale forestale;
- segreteria del Comitato forestale provinciale;
- collaborazione nella predisposizione del catasto delle valanghe.

32.2. Ufficio pianificazione forestale:

- programmazione e pianificazione forestale;
- rilievi e pianificazione delle funzioni boschive;
- assestamento forestale;
- sistema informativo forestale;
- cartografia forestale, catasto ed inventario forestale;
- programmazione gestionale delle proprietà boschive e dei beni silvopastorali: piani di assestamento e scheda boschiva - controllo e collaudo selvicoltura: direttive e controllo;
- rilievi topografici forestali;
- gestione dello schedario masi.

32.3. Ufficio economia montana:

- incentivazioni nel settore forestale e alpestre, nonché delle infrastrutture rurali presenti in territorio montano;
- viabilità rurale;
- bonifica montana;
- costruzioni ed utilizzazioni forestali: direttive e verifica di progetti ammessi al finanziamento e al collaudo;
- alpicoltura: catasto delle malghe, piani digestione e di esercizio dei pascoli;
- programmi d'incentivazione;
- relazioni, coordinamento, finanziamento e rendicontazione dei programmi relativi al settore alpicolo-forestale e della bonifica montana;
- censimento delle malghe, delle piste da sci, della viabilità rurale e viabilità aziendale: direttive e gestione.

32.4. Ufficio caccia e pesca:

- misure d'incentivazione;
- prescrizioni e pareri nel settore della caccia e pesca;
- sorveglianza e controllo nelle riserve di diritto e riserve private, nelle oasi di protezione faunistica, escluse quelle demaniali e nelle bandite;
- sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca;
- esami venatori, per guardiacaccia e pesca;
- rilascio licenze di pesca e concessioni di diritti di pesca;
- misure per la tutela del patrimonio faunistico omeotermo ed ittico;
- catasto delle acque da pesca;
- controllo sulla detenzione e il commercio di flora e fauna minacciate e loro derivati;
- comitato caccia, osservatorio scientifico, commissione d'appello e consiglio di pesca;
- controllo della detenzione di mammiferi selvatici pericolosi e rettili;
- rilevamento di ecosistemi per la fauna omeoterma ed ittica e di danni da selvaggina.

32.5. Azienda provinciale foreste e demanio:

- gestione ed amministrazione del demanio forestale e delle relative pertinenze: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e alienazione.
- compiti di polizia forestale;
- prescrizioni e pareri riguardanti i vincoli idrogeologici forestali per il demanio forestale;
- progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione in economia nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestito;
- coordinamento dell'attività delle stazioni forestali-demaniali;
- interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi;
- compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico;
- autorizzazioni al taglio e martellate;
- controllo e gestione venatoria nelle oasi di protezione faunistica demaniali;
- economato e contabilità.

32.6. Ispettorato forestale Bolzano I:

- espletamento, nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena, delle seguenti funzioni:
 - compiti di polizia forestale;
 - vigilanza e controllo nei settori della tutela del paesaggio e della tutela dell'ambiente;
 - sorveglianza e controllo dei boschi privati e pubblici e delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale;
 - prescrizioni e pareri riguardanti il vincolo idrogeologico-forestale;
 - coordinamento delle attività delle stazioni forestali;
 - progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori in economia diretta;
 - gestione tecnica ed economica dei boschi pubblici e privati nonché descrizione boschiva;
 - autorizzazioni al taglio e martellate;
 - tutela boschiva: sorveglianza ed interventi;
 - interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi;
 - compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico;
 - consulenza e compiti delegati della ripartizione riguardante l'incentivazione nei settori foreste, economia montana ed alpicoltura.

32.7. Ispettorato forestale Bolzano II:

- espletamento, nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires, Nova Levante, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.8. Ispettorato forestale Bressanone:

- espletamento, nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturmo, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, S. Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.9. Ispettorato forestale Brunico:

- espletamento, nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, Terento, La Valle, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.10. Ispettorato forestale Merano I:

- espletamento, nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.11. Ispettorato forestale Merano II:

— espletamento, nei comuni di Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlungo, Nalles, Proves, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale S. Felice, Ultimo, Verano, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.12. Ispettorato forestale Silandro:

— espletamento, nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre, Castebello-Ciardes, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.13. Ispettorato forestale Vipiteno:

— espletamento, nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.14. Ispettorato forestale Monguelfo:

— espletamento, nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Valle di Casies, delle funzioni elencate al numero 32.6.

33. SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE.**33.1. Ufficio sperimentazione agraria:**

- sperimentazione, pareri, ricerca nei settori:
 - frutticoltura e viticoltura;
 - foraggicoltura, colture arative e zootecnia;
 - ortofloricoltura e colture alternative;
 - conservazione frutta e ortaggi;
 - enologia;
 - silvicoltura;
 - trattamenti con antiparassitari;
- controllo e esecuzione della lotta obbligatoria contro i parassiti animali e vegetali;
- trattamenti fitosanitari e servizio di vigilanza e controllo;
- controlli sull'importazione e esportazione nonché controllo della circolazione di piante e prodotti vegetali.

33.2. Ufficio chimica agraria:

- ricerche nei settori:
 - miglioramento della qualità di prodotti agricoli;
 - problemi ambientali nel settore agricoltura e foreste;
- analisi chimiche ed esperimenti nei settori:
 - terreni, foglie, frutti, foraggi, vini e residui antiparassitari;
 - prodotti impiegati in agricoltura (concimi, antiparassitari).
- consulenza sull'impiego di concimi;
- programmazione ed analisi per l'utilizzo in agricoltura di fanghi, compost e prodotti da essi derivati;
- certificazione dei vini destinati all'esportazione dei vini DOC.

33.3. Azienda Lainburg:

- conduzione ed amministrazione dell'azienda agricola Lainburg e dei terreni agricoli di proprietà provinciale e delle relative pertinenze;
- economato ed amministrazione finanziaria, predisposizione degli atti di acquisizione e di alienazione dei terreni prodotti;
- assunzione, trattamento economico e stato giuridico degli operai con contratto collettivo;
- finanziamento ed esecuzione di progetti e dei lavori di manutenzione alle strutture edilizie delle aziende;
- trasformazione dei prodotti agricoli;
- acquisto e vendita di prodotti agricoli e forestali, nonché di bestiame.

34. INDUSTRIA.**34.1. Ufficio industria:**

- programmazione industriale, approntamento di piani di insediamento industriale;
- provvidenze per infrastrutture nelle zone produttive di interesse provinciale per insediamenti industriali;
- utilizzo delle aree produttive di interesse provinciale, inclusa l'assegnazione di aree alle imprese industriali;

— provvidenze per l'insediamento di industrie e per le aziende industriali, escluse le provvidenze per la ristrutturazione, la riconversione e la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'industria nonché l'insediamento di aziende con tecnologia avanzata;

— segreteria del comitato tecnico-consulativo per i contributi alle industrie.

34.2. Ufficio ristrutturazione industriale:

— informazione e consulenza nel settore dell'industria sullo sviluppo tecnologico, sulla ristrutturazione, riconversione e sull'impiego di tecnologie che comportino un risparmio energetico e un minor impatto ambientale;

— provvidenze nel settore dell'industria per l'utilizzo di tecnologie avanzate che comportino un risparmio energetico nonché un minor impatto ambientale;

— provvidenze all'industria per la ristrutturazione, la riconversione, per gli interventi di ricerca e di sviluppo e per l'inserimento di tecnici nelle imprese nonché per l'insediamento di aziende con tecnologie avanzate;

— gestione e finanziamento di studi, seminari e corsi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nell'industria, inclusa la concessione di premi;

— miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione;

— iniziative per la diffusione dei sistemi di qualità nelle imprese e provvidenze per l'ottenimento della certificazione di qualità.

35. ARTIGIANATO.**35.1. Ufficio artigiano:**

- ordinamento dell'artigianato;
- ruolo degli artigiani qualificati ed elenco delle attività artigiane per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di specializzazione professionale o quello di maestro artigiano;
- incentivazioni degli investimenti e delle attività, compresi i programmi di incentivazione della CEE per il settore artigianato;
- assegnazione alle imprese artigianali di aree nelle zone produttive di interesse provinciale;
- provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree, escluse quelle in aree produttive di interesse provinciale, per l'insediamento di aziende;
- mestieri girovaghi;
- ordinamento dei profili professionali delle attività artigiane;
- tipografie, fotografi, orafi e gioiellieri.

35.2. Ufficio apprendistato e maestro artigiano:

- ordinamento dell'apprendistato;
- provvidenze a favore dell'apprendistato;
- vigilanza sull'addestramento in azienda;
- esame di fine apprendistato;
- formazione ed esame di maestro artigiano nonché esame di specializzazione professionale, aggiornamento professionale.

36. COMMERCIO.**36.1. Ufficio commercio:**

- commercio e commercio ambulante;
- fiere e mercati;
- assegnazione di aree alle imprese commerciali nelle zone produttive di interesse provinciale;
- contributi per l'approntamento di zone commerciali di interesse comunale;
- nulla osta per grandi strutture di vendita;
- distributori di carburanti;
- apertura di sportelli bancari;
- marchi di tutela;
- incentivazione del commercio, incluse le manifestazioni fieristiche;
- residue funzioni del soppresso comitato provinciale per i prezzi.

37. TURISMO.**37.1. Ufficio ordinamento turismo:**

— ordinamento del turismo e degli esercizi pubblici, delle organizzazioni turistiche; rifugi alpini, uffici viaggio, professioni turistiche, ristori di campagna;

— elenco degli esercizi pubblici;

— guide alpine e sciatori, maestri di sci;

— piste da sci;

— rilevamenti statistici della situazione ricettiva e del movimento turistico;

— studi ed indagini di mercato.

37.2. Ufficio provvidenze turistiche:

— provvidenze per gli esercizi pubblici, compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e rifugi alpini;

— contributi per esercizi di affittacamere;

— provvidenze per le organizzazioni turistiche;

— contributi a favore del patrimonio alpinistico e delle associazioni di soccorso alpino;

— contributi per la realizzazione di attività e manifestazioni turistiche.

37.3. Ufficio promozione turistica:

— programmazione e attuazione delle attività di marketing;

— concezione, produzione e programmazione dell'impiego del materiale pubblicitario;

— servizio stampa e assistenza dei mass-media;

— servizio informazioni;

— magazzino e servizio di diffusione del materiale pubblico;

— azienda speciale «Alto Adige Promozione Turismo».

38. TRAFFICO E TRASPORTI.**38.1. Ufficio traffico e trasporto merci:**

— comunicazioni e servizi di trasporto merci;

— traffico aereo;

— porti lacuali e navigazione interna;

— albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

— licenze per trasporto per conto terzi;

— licenze per trasporto per conto proprio;

— licenza comunitaria;

— ecopunti.

38.2. Ufficio trasporto locale di persone:

— piano provinciale dei trasporti;

— piano annuale di intervento sul settore dei trasporti pubblici di persone;

— provvidenze per il trasporto locale di persone;

— concessioni per servizi di trasporto locale;

— determinazione e coordinamento degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto;

— acquisto e gestione di automezzi per servizi speciali di trasporto;

— licenze di taxi e autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente;

— struttura, sviluppo e adeguamento della rete ferroviaria provinciale;

— organizzazione dei servizi speciali di trasporto di alunni, lavoratori ed altre categorie;

— contributi a favore dei lavoratori dipendenti;

— autolinee nazionali e internazionali.

38.3. Ufficio trasporti funiviari:

— piano provinciale degli impianti di risalita;

— piano provinciale di rinnovo e di trasformazione degli impianti e delle loro caratteristiche tecnologiche di portata;

— esame di progetti, controllo, collaudo e sorveglianza tecnica di impianti di trasporto funiviario di persone e materiali;

— approvazione delle modalità d'esercizio inerenti alla sicurezza degli impianti;

— abilitazione degli agenti per funivia;

— gestione dell'impianto funiviario Bolzano-San Genesio;

— concessioni per impianti funiviari;

— provvidenze per il trasporto funiviario.

38.4. Ufficio motorizzazione:

— immatricolazione di veicoli ed imbarcazioni;

— carte di circolazione e targhe;

— collaudo di veicoli non omologati;

— revisioni annuali e/o periodiche;

— agenzie di consulenza circolazione veicoli;

— controllo efficienza veicoli;

— sicurezza stradale;

— sicurezza degli impianti ferroviari.

38.5. Ufficio patenti e abilitazioni di guida:

— esami di guida, patenti di guida, conversione di patenti militari estere;

— revisioni delle patenti di guida;

— certificati CAP, KE e ADR;

— esami degli insegnanti istruttori;

— attestati di capacità professionale per autotrasportatori;

— scuole guida;

— educazione stradale.

39. AFFARI COMUNITARI.**39.1. Ufficio per l'integrazione europea:**

— relazioni con gli organi ed uffici dell'Unione Europea;

— coordinamento degli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari;

— predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi valutativi; armonizzazione degli stessi con programmi speciali;

— assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie e notificazione dei provvedimenti di incentivazione;

— cooperazione transfrontaliera;

— collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative UE;

— Comitato delle Regioni;

— tutela a livello europeo dei gruppi etnici.

96R1179

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Carevita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarato, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchie, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Cairni, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/109
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 1 0 0 9 7 *

L. 6000